

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

147° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 27 MAGGIO 1997

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	94
2 ^a - Giustizia	»	119
3 ^a - Affari esteri	»	129
5 ^a - Bilancio	»	135
7 ^a - Istruzione	»	141
10 ^a - Industria	»	152
11 ^a - Lavoro	»	155

Comitato paritetico

11 ^a (Lavoro - Senato) e XI (Lavoro - Camera)	<i>Pag.</i>	160
--	-------------	-----

Commissioni riunite

6 ^a (Finanze e tesoro) e 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni)	<i>Pag.</i>	4
---	-------------	---

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Riforme costituzionali	<i>Pag.</i>	162
Questioni regionali	»	205
Informazione e segreto di Stato	»	214
Mafia	»	215
Terrorismo in Italia	»	222
Assistenza sociale	»	229
Finanza pubblica	»	236

Sottocommissioni permanenti

4 ^a - Difesa - Pareri	<i>Pag.</i>	239
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	240
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	247
11 ^a - Lavoro - Pareri	»	248

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	249
--------------------	-------------	-----

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

MARTEDÌ 27 MAGGIO 1997

55ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 15,25.

Il PRESIDENTE, constatata la mancanza del numero legale e apprezzate le circostanze, toglie la seduta e rinvia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

(R030 000, C21ª, 0006°)

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONI 6^a e 8^a RIUNITE**6^a (Finanze e tesoro)****8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)**

MARTEDÌ 27 MAGGIO 1997

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(2132) Disposizioni in materia di dismissioni delle partecipazioni detenute indirettamente dallo Stato e di sanatoria del decreto-legge n. 598 del 1996
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 maggio scorso.

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che le Commissioni riunite avevano già iniziato nella scorsa seduta l'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 1.22 il senatore PERUZZOTTI chiede la verifica del numero legale.

Accertata la presenza del numero legale, il presidente PETRUCCIOLI pone ai voti l'emendamento 1.22, che, dopo l'espressione del parere contrario del relatore, senatore POLIDORO, e del sottosegretario CAVAZZUTI, è respinto.

Il relatore POLIDORO e il sottosegretario CAVAZZUTI esprimono quindi parere contrario sull'emendamento 1.23.

Prima di passare alla votazione dell'emendamento in questione il senatore PERUZZOTTI chiede che sia verificata la presenza del numero legale.

Accertata la presenza del numero legale il presidente PETRUCCIOLI pone ai voti l'emendamento 1.23 che risulta respinto

Dichiara quindi inammissibile per mancanza di contenuto normativo l'emendamento 1.24.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36 e 1.37.

Il PRESIDENTE dichiara quindi inammissibile, in quanto privo di contenuto normativo, l'emendamento 1.31.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO pone quindi congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, gli emendamenti 1.38 e 1.41 che sono respinti.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 1.39, 1.40, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46 e 1.47.

Sugli emendamenti 1.48 e 1.49, di identico contenuto, esprimono parere contrario il relatore POLIDORO e il sottosegretario CAVAZZUTTI.

Posti congiuntamente ai voti gli emendamenti sono respinti.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 1.50, 1.51 e 1.52. Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono poi respinti gli emendamenti 1.53 e 1.54.

Il relatore POLIDORO chiede che l'emendamento 1.55 sia votato per parti separate, ponendo in votazione la prima parte che termina con le parole: «Fondo n. ».

Prima di passare alla votazione il senatore PERUZZOTTI chiede che sia verificata la presenza del numero legale.

Accertata la presenza del numero legale, le Commissioni riunite accolgono la proposta di votazione per parti separate avanzata dal relatore.

Il presidente PETRUCCIOLI pone pertanto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.55 che viene respinta. Dichiara pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 1.55 nonché tutti gli emendamenti fino all'emendamento 1.239.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emen-

damenti 1.242, 1.243, 1.244, 1.245, 1.246, 1.247, 1.248, 1.249, 1.250, 1.251, 1.252, 1.253, 1.254, 1.255, 1.256 e 1.257.

Il relatore POLIDORO chiede che l'emendamento 1.0.78 sia votato per parti separate ponendo in votazione la prima parte fino alle parole: «Fondo n. ».

Il senatore PERUZZOTTI chiede che sia verificata la presenza del numero legale.

Accertata la presenza del numero legale, le Commissioni riunite accolgono la proposta di votazione per parti separate avanzata dal relatore Polidoro.

Il presidente PETRUCCIOLI pone quindi ai voti la prima parte dell'emendamento 1.0.78 che viene respinta. Dichiarata pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 1.0.78 e tutti gli emendamenti fino all'emendamento 1.0.186.

Il relatore POLIDORO chiede quindi che l'emendamento 1.0.187 sia votato per parti separate, ponendo in votazione la prima parte fino alle parole: «di intesa».

Il senatore PERUZZOTTI chiede che sia verificata la presenza del numero legale.

Accertata la presenza del numero legale, le Commissioni riunite accolgono la proposta di votazione per parti separate avanzata dal relatore Polidoro.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la prima parte dell'emendamento 1.0.187 che viene respinta. Dichiarata pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 1.0.187 e tutti gli emendamenti fino all'emendamento 1.0.202.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.0.203, 1.0.204, 1.0.205, 1.0.206 e 1.0.207.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l'articolo 2 in quanto ad esso sono riferiti soltanto due emendamenti soppressivi dell'intero articolo.

L'articolo 2 è accolto.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO sono quindi respinti gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2.

Il PRESIDENTE avverte che in relazione all'articolo 3 è stato presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo. Pone pertanto ai voti il mantenimento dell'articolo 3 che risulta accolto.

Intervenendo per annunciare la propria astensione il senatore ALBERTINI sottolinea come all'interno del provvedimento non siano state affrontate in maniera soddisfacente le linee generali relative alla liberalizzazione di un settore strategico come quello delle telecomunicazioni.

Il senatore PERUZZOTTI annuncia il voto contrario del Gruppo della Lega Nord-Per la Padania indipendente.

Il senatore CÒ, annunciando l'astensione del Gruppo di Rifondazione Comunista-Progressisti, sottolinea come in relazione ad un settore così importante sul piano strategico come quello delle telecomunicazioni il disegno di legge non trovi una soluzione soddisfacente. Va infatti distinto sul piano concettuale il processo di privatizzazione da quello di liberalizzazione. Il rischio che la sua parte politica vuole infatti evitare è quello di una emarginazione della Stet sul piano della competizione europea.

Il senatore CAMBER annuncia il voto contrario del Gruppo di Forza Italia.

Il senatore BOSI annuncia invece l'astensione del Gruppo Cristiani Democratici Uniti-CDU in quanto, pur essendo la soluzione proposta dal disegno di legge perfettibile, tuttavia esso tende a salvaguardare le aziende nazionali sul piano della competizione con gli altri gruppi di telecomunicazioni.

Interviene infine il senatore BORNACIN che annuncia il voto contrario del Gruppo di Alleanza Nazionale.

Le Commissioni a maggioranza conferiscono infine mandato ai relatori di riferire in Assemblea in termini favorevoli all'approvazione del provvedimento senza modifiche.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2132**Art. 1.**

Al comma 1, sostituire le parole: «procedere all'acquisizione di» con le seguenti: «può acquisire».

1.22 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «detenute da società» con le seguenti: «delle società nelle».

1.23 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire la parola: «detenute» con la seguente: «possedute».

1.24 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, dopo le parole: «è azionista unico» inserire le seguenti: «sentite le Commissioni parlamentari competenti».

1.25 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «ai sensi dell'articolo» fino alla fine del comma.

1.26 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole da: «ai sensi dell'articolo» fino alla fine con le seguenti: «sulla base del valore contabile netto delle stesse partecipazioni azionarie».

1.27 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con le modalità stabilite con decreti del Ministro del tesoro».

1.28 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «le modalità stabilite con» con le seguenti: «i criteri previsti da».

1.29 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «con le modalità» con le seguenti: «con i criteri».

1.30 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire la parola: «stabilite» con la seguente: «indicate».

1.31 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «Ministro del tesoro» con le seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri».

1.32 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «Ministro del tesoro» con le seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro».

1.33 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato».

1.34 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, sopprimere la parola: «anche».

1.35 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato» con le seguenti: «ricorrendo alle apposite procedure di evidenza pubblica».

1.36

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato» con le seguenti: «sulla base del valore iscritto nei libri contabili dell'IRI».

1.37

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato» con le seguenti: «secondo le procedure previste dalla legge di contabilità dello Stato».

1.38

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato» con le seguenti: «secondo le procedure previste dalla legge di contabilità dello Stato».

1.41

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato» con le seguenti: «secondo le norme di contabilità dello Stato».

1.39

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato» con le seguenti: «che possono prevedere il subentro dello stesso Ministero nei rapporti attivi delle società cedenti relativi alle partecipazioni trasferite».

1.40

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.42

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «presente comma» sopprimere la parola: «non».

1.43

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo di cui all'articolo 2 della legge n. 432 del 1993».

1.44

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il valore delle partecipazioni azionarie viene stabilito dal Ministero del tesoro d'intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica».

1.45

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il valore minimo delle partecipazioni azionarie è individuato sulla base dei valori medi dell'ultimo semestre borsistico».

1.46

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il valore delle partecipazioni trasferite al Tesoro è stabilito dal Ministero del tesoro d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti commissioni parlamentari».

1.47

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Sopprimere il comma 2.

1.48

LAURO, BALDINI, D'ALÌ, PASTORE

Sopprimere il comma 2.

1.49

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il valore delle partecipazioni acquisite dal Tesoro deve essere pari al valore contabile iscritto nei libri sociali dell'IRI».

1.50

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 2, dopo le parole: «L'articolo 10» aggiungere le seguenti: «escluso il».

1.51

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 2, dopo le parole: «ivi contenute» aggiungere la seguente: «non».

1.52

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Sopprimere il comma 3.

1.53

LAURO, BALDINI, D'ALÌ, PASTORE

Sopprimere il comma 3.

1.54

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1030 della voce Beni culturali e ambientali».

1.55

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1032 della voce Beni culturali e ambientali».

1.56

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1033 della voce Beni culturali e ambientali».

1.57

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7905 della voce Beni Culturali e Ambientali».

1.58

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1028 della voce Ambiente».

1.59

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1033 della voce Ambiente».

1.60

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1034 della voce Ambiente».

1.61

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1031 della voce Università, Ricerca scientifica e tecnologica».

1.62

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1032 della voce Università, Ricerca scientifica e tecnologica».

1.63

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1036 della voce Università, Ricerca scientifica e tecnologica».

1.64

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1037 della voce Università, Ricerca scientifica e tecnologica».

1.65

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1256 della voce Università, Ricerca scientifica e tecnologica».

1.66

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1410 della voce Università, Ricerca scientifica e tecnologica».

1.67

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1527 della voce Università, Ricerca scientifica e tecnologica».

1.68

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1529 della voce Università, Ricerca scientifica e tecnologica».

1.69

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7324 della voce Università, Ricerca scientifica e tecnologica».

1.70

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1018 della voce Trasporti e Navigazione».

1.136

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1028 della voce Trasporti e Navigazione».

1.137

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1031 della voce Trasporti e Navigazione».

1.138

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1032 della voce Trasporti e Navigazione».

1.139

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1515 della voce Trasporti e Navigazione».

1.117

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1516 della voce Trasporti e Navigazione».

1.118

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 2010 della voce Trasporti e Navigazione».

1.119

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 2024 della voce Trasporti e Navigazione».

1.71

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 2025 della voce Trasporti e Navigazione».

1.72

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 3209 della voce Trasporti e Navigazione».

1.73

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 3451 della voce Trasporti e Navigazione».

1.74

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7206 della voce Trasporti e Navigazione».

1.75

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7212 della voce Trasporti e Navigazione».

1.76

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7294 della voce Trasporti e Navigazione».

1.77

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1245 della voce Difesa».

1.78

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1385 della voce Difesa».

1.79

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1618 della voce Difesa».

1.80

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 4519 della voce Difesa».

1.81

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 4520 della voce Difesa».

1.82

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 4521 della voce Difesa».

1.83

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 204 della voce Risorse Agricole, Alimentari e Forestali (Az. Stato Foreste Deman. – Spese)».

1.91

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1032 della voce Risorse Agricole, Alimentari e Forestali».

1.84

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1033 della voce Risorse Agricole, Alimentari e Forestali».

1.85

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 5012 della voce Risorse Agricole, Alimentari e Forestali».

1.86

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 5013 della voce Risorse Agricole, Alimentari e Forestali».

1.87

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 5014 della voce Risorse Agricole, Alimentari e Forestali».

1.88

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7554 della voce Risorse Agricole, Alimentari e Forestali».

1.89

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 8375 della voce Risorse Agricole, Alimentari e Forestali».

1.90

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1027 della voce Industria, Commercio e Artigianato».

1.92

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1030 della voce Industria, Commercio e Artigianato».

1.93

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1031 della voce Industria, Commercio e Artigianato».

1.94

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7301 della voce Industria, Commercio e Artigianato».

1.95

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7560 della voce Industria, Commercio e Artigianato».

1.96

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7563 della voce Industria, Commercio e Artigianato».

1.97

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 8045 della voce Industria, Commercio e Artigianato».

1.98

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1026 della voce Lavoro e Previdenza sociale».

1.99

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1028 della voce Lavoro e Previdenza sociale».

1.100

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1031 della voce Lavoro e Previdenza sociale».

1.101

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1032 della voce Lavoro e Previdenza sociale».

1.102

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1174 della voce Lavoro e Previdenza sociale».

1.103

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1176 della voce Lavoro e Previdenza sociale».

1.104

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1177 della voce Lavoro e Previdenza sociale».

1.105

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1011 della voce Commercio Estero».

1.106

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1030 della voce Commercio Estero».

1.107

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1031 della voce Commercio Estero».

1.108

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1032 della voce Commercio Estero».

1.109

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1032 della voce Sanità».

1.110

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1033 della voce Sanità».

1.111

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1034 della voce Sanità».

1.112

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1297 della voce Sanità».

1.113

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1298 della voce Sanità».

1.114

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1299 della voce Sanità».

1.115

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7002 della voce Sanità».

1.116

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 403 della voce Interno (Fondo edifici di culto-spese)».

1.130

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 404 della voce Interno (Fondo edifici di culto-spese)».

1.131

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1026 della voce Interno».

1.168

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1027 della voce Interno».

1.169

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1028 della voce Interno».

1.170

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1601 della voce Interno».

1.171

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1602 della voce Interno».

1.120

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1603 della voce Interno».

1.121

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1610 della voce Interno».

1.122

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 2981 della voce Interno».

1.123

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 3022 della voce Interno».

1.124

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 4292 della voce Interno».

1.125

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7232 della voce Interno».

1.126

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7233 della voce Interno».

1.127

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7235 della voce Interno».

1.128

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7236 della voce Interno».

1.129

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1030 della voce Lavori pubblici».

1.132

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1044 della voce Lavori pubblici».

1.133

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1045 della voce Lavori pubblici».

1.134

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 8275 della voce Lavori pubblici».

1.135

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1017 della voce Bilancio e programmazione economica».

1.141

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1028 della voce bilancio e programmazione economica».

1.142

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1030 della voce Bilancio e programmazione economica».

1.143

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7081 della voce Bilancio e programmazione economica».

1.144

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7082 della voce Bilancio e programmazione economica».

1.145

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7083 della voce Bilancio e programmazione economica».

1.146

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7089 della voce Bilancio e programmazione economica».

1.147

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7098 della voce Bilancio e programmazione economica».

1.148

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7500 della voce Bilancio e programmazione economica».

1.149

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 111 della voce Finanze (Monopoli di Stato)».

1.140

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 108 della voce Grazia e giustizia».

1.152

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 112 della voce Grazia e giustizia».

1.153

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 171 della voce Grazia e giustizia».

1.154

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1032 della voce Grazia e giustizia».

1.150

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1033 della voce Grazia e giustizia».

1.151

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 112 della voce Affari esteri (Ist. agron. oltremare)».

1.158

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 113 della voce Affari esteri (Ist. agron. oltremare)».

1.159

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 181 della voce Affari esteri (Ist. agron. oltremare)».

1.160

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1032 della voce Affari esteri».

1.155

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1035 della voce Affari esteri».

1.156

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1036 della voce Affari esteri».

1.157

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1038 della voce Pubblica istruzione».

1.161

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1046 della voce Pubblica istruzione».

1.162

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1048 della voce pubblica istruzione».

1.163

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1049 della voce Pubblica istruzione».

1.164

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1050 della voce Pubblica istruzione».

1.165

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1132 della voce Pubblica istruzione».

1.166

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1292 della voce Pubblica istruzione».

1.167

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1017 della voce Tesoro».

1.214

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1027 della voce Tesoro».

1.215

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1031 della voce Tesoro».

1.216

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 3282 della voce Tesoro».

1.172

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 4309 della voce Tesoro».

1.241

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 4311 della voce Tesoro».

1.176

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 4312 della voce Tesoro».

1.177

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 4621 della voce Tesoro».

1.178

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 5213 della voce Tesoro».

1.179

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 5214 della voce Tesoro».

1.180

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 5215 della voce Tesoro».

1.181

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 5315 della voce Tesoro».

1.173

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 5325 della voce Tesoro».

1.174

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 5326 della voce Tesoro».

1.175

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 5833 della voce Tesoro».

1.182

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 5941 della voce Tesoro».

1.183

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 5964 della voce Tesoro».

1.184

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 5966 della voce Tesoro».

1.185

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 5967 della voce Tesoro».

1.186

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 5968 della voce Tesoro».

1.187

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 5969 della voce Tesoro».

1.188

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 6076 della voce Tesoro».

1.189

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 6682 della voce Tesoro».

1.190

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 6683 della voce Tesoro».

1.191

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 6741 della voce Tesoro».

1.192

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 6742 della voce Tesoro».

1.193

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 6771 della voce Tesoro».

1.194

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 6773 della voce Tesoro».

1.195

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 6805 della voce Tesoro».

1.196

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 6853 della voce Tesoro».

1.197

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 6854 della voce Tesoro».

1.198

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 6855 della voce Tesoro».

1.199

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 6856 della voce Tesoro».

1.200

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 6857 della voce Tesoro».

1.201

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 6864 della voce Tesoro».

1.202

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 6872 della voce Tesoro».

1.203

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 6878 della voce Tesoro».

1.204

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 6879 della voce Tesoro».

1.205

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7878 della voce Tesoro».

1.206

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 9001 della voce Tesoro».

1.207

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 9003 della voce Tesoro».

1.208

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 9004 della voce Tesoro».

1.209

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 9009 della voce Tesoro».

1.210

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 9010 della voce Tesoro».

1.211

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 9011 della voce Tesoro».

1.212

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 9012 della voce Tesoro».

1.213

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 4722 della voce Entrata».

1.218

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1034 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.217

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1035 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.219

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1186 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.220

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1274 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.221

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1275 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.222

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 2770 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.224

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 3708 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.225

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 5501 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.226

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 5715 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.227

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 5717 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.228

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 6214 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.229

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 6216 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.230

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 6511 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.231

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 6512 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.232

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 6513 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.233

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 6673 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.234

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7406 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.235

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7422 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.236

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7651 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.237

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7652 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.238

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7844 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.239

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «previsto» con le seguenti: «regolato».

1.242

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sopprimere le parole da: «e le operazioni» fino a: «dallo Stato».

1.243

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

All'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: «le operazioni, anche» con le seguenti: «le procedure di dismissione e quelle».

1.244

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

All'articolo 1, comma 3, sopprimere le parole: «anche di ristrutturazione societaria».

1.245

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole da: «sono esenti» fino alla fine con le seguenti: «non sono esenti da imposte».

1.246

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sopprimere le parole: «dirette».

1.247

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le somme prelevate dal Fondo di cui all'articolo 2 della legge n. 432 del 1993, vengono reintegrate con quelle derivanti dalla dismissione delle partecipazioni. La dismissione avverrà secondo le procedure previste dal decreto legge n. 332 del 1994».

1.248

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Avvenuto il trasferimento delle azioni Stet al Tesoro, il Ministero del tesoro provvederà a dismetterle dopo che siano realizzate le condizioni previste dalla legge.

3-ter. La dismissione avverrà secondo le procedure ordinarie per l'alienazione delle partecipazioni dello Stato previste dal decreto-legge n. 332 del 1994, e con i consueti presidi posti per la trasparenza delle operazioni.

3-quater. In preparazione dell'operazione di dismissione il Ministero del tesoro può adottare tutti i provvedimenti ritenuti utili per la massimizzazione del ricavato ed in particolare può procedere alla fusione tra Telecom Italia e Stet, secondo quanto già concordato in sede comunitaria».

1.249

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In attesa che venga realizzata la dismissione delle partecipazioni, il Ministero del tesoro dovrà provvedere alla fusione tra la Telecom Italia e la Stet.

3-ter. Alla dismissione si procederà seguendo le procedure ordinarie previste per l'alienazione delle partecipazioni dello Stato e con i consueti presidi posti per la trasparenza delle operazioni».

1.250

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Tesoro entro 90 giorni dalle acquisizioni di cui alla presente legge, avvia la procedura di dismissione ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 474, di tutte le partecipazioni direttamente o indirettamente assunte ai sensi del presente articolo, tali procedure devono concludersi entro ulteriori 90 giorni. Nel caso in cui tali cessioni fossero subordinate ai sensi del citato decreto-legge n. 332 del 1994 all'istituzione di una Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, secondo il disposto della legge n. 481 del 1995, e tale istituzione non sia avvenuta entro il termine di 120 giorni dall'acquisizione di cui alla presente legge, le funzioni di detta Autorità vengono provvisoriamente conferite all'Autorità garante del mercato e della concorrenza. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'industria e del tesoro, determina con proprio decreto le modalità di svolgimento di tali funzioni da parte dell'Autorità garante del mercato, secondo i criteri direttivi contenuti nell'articolo 1 della legge n. 481 del 1995».

1.251

LAURO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Fino al momento cui il Tesoro sia in grado di esercitare il controllo delle società di cui assume, direttamente o indirettamente, la partecipazione ai sensi del presente articolo, sono escluse dal rilascio di concessione pubbliche finalizzate ad atti nei medesimi settori di operatività delle società suddette, tutte le altre società controllate direttamente o indirettamente dal Tesoro».

1.252

LAURO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le somme prelevate dal Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993 n. 432, sono reintegrate con i proventi derivanti dalla dismissione delle partecipazioni. La dismissione avviene nel termine di sessanta giorni secondo le procedure previste dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474».

1.253

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La dismissione delle partecipazioni di cui al comma avverrà, sulla base delle procedure disciplinate dal decreto n. 332 del 1994 e secondo i principi diretti ad assicurare la trasparenza, dopo che siano state realizzate le condizioni di legge e la fusione tra Telecom e Stet».

1.254

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Avvenuto il trasferimento delle azioni Stet al Ministero del tesoro questi provvederà a dismetterle dopo che siano realizzate le condizioni previste dalla legge».

1.255

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La dismissione avverrà secondo le procedure ordinarie previste per l'alienazione delle partecipazioni dello Stato previste dal decreto-legge n. 332 del 1994, e con i consueti presidi posti per la trasparenza delle operazioni».

1.256

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In preparazione delle operazioni di dismissione delle partecipazioni, il Ministero del tesoro deve adottare i provvedimenti ritenuti utili per la massimizzazione del ricavato ed in particolare deve procedere alla fusione tra Telecom Italia e Stet, secondo quanto già concordato in sede comunitaria».

1.257

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1026 della voce Lavoro e Previdenza sociale».

1.0.78

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1028 della voce Lavoro e Previdenza sociale».

1.0.77

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1031 della voce Lavoro e Previdenza sociale».

1.0.76

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1032 della voce Lavoro e Previdenza sociale».

1.0.75

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1174 della voce Lavoro e Previdenza sociale».

1.0.1

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1176 della voce Lavoro e Previdenza sociale».

1.0.2

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1177 della voce Lavoro e Previdenza sociale».

1.0.3

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1011 della voce Commercio estero».

1.0.4

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1030 della voce Commercio estero».

1.0.5

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1031 della voce Commercio estero».

1.0.6

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1032 della voce Commercio estero».

1.0.7

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1032 della voce Sanità».

1.0.8

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1033 della voce Sanità».

1.0.9

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1034 della voce Sanità».

1.0.10

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1297 della voce Sanità».

1.0.11

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1298 della voce Sanità».

1.0.12

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1299 della voce Sanità».

1.0.13

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 7002 della voce Sanità».

1.0.109

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1017 della voce Bilancio e programmazione economica».

1.0.47

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1028 della voce Bilancio e Programmazione economica».

1.0.18

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1030 della voce Bilancio e Programmazione economica».

1.0.17

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 7081 della voce Bilancio e Programmazione economica».

1.0.16

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 7082 della voce Bilancio e Programmazione economica».

1.0.15

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 7083 della voce Bilancio e Programmazione economica».

1.0.14

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 7089 della voce Bilancio e Programmazione Economica».

1.0.180

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 7098 della voce Bilancio e Programmazione Economica».

1.0.179

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 7500 della voce Bilancio e Programmazione Economica».

1.0.178

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1018 della voce Trasporti e navigazione».

1.0.23

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1028 della voce Trasporti e navigazione».

1.0.22

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1031 della voce Trasporti e navigazione».

1.0.21

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1032 della voce Trasporti e navigazione».

1.0.20

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1515 della voce Trasporti e navigazione».

1.0.19

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1516 della voce Trasporti e navigazione».

1.0.46

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 2010 della voce Trasporti e navigazione».

1.0.45

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 2024 della voce Trasporti e navigazione».

1.0.65

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 2025 della voce Trasporti e navigazione».

1.0.64

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 3209 della voce Trasporti e navigazione».

1.0.63

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 3451 della voce Trasporti e navigazione».

1.0.62

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 7206 della voce Trasporti e Navigazione».

1.0.74

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 7212 della voce Trasporti e Navigazione».

1.0.73

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 7294 della voce Trasporti e Navigazione».

1.0.72

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1038 della voce Pubblica istruzione».

1.0.30

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1046 della voce Pubblica istruzione».

1.0.29

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n.1048 della voce Pubblica istruzione».

1.0.28

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n.1049 della voce Pubblica istruzione».

1.0.27

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n.1050 della voce Pubblica istruzione».

1.0.26

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n.1132 della voce Pubblica istruzione».

1.0.25

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n.1292 della voce Pubblica istruzione».

1.0.24

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n.1030 della voce Lavori pubblici».

1.0.34

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n.1044 della voce Lavori pubblici».

1.0.33

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n.1045 della voce Lavori pubblici».

1.0.32

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 8275 della voce Lavori pubblici».

1.0.31

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 403 della voce Interno (Fondo edifici di culto - spese)».

1.0.36

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 404 della voce Interno (Fondo edifici di culto - spese)».

1.0.35

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1026 della voce Interno».

1.0.61

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1027 della voce Interno».

1.0.60

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1028 della voce Interno».

1.0.59

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1601 della voce Interno».

1.0.58

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1602 della voce Interno».

1.0.57

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1603 della voce Interno».

1.0.56

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1610 della voce Interno».

1.0.44

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 2981 della voce Interno».

1.0.43

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 3022 della voce Interno».

1.0.42

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 4292 della voce Interno».

1.0.41

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 7232 della voce Interno».

1.0.40

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 7233 della voce Interno».

1.0.39

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 7235 della voce Interno».

1.0.38

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 7236 della voce Interno».

1.0.37

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 111 della voce Finanze (Monopoli di Stato)».

1.0.48

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1017 della voce Tesoro».

1.0.55

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1027 della voce Tesoro».

1.0.54

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1031 della voce Tesoro».

1.0.53

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 3282 della voce Tesoro».

1.0.52

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 4309 della voce Tesoro».

1.0.153

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 4311 della voce Tesoro».

1.0.152

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 4312 della voce Tesoro».

1.0.151

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 4621 della voce Tesoro».

1.0.150

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 5213 della voce Tesoro».

1.0.149

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 5214 della voce Tesoro».

1.0.147

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 5215 della voce Tesoro».

1.0.148

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 5315 della voce Tesoro».

1.0.51

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 5325 della voce Tesoro».

1.0.50

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 5326 della voce Tesoro».

1.0.49

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 5833 della voce Tesoro».

1.0.137

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 5941 della voce Tesoro».

1.0.138

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 5964 della voce Tesoro».

1.0.139

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 5966 della voce Tesoro».

1.0.140

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 5967 della voce Tesoro».

1.0.141

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 5968 della voce Tesoro».

1.0.142

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 5969 della voce Tesoro».

1.0.143

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 6076 della voce Tesoro».

1.0.144

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 6682 della voce Tesoro».

1.0.145

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 6683 della voce Tesoro».

1.0.146

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 6741 della voce Tesoro».

1.0.119

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 6742 della voce Tesoro».

1.0.118

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 6771 della voce Tesoro».

1.0.117

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 6773 della voce Tesoro».

1.0.116

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 6805 della voce Tesoro».

1.0.115

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 6853 della voce Tesoro».

1.0.114

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 6854 della voce Tesoro».

1.0.113

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 6855 della voce Tesoro».

1.0.112

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 6856 della voce Tesoro».

1.0.111

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 6857 della voce Tesoro».

1.0.131

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 6864 della voce Tesoro».

1.0.132

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 6872 della voce Tesoro».

1.0.133

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 6878 della voce Tesoro».

1.0.134

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 6879 della voce Tesoro».

1.0.135

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 7878 della voce Tesoro».

1.0.136

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 9001 della voce Tesoro».

1.0.121

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 9003 della voce Tesoro».

1.0.120

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 9004 della voce Tesoro».

1.0.130

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n.9009 della voce Tesoro».

1.0.125

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n.9010 della voce Tesoro».

1.0.124

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n.9011 della voce Tesoro».

1.0.123

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n.9012 della voce Tesoro».

1.0.122

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1245 della voce Difesa».

1.0.71

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1385 della voce Difesa».

1.0.70

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1618 della voce Difesa».

1.0.69

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 4519 della voce Difesa».

1.0.68

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 4520 della voce Difesa».

1.0.67

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 4521 della voce Difesa».

1.0.66

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1027 della voce Industria, Commercio e Artigianato».

1.0.85

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1030 della voce Industria, Commercio e Artigianato».

1.0.84

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1031 della voce Industria, Commercio e Artigianato».

1.0.83

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 7301 della voce Industria, Commercio e Artigianato».

1.0.82

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 7560 della voce Industria, Commercio e Artigianato».

1.0.81

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 7563 della voce Industria, Commercio e Artigianato».

1.0.80

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 8045 della voce Industria, Commercio e Artigianato».

1.0.79

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 204 della voce Risorse Agricole, Alimentari e Forestali (az. Stato foreste deman. - spese)».

1.0.86

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1032 della voce Risorse Agricole, Alimentari e Forestali».

1.0.93

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1033 della voce Risorse Agricole, Alimentari e Forestali».

1.0.92

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 5012 della voce Risorse Agricole, Alimentari e Forestali».

1.0.91

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 5013 della voce Risorse Agricole, Alimentari e Forestali».

1.0.90

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 5014 della voce Risorse Agricole, Alimentari e Forestali».

1.0.89

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 7554 della voce Risorse Agricole, Alimentari e Forestali».

1.0.88

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 8375 della voce Risorse Agricole, Alimentari e Forestali».

1.0.87

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1031 della voce Università, Ricerca scientifica e tecnologica».

1.0.102

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1032 della voce Università, Ricerca scientifica e tecnologica».

1.0.101

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1036 della voce Università, Ricerca scientifica e tecnologica».

1.0.100

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1037 della voce Università, Ricerca scientifica e tecnologica».

1.0.99

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1256 della voce Università, Ricerca scientifica e tecnologica».

1.0.98

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1410 della voce Università, Ricerca scientifica e tecnologica».

1.0.97

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1527 della voce Università, Ricerca scientifica e tecnologica».

1.0.96

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1529 della voce Università, Ricerca scientifica e tecnologica».

1.0.95

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 7324 della voce Università, Ricerca scientifica e tecnologica».

1.0.94

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1028 della voce Ambiente».

1.0.105

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1033 della voce Ambiente».

1.0.104

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1034 della voce Ambiente».

1.0.103

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1030 della voce Beni culturali e ambientali».

1.0.208

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1032 della voce Beni Culturali e Ambientali».

1.0.108

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1033 della voce Beni Culturali e Ambientali».

1.0.107

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 7905 della voce Beni Culturali e Ambientali».

1.0.106

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1034 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.0.110

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 4722 della voce Entrata».

1.0.176

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1274 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.0.173

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1275 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.0.172

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1276 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.0.171

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 2770 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.0.170

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 3708 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.0.169

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 5501 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.0.168

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 5715 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.0.167

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 5717 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.0.166

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 6214 della voce Industria, Commercio e Artigianato».

1.0.165

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 6216 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.0.164

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 6511 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.0.163

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 6512 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.0.162

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 6513 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.0.161

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 6673 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.0.160

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 7406 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.0.159

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 7422 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.0.158

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 7651 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.0.157

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 7652 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.0.156

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 7844 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.0.155

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 7900 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.0.154

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 112 della voce Affari esteri (Ist. agron. oltremare)».

1.0.128

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 113 della voce Affari esteri (Ist. agron. oltremare)».

1.0.127

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 181 della voce Affari esteri (Ist. agron. oltremare)».

1.0.126

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1032 della voce Affari Esteri».

1.0.182

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n. 1035 della voce Affari Esteri».

1.0.181

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n.1036 della voce Affari esteri».

1.0.129

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n.108 della voce Grazia e Giustizia».

1.0.185

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n.112 della voce Grazia e Giustizia».

1.0.184

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n.171 della voce Grazia e Giustizia».

1.0.183

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n.1032 della voce Grazia e Giustizia».

1.0.177

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo n.1033 della voce Grazia e Giustizia».

1.0.186

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il valore delle partecipazioni è determinato dal Ministro del Tesoro d'intesa con il Ministro degli Affari Esteri».

1.0.187

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il valore delle partecipazioni è determinato dal Ministro del Tesoro d'intesa con il Ministro dell'Interno».

1.0.188

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il valore delle partecipazioni è determinato dal Ministro del Tesoro d'intesa con il Ministro delle Poste e telecomunicazioni».

1.0.189

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il valore delle partecipazioni è determinato dal Ministro del Tesoro d'intesa con il Ministro dell'Università e ricerca scientifica e tecnologica».

1.0.190

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il valore delle partecipazioni è determinato dal Ministro del Tesoro d'intesa con il Ministro dell'Ambiente».

1.0.191

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il valore delle partecipazioni è determinato dal Ministro del Tesoro d'intesa con il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato».

1.0.192

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il valore delle partecipazioni è determinato dal Ministro del Tesoro d'intesa con il Ministro di Grazia e giustizia».

1.0.193

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il valore delle partecipazioni è determinato dal Ministro del Tesoro d'intesa con il Ministro delle Finanze».

1.0.194

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il valore delle partecipazioni è determinato dal Ministro del Tesoro d'intesa con il Ministro della Difesa».

1.0.195

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il valore delle partecipazioni è determinato dal Ministro del Tesoro d'intesa con il Ministro della Pubblica istruzione».

1.0.196

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il valore delle partecipazioni è determinato dal Ministro del Tesoro d'intesa con il Ministro dei Lavori pubblici».

1.0.197

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il valore delle partecipazioni è determinato dal Ministro del Tesoro d'intesa con il Ministro delle Risorse agricole, alimentari e forestali».

1.0.198

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il valore delle partecipazioni è determinato dal Ministro del Tesoro d'intesa con il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale».

1.0.199

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il valore delle partecipazioni è determinato dal Ministro del Tesoro d'intesa con il Ministro del Commercio con l'estero».

1.0.200

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il valore delle partecipazioni è determinato dal Ministro del Tesoro d'intesa con il Ministro della Sanità».

1.0.201

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il valore delle partecipazioni è determinato dal Ministro del Tesoro d'intesa con il Ministro dei Beni culturali ed ambientali».

1.0.202

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il valore delle partecipazioni trasferite al Tesoro è pari al valore contabile iscritto nei libri sociali dell'IRI».

1.0.203

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il valore delle partecipazioni trasferite al Tesoro è determinato da consulenti scelti dal Ministro del tesoro d'intesa con la società cedente sentite le competenti Commissioni parlamentari».

1.0.204

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il valore delle partecipazioni trasferite al Tesoro è determinato da consulenti scelti dal Ministro del tesoro sentite le competenti Commissioni parlamentari».

1.0.205

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il valore di trasferimento delle partecipazioni è individuato, con i decreti di cui al comma 1 e secondo i criteri ivi indicati, sulla base del valore contabile netto».

1.0.206

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il valore delle partecipazioni trasferite al Tesoro è stabilito sulla base dei valori medi dell'ultimo semestre borsistico».

1.0.207

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1

BALDINI, D'ALÌ, PASTORE

Sopprimere l'articolo.

2.2

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. I consulenti di cui le somme prelevate dal Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, sono reintegrate con i proventi derivanti dalla dismissione delle partecipazioni. La dismissione avviene nel termine di sessanta giorni secondo le procedure previste dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 lenti scelti dal Ministro del tesoro d'intesa con la società cedente sentite le competenti Commissioni parlamentari».

2.0.1

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. I consulenti di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 598, sono scelti dal Ministro del tesoro d'intesa con la società cedente ricorrendo ad apposita selezione con apposita procedura di evidenza pubblica».

2.0.2

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

BALDINI, D'ALÌ, PASTORE

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 27 MAGGIO 1997

143ª Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*
VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali Borroni.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(1831) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA. – *Modifica degli articoli 4, 5, 13 e 60 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia*

(2188) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **COLLINO e CALLEGARO.** – *Modifica alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante norme per l'autonomia legislativa della regione Friuli-Venezia Giulia in materia elettorale*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il senatore CAMBER propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, in attesa di un eventuale accordo tra le forze politiche in sede locale, riguardo alla normativa da adottare.

Il presidente VILLONE, relatore sui disegni di legge, non si oppone alla richiesta, auspicando tuttavia una conclusione tempestiva.

Il senatore SPERONI si dichiara perplesso su un eventuale rinvio connesso ad un accordo in sede locale, che potrebbe essere il risultato di maggioranze contingenti e avere un contenuto condizionante rispetto alla stessa autonomia regionale, nel cui pieno rispetto è stato invece elaborato il testo del relatore, condiviso dalla Commissione.

Il presidente VILLONE ritiene indiscutibile la soluzione già condivisa da parte della Commissione quanto alla revisione dello Statuto,

considerando ragionevole un breve rinvio esclusivamente in riferimento all'eventualità di una disciplina transitoria.

Consente il senatore CAMBER.

Anche i senatori ANDREOLLI e SPERONI si dichiarano favorevoli a un breve rinvio, nei limiti indicati dal Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione della amministrazione centrale (n. 100)

(Osservazioni alla 9ª Commissione: seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b 00, C01ª, 0002º)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 maggio.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO considera importante valutare il processo di riordino dell'attuale Dicastero nell'insieme degli interventi previsti dalla legge n. 59 del 1997, riguardo ai quali si potrebbe ipotizzare anche una successiva riagggregazione con le altre funzioni in materia di attività produttive. Osserva, quindi, che lo schema di decreto legislativo appare piuttosto generico proprio in riferimento al modello organizzativo prescelto, con una serie di rinvii ad altri e successivi adempimenti normativi. Al riguardo, ritiene opportuna una precisazione, da parte del Governo, soprattutto sull'entità della struttura centrale, in termini di numero dei dipartimenti e di quantità delle risorse residue. A suo avviso, le esigenze funzionali connesse al coordinamento con le politiche e le istituzioni comunitarie e alle necessità di raccordo con le competenze regionali, potrebbero giustificare l'istituzione di due dipartimenti. Occorre pertanto assicurare al provvedimento la necessaria efficacia per incidere sulle attuali strutture burocratiche, allo scopo principale di ridurre l'entità in corrispondenza al trasferimento di funzioni verso le regioni.

Concorda il senatore MAGGIORE, che ritiene prioritario risolvere i persistenti dubbi evocati dagli articoli 2 e 3, sia riguardo alla fisionomia organizzativa del futuro Dicastero, sia in riferimento agli ulteriori adempimenti normativi.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI rileva una sostanziale contraddizione tra lo schema di decreto legislativo e i principi ispiratori della legge n. 59 del 1997, fondati sulla riduzione radicale delle burocrazie centrali, piuttosto che su una nuova articolazione di quelle esistenti.

Il senatore SPERONI si dichiara contrario allo schema di decreto in esame, che a suo avviso avrebbe dovuto contenere una sola disposi-

zione, soppressiva del Ministero. Egli afferma che un nuovo cambiamento di denominazione, allo scopo di prevenire il *referendum* abrogativo, avrebbe un effetto analogo a quello della legge approvata nel 1993 per disattendere l'esito di un *referendum* già celebrato.

In ogni caso, infatti, dopo il *referendum* si potrebbe riformare il Ministero ai sensi della legge n. 59 del 1997, ovvero limitarsi a sopprimerlo in ossequio a una conforme volontà popolare. Sottolinea, infine, che l'articolo 117 della Costituzione contempla l'agricoltura come materia di competenza regionale.

Il senatore ANDREOLLI ritiene opportuno conservare una funzione amministrativa centrale in tema di agricoltura, presente anche nei maggiori stati federali. A suo avviso, lo schema di decreto è provvisto degli strumenti idonei per ridurre le funzioni statali nei limiti necessari, ma occorre valutare l'effettiva capacità di realizzare l'operazione che vi è prefigurata. Sarebbe opportuno, in tal senso, un preciso impegno da parte del Governo.

Il senatore GUERZONI annuncia che non parteciperà alla votazione, esprimendo una riserva di principio sullo schema di decreto in titolo.

Il senatore PARDINI sottolinea la necessità di conservare una funzione statale di controllo, che non sarebbe opportuno deferire alle regioni.

Su proposta del relatore VILLONE, si conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

IN SEDE REFERENTE

(1023) *BEDIN ed altri. – Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica*

(2152) *CUSIMANO ed altri. – Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica*

(2243) *MAZZUCA POGGIOLINI. – Riforma della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista*

(2253) *FOLLONI ed altri. – Nuove norme in materia di professione giornalistica e a tutela della corretta informazione*

(2296) *SERVELLO ed altri. – Riforma dell'ordinamento professionale dei giornalisti*

(2366) *SALVI ed altri. – Istituzione della carta di identità professionale dei giornalisti e del Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 maggio.

Il relatore PASSIGLI considera possibile una prossima conclusione dell'esame in Commissione, precisando che alcuni Gruppi parlamentari

mantengono una riserva sull'eventuale trattazione in sede deliberante, prevalentemente per obiezioni di merito riferite al testo da lui elaborato.

Si procede all'esame degli emendamenti, relativi al testo unificato proposto dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto del 14 maggio.

Il senatore BEDIN dà per illustrati gli emendamenti 1.3 e 1.4. Il relatore PASSIGLI considera preferibile collocare in altra sede normativa la specificazione proposta dal senatore Bedin con gli emendamenti 1.3 e 1.4. Il senatore BEDIN si dichiara disponibile in tal senso e ritira gli emendamenti 1.3 e 1.4, con la riserva di riferirli ad altre disposizioni del testo.

Il senatore SPERONI illustra l'emendamento 1.2, rivolto ad assicurare maggiore tutela in tema di rettifica.

Il relatore PASSIGLI osserva che le disposizioni contenute nell'emendamento sono già sostanzialmente comprese nell'articolo 2, comma 4. Il senatore SPERONI ritira quindi l'emendamento.

L'emendamento 1.1 è dichiarato decaduto in assenza del proponente.

La Commissione approva quindi l'articolo 1.

Il senatore FOLLONI illustra l'emendamento 2.1, precisando che gli altri emendamenti sottoscritti da lui e dal senatore Novi hanno il comune scopo di mantenere un ordine professionale per i giornalisti, in diffonità dal testo proposto dal relatore.

L'emendamento 2.9 è ritirato dal senatore BEDIN, che dà per illustrato l'emendamento 2.10.

Il relatore PASSIGLI si dichiara contrario all'emendamento 2.1 e agli altri emendamenti, di tenore analogo, sottoscritti dai senatori Folloni e Novi: in proposito, egli precisa che nel testo non sono escluse le funzioni e i compiti relativi all'ordinamento dell'attività giornalistica, ma se ne postula una regolamentazione autonoma, da parte degli iscritti all'albo.

Sull'emendamento 2.10, il presidente VILLONE dubita che il richiamo alla legge n.241 del 1990 sia pertinente al procedimento disciplinare, per il quale dovrebbe essere affermato piuttosto il principio del contraddittorio. Il senatore BEDIN precisa che vi sono molti casi in cui i giornalisti coinvolti in procedimenti disciplinari hanno richiesto senza successo la disponibilità di copia degli atti. Il relatore PASSIGLI consiglia preferibile una formulazione non riferita esclusivamente alla legge

n. 241 del 1990, ma fondata sulla normativa vigente in tema di trasparenza amministrativa e di contraddittorio.

Il senatore BEDIN accoglie tale indicazione e riformula di conseguenza l'emendamento (2.10 nuovo testo).

Il senatore DUVA illustra l'emendamento 2.8, al quale il RELATORE ritiene preferibile un riferimento generico al caso di mancato intervento. Il senatore DUVA modifica l'emendamento in conformità alle indicazioni del relatore.

Il senatore FOLLONI interviene nella discussione sugli emendamenti all'articolo 2, ritenendo indiscutibile per i giornalisti la libertà di costituirsi in ordine professionale, che considera come un diritto protetto dalla Costituzione. È opportuno, a suo avviso, valutare le proposte di riforma dell'ordine professionale, senza indulgere al tentativo di una modifica normativa solo apparente, tale però da negare il diritto anche per i giornalisti di esercitare la propria attività professionale nelle forme e nei limiti previsti dalla disciplina del relativo Ordine. Invita la Commissione, quindi, a riconsiderare la stessa impostazione del testo in esame e precisa che il suo Gruppo sarebbe disponibile anche a una trattazione in sede deliberante, ove venga meno l'ambiguità dianzi rilevata.

Il senatore SPERONI non ritiene fondato il riferimento a principi costituzionali quanto alla libertà di costituirsi in ordine professionale da parte di alcune categorie. D'altra parte, non sarebbe comunque sostenibile la legittimità di privilegi corporativi, soprattutto per l'accesso a determinate attività professionali. A suo avviso, il pregio del testo in esame è proprio nella prescrizione di requisiti all'accesso predeterminati dalla legge e non demandati alla specificazione di organismi corporativi. Alcuni degli emendamenti in esame, peraltro, sono rivolti proprio a mantenere l'attuale sistema di selezione per l'accesso, che risulta ormai anacronistico, anche per l'evoluzione tecnologica che ha modificato radicalmente l'attività giornalistica.

Il presidente VILLONE osserva che la presenza di un ordine professionale dei giornalisti è stata ritenuta compatibile, dalla Corte costituzionale, con il principio di libertà della manifestazione del pensiero. Nondimeno, la libertà di associazione, protetta dalla stessa Costituzione, non postula necessariamente il diritto di costituire ordini professionali, che si differenziano dalle associazioni perchè dispongono di poteri specifici.

Anche il relatore PASSIGLI nega la sussistenza di un diritto costituzionalmente protetto a costituirsi in ordine professionale e osserva che la libertà di associazione può dar luogo anche alla costituzione di un ordine professionale, in base alle scelte del legislatore. Si tratta, pertanto, di individuare una soluzione equilibrata che assicuri la tutela professionale e la libertà di espressione. Precisa, inoltre, che il testo da lui elabo-

rato corrisponde all'orientamento prevalente in seno al comitato ristretto e non dissimula alcuna finalità implicita.

Si procede alla votazione degli emendamenti all'articolo 2.

L'emendamento 2.1 è respinto dalla Commissione.

Sull'emendamento 2.6, il RELATORE esprime un parere contrario, mentre il senatore DUVA precisa che la proposta di modifica va considerata insieme all'emendamento 3.4. In proposito, il senatore SPERONI chiede chiarimenti sulla formulazione del comma 2, che a suo avviso determina conseguenze eccessive rispetto allo stesso scopo della disposizione. Il relatore PASSIGLI precisa che il principio affermato nel comma 2 non implica necessariamente la pubblicazione contestuale della fonte. Il presidente VILLONE ritiene non risolutiva la formulazione del comma 2 e considera preferibile una disposizione negativa, integrata dalle eccezioni ammesse. Il senatore DUVA invita a considerare la soluzione offerta dall'emendamento 3.4, coerente alle norme già vigenti in materia di segreto professionale. Il senatore MAGNALBÒ ritiene che il comma 2 possa essere chiarito nel senso di una prescrizione diretta alla mera disponibilità delle fonti, in caso di richiesta esplicita in tal senso. Il senatore PARDINI considera ambigua la formulazione normativa e paventa il rischio di prescrizioni non univoche, con margini interpretativi inerenti soprattutto sull'obbligo di rivelare le fonti; osserva, inoltre, che nell'attività giornalistica sono molto utili, e spesso necessarie, anche le fonti riservate. Il senatore FOLLONI distingue tra la necessità di una verifica rigorosa delle fonti, da ripristinare quale requisito sostanziale della stessa professione giornalistica, e la tutela della riservatezza, che in alcuni casi corrisponde anche all'interesse della pubblica opinione. Il senatore BONATESTA giudica contraddittoria la formulazione del comma 2, che afferma un principio, ma prevede eccezioni così ampie da rendere possibile la sua sostanziale disapplicazione. Il senatore BEDIN precisa che l'emendamento 2.9, da lui ritirato, aveva soprattutto lo scopo di chiarire la formulazione del comma 2; nel condividere la soluzione indicata dal senatore Duva con gli emendamenti 2.6 e 3.4, dichiara quindi di aggiungervi la propria firma. Il senatore PINGGERA prospetta una soluzione normativa fondata sul divieto di opporre la segretezza delle fonti, con alcune eccezioni espressamente indicate. Il senatore SPERONI reputa preferibile la disposizione contenuta nell'emendamento 3.4. Il relatore PASSIGLI auspica una riflessione ulteriore, dichiarandosi intanto d'accordo con la soluzione prospettata dal senatore Pinggera. Egli considera di particolare rilievo critico la questione sottesa al comma 2, trattandosi di conciliare l'interesse pubblico a un'informazione corretta e trasparente con le esigenze di una informazione completa. A suo avviso, l'emendamento 3.4 è fondato sulla logica del segreto professionale, che è pertinente piuttosto ai rapporti tra cliente e professionista che non alla ricerca dell'equilibrio dianzi evocato. Ritiene preferibile, pertanto, una disposizione fondata sul divieto di opporre la segretezza delle fonti, salvo che ciò sia necessario per la tutela di un interesse pub-

blico, per la natura fiduciaria del rapporto con la fonte o per la protezione di altri rilevanti interessi. Il senatore DUVA condivide la valutazione del relatore sull'esigenza di una riflessione ulteriore e precisa che l'articolo 200 del codice di procedura penale non riguarda solo il rapporto tra clienti e professionisti, ma si riferisce espressamente anche ai giornalisti. Il presidente VILLONE si dichiara perplesso sulla limitazione della prescrizione ai soli giornalisti in possesso di requisiti di tipo professionale, mentre la questione riguarda qualsiasi attività pubblicistica. L'emendamento viene quindi accantonato.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

144ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 21.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione della amministrazione centrale

(Osservazioni alla 9ª Commissione: seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b 00, C09ª, 0002°)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il senatore PINGGERA si sofferma sull'applicazione indistinta del decreto legislativo *in itinere* a tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano. Rileva, a tale riguardo, che negli statuti di autonomia speciale si prevedono particolari competenze in materia di agricoltura e nelle altre materie connesse, che non sono tenute in considerazione dalla normativa in esame: sottolinea, inoltre, che la specificità appena evocata è prevista da disposizioni di rango costituzionale e che qualsiasi modifica all'assetto vigente dovrebbe seguire, particolarmente per la provincia autonoma di Bolzano, il peculiare procedimento di concertazione attraverso un organi-

smo paritetico, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972. Egli si dichiara favorevole a un ulteriore trasferimento di competenze in materia di agricoltura e nelle materie connesse anche verso le province autonome, e particolarmente alla provincia di Bolzano, ma segnala il rischio di una modalità illegittima alla stregua delle richiamate disposizioni di rango costituzionale.

Il relatore VILLONE richiama l'attenzione sulla circostanza che alcune strutture amministrative competenti in materia di agricoltura, collocate attualmente a livello provinciale, potrebbero essere trasferite alle regioni, per effetto della normativa in esame, contraddicendo il principio di sussidiarietà, affermato dalla legge di delega.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il relatore VILLONE comunica che il Governo ha presentato due nuovi emendamenti, 10.0.9 e 10.0.10, volti ad inserire disposizioni aggiuntive dopo l'articolo 10, rispettivamente in materia di turni elettorali amministrativi e di impugnazione degli atti concernenti le operazioni elettorali. Annuncia, inoltre, di aver predisposto ulteriori emendamenti aggiuntivi (10.0.11, 10.0.12, 10.0.13, 10.0.14), concernenti gli emolumenti per i componenti dei vari organismi preposti alle operazioni elettorali, da trasmettere alla Commissione bilancio per il prescritto parere.

Il sottosegretario VIGNERI illustra l'emendamento 10.0.9, che ridefinisce il termine iniziale per il cosiddetto turno elettorale amministrativo di primavera, al fine di renderlo omogeneo a quello autunnale e di tener conto della concreta possibilità di convocare le elezioni nelle domeniche previste. Si tratta, in sostanza, di ripristinare la situazione precedente alla legge n. 43 del 1995, che aveva innovato in materia esclusivamente per motivi contingenti. Illustra, quindi, anche l'emendamento 10.0.10, che prevede la concentrazione delle impugnazioni in sede giurisdizionale per gli atti concernenti le operazioni elettorali esclusivamente in esito alle elezioni, contestualmente alla proclamazione degli eletti.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO si dichiara perplessa su quest'ultima proposta, paventando la possibilità di compromettere l'esito del voto, avendo invece determinato un affidamento sostanziale, da parte degli elettori, circa la legittimità dell'operazione.

Il sottosegretario VIGNERI precisa che in alcuni casi, a causa di

impugnazioni anche pretestuose, è stata disposta la sospensione delle operazioni elettorali, e il conseguente rinvio delle elezioni.

Il senatore LUBRANO DI RICCO richiama l'attenzione sulla circostanza che le impugnazioni di cui si tratta si riferiscono prevalentemente all'esclusione di liste elettorali: in tal caso, nel sistema vigente l'impugnazione è preventiva e la decisione consente di definire anticipatamente l'assetto completo della competizione. Viceversa, con l'innovazione proposta, molte liste rimarrebbero escluse dalla competizione elettorale, a volte ingiustificatamente, e l'esito del voto sarebbe sostanzialmente alterato.

Anche la senatrice BARBIERI esprime riserve sulla proposta di modifica avanzata dal Governo, sottolineandone l'effetto negativo per l'affidamento dell'elettorato sull'esito legittimo del risultato elettorale.

Il senatore PINGGERA prospetta l'opportunità di limitare l'impugnazione preventiva al solo caso dell'esclusione delle liste.

Il senatore VEDOVATO rileva la possibilità di ricorsi strumentali anche nella fase successiva alle operazioni elettorali, al fine di delegittimare l'esito del voto e indebolire sostanzialmente la rappresentanza.

Il relatore VILLONE osserva che il risultato delle elezioni comunque svolte potrebbe influenzare il successivo voto, una volta annullata l'elezione viziata. Rileva, quindi, la prevalenza di ragioni di perplessità sulla proposta di emendamento avanzata dal Governo.

Il sottosegretario VIGNERI, quindi, ritira l'emendamento 10.0.10.

Quanto all'emendamento 10.0.9 il relatore si dichiara favorevole, e la Commissione lo approva.

Il senatore LUBRANO DI RICCO, quindi, solleva la questione del meccanismo, previsto dalla legge n. 81 del 1993, che consente al candidato sindaco non eletto di essere nominato consigliere comunale, quando la lista cui è collegato ottenga una rappresentanza anche minima. Tale meccanismo determina una proliferazione artificiosa delle candidature, che in alcuni casi raggiunge dimensioni perfino grottesche. Il relatore VILLONE considera fondata la questione evocata dal senatore Lubrano di Ricco e si riserva di approfondirla, per presentare un eventuale emendamento. Il senatore GUERZONI richiama l'attenzione sulla finalità del meccanismo evocato dal senatore Lubrano di Ricco. Il sottosegretario VIGNERI ritiene che il problema sia determinato dalla dimensione minima della soglia di accesso alla rappresentanza in consiglio comunale, per il candidato sindaco non eletto. Secondo il senatore PINGGERA, la soluzione equilibrata dovrebbe essere fondata sulla quantità di voti ottenuti. Il RELATORE, quindi, si riserva di approfondire ulteriormente la questione.

Il relatore VILLONE prospetta quindi l'opportunità di stralciare l'articolo 11 dal disegno di legge, osservando che la questione delle aree metropolitane risente delle valutazioni in corso presso la Commissione parlamentare per le riforme costituzionali circa il destino degli enti intermedi. Il sottosegretario VIGNERI condivide la valutazione del relatore e rileva che il contesto in cui si inserisce la normativa proposta in tema di aree metropolitane è ancora in evoluzione; quanto alla possibilità di uno stralcio, richiama l'attenzione sulla possibile risposta a tale soluzione da parte della Camera dei deputati. Il senatore PARDINI sollecita un coordinamento, anche informale, con i Gruppi parlamentari della Camera dei deputati, per definire preventivamente la questione. Concorde il relatore VILLONE. Il senatore PINGGERA ritiene possibile avviare anche in tempi celeri un *iter* autonomo per una iniziativa legislativa sulle aree metropolitane. Il relatore VILLONE conferma il suo giudizio sulla inopportunità di elaborare una nuova normativa sulle aree metropolitane nell'attuale fase evolutiva. Il sottosegretario VIGNERI prospetta una soluzione flessibile, fondata sulle forme associative tra i comuni, che non alteri l'attuale assetto istituzionale, postulando tuttavia la concentrazione delle funzioni metropolitane nell'organismo associativo. Il relatore VILLONE, a tale riguardo, ricorda che alcune forze politiche propongono l'identificazione tra provincia e area metropolitana e considera irrisolvibile, allo stato, la divergenza di valutazioni che ne consegue. Il senatore LUBRANO DI RICCO ritiene opportuno valorizzare lo strumento delle unioni di comuni. Il sottosegretario VIGNERI, quindi, esprime il consenso del Governo all'eventuale stralcio dell'articolo 11. Nello stesso senso si pronunciano la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, che auspica comunque un autonomo percorso legislativo in materia, nonché i senatori LUBRANO DI RICCO e PINGGERA. Il relatore VILLONE rileva un consenso prevalente per lo stralcio dell'articolo 11 e si riserva di presentare un apposito emendamento, avendo nel frattempo acquisito in via informale l'orientamento dei Gruppi parlamentari presso la Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,15.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1023,
2152, 2243, 2253, 2296 e 2366**

Art. 1.

*Al comma 1, dopo la parola: «giornalistica», inserire la seguente:
«professionale».*

1.1

DUVA

1.3 (Identico all'em. 1.1)

BEDIN

*Al comma 2, dopo la parola: «giornalistica», inserire la seguente:
«professionale».*

1.4

BEDIN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il Presidente della Commissione di vigilanza di cui all'articolo 2 della presente legge, a livello regionale o interregionale, dispone in via d'urgenza che i direttori responsabili delle testate edite nella circoscrizione territoriale di detta Commissione, su richiesta della parte offesa, pubblicino la rettifica di cui all'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e all'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223 nei termini temporali e secondo le modalità previste dalle predette leggi. In caso di rifiuto motivato di provvedimento da parte del Presidente della Commissione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che ne sia ordinata la pubblicazione».

1.2

SPERONI

Art. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 6», con le seguenti: «stabilite dall'Ordine».

2.1

FOLLONI, NOVI

Sopprimere il comma 2.

2.6

DUVA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I giornalisti e gli editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, ed a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti ed editori, e la fiducia tra la stampa ed i lettori».

2.9

BEDIN

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli iscritti all'albo, che non osservano le norme previste dal codice deontologico, concernenti la correttezza dell'informazione, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio nazionale dell'Ordine».

2.2

FOLLONI, NOVI

Al comma 3, sostituire le parole: «in sede giurisdizionale» con le seguenti: «entro trenta giorni dalla notifica in sede giurisdizionale. Nei procedimenti disciplinari si osservano le norme di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241».

2.10

BEDIN

Al comma 3, dopo la parola: «giurisdizionale.», inserire il seguente periodo: « Nei procedimenti disciplinari si osservano le norme vigenti sulla trasparenza amministrativa e sul contraddittorio».

2.10 (Nuovo testo)

BEDIN

Al comma 3, dopo la parola: «giurisdizionale.», aggiungere le parole: «Nei procedimenti disciplinari si osservano le norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241».

2.7

DUVA

Al comma 4, sostituire le parole: «il Presidente della Commissione di vigilanza», con le seguenti: «il consiglio nazionale dell'Ordine».

2.5

FOLLONI, NOVI

Al comma 4, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 2 della presente legge».

2.3

FOLLONI, NOVI

Al comma 4, sopprimere le parole: «motivato di provvedimento».

2.8

DUVA

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «In caso di rifiuto motivato di provvedimento» con le parole: «In caso di mancato intervento».

2.8 (Nuovo testo)

DUVA

Al comma 4, sostituire le parole: «da parte del Presidente della Commissione», con le seguenti: «da parte del Presidente dell'Ordine».

2.4

FOLLONI, NOVI

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. È istituito l'ordine nazionale dei giornalisti per assicurare la libertà e l'autonomia della professione, garantire la formazione e la preparazione professionale nonché operare il controllo deontologico sull'attività giornalistica.

2. All'ordine nazionale dei giornalisti appartengono coloro che sono iscritti all'albo nazionale dei giornalisti.

3. Per l'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti è necessario:

- a) essere cittadino italiano;
- b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
- c) essere in possesso del diploma di laurea in giornalismo o della specializzazione *post laurea* in giornalismo conferita da una scuola riconosciuta dallo Stato;
- d) aver superato positivamente l'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio professionale».

3.3

FOLLONI, NOVI

Al comma 1, dopo la parola: «vigilanza» inserire le seguenti: «e il Giurì nazionale per la lealtà e la correttezza dell'informazione (di seguito "Giurì")».

3.7

BEDIN

Al comma 2, sostituire le parole: «Scienze dell'informazione ad indirizzo giornalistico» con le altre: «Scienze della comunicazione o in Relazioni pubbliche».

3.1

SPERONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'iscrizione è preceduta da un esame a carattere specificatamente professionale. I programmi degli esami sono determinati mediante regolamento emanato dal Garante. Con lo stesso regolamento vengono fissate anche le norme concernenti lo svolgimento degli esami e la nomina delle commissioni esaminatrici».

3.6

BEDIN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Accede altresì su domanda all'Albo chi abbia esercitato come attività prevalente la professione di giornalista per almeno cinque anni in uno o più paesi dell'Unione europea».

3.2

SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai detentori della carta d'identità di cui al comma precedente si applicano, in materia di segreto professionale, le disposizioni di cui all'articolo 200 del codice di procedura penale. Giornalisti ed editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di essere, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti ed editori e la fiducia tra l'informazione e la pubblica opinione».

3.4

DUVA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-ter. Ai detentori della Carta d'identità di cui al comma 3 si applicano, in materia di incompatibilità, le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge n. 303 del 1978 sulla regolamentazione dei servizi per le informazioni e la sicurezza».

3.5

DUVA

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di giornalista è unico in tutto il territorio della Repubblica e si svolge ogni anno in Roma. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami per la professione di giornalista ed ha facoltà di annullarli quando siano state accertate irregolarità».

4.2

FOLLONI, NOVI

Sopprimere le parole: «ed iscritto alla gestione separata dell'INPGI».

4.1

BONATESTA

Art. 5.

Al comma 1, sopprimere le parole: «per la radiodiffusione e l'editoria».

5.11

BEDIN

Al comma 1, sostituire le parole: «il Garante per la radiodiffusione e l'editoria assicura che vi siano», con la seguente: «sono».

5.4

FOLLONI, NOVI

Al comma 1, sostituire la parola: «assicura», con l'altra: «cura».

5.7

DUVA

Al comma 1, sostituire le parole: «tutti gli attuali giornalisti professionisti», con le seguenti: «tutti i giornalisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti nell'elenco professionisti dell'Ordine nazionale dei giornalisti».

5.8

DUVA

Al comma 1, sostituire la parola: «abbiano», con le seguenti: «, alla medesima data, hanno».

5.9

DUVA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nonchè i pubblicisti, collaboratori esterni che prestino attività continuativa e retribuita per una o più testate giornalistiche».

5.1

BONATESTA

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «ad esaurimento dell'albo».

5.3

BESOSTRI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

5.5

FOLLONI, NOVI

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «per la radiodiffusione e l'editoria».

5.12

BEDIN

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In deroga agli articoli 3 e 4 della presente legge, viene altresì rilasciata la Carta professionale dei giornalisti ai pubblicisti iscritti all'albo da almeno 25 anni e che dichiarino di aver svolto lavoro autonomo per almeno dieci anni, come attività principale, regolare e retribuita, anche presso periodici locali, provinciali e regionali».

5.2

BESOSTRI

Al comma 2, dopo le parole: «gli articoli 3», inserire le seguenti: «comma 3 ».

5.13

BEDIN

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A ciascun iscritto all'albo è rilasciato un documento di riconoscimento che costituisce titolo idoneo all'identificazione dell'iscritto».

5.6

FOLLONI, NOVI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La Commissione nazionale di vigilanza sull'Albo e le sue strutture regionali inoltre tengono ed aggiornano i seguenti elenchi:

a) l'elenco dei collaboratori di testate giornalistiche che non svolgono il lavoro giornalistico come attività principale;

b) gli elenchi di coloro che svolgono attività prevalente, di fotoreporter, di telecineoperatore, di addetto ai servizi di informazione telematica aperti al pubblico e di eventuali nuove figure professionali della comunicazione, nel caso che essi non siano in possesso della Carta;

c) l'elenco dei direttori delle pubblicazioni tecniche, scientifiche, commerciali e professionali».

5.10

DUVA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. La Commissione nazionale di vigilanza sull'Albo e le sue strutture regionali tengono ed aggiornano i seguenti elenchi:

a) l'elenco dei collaboratori di tesate giornalistiche che non svolgono il lavoro giornalistico come attività principale;

b) gli elenchi di coloro che svolgono attività prevalente di fotoreporter, di telecineoperatore, di addetto ai servizi di informazione tele-

matica aperti al pubblico e di eventuali nuove figure professionali della comunicazione, nel caso che essi non siano in possesso della Carta;

b) l'elenco dei direttori delle pubblicazioni tecniche, scientifiche, commerciali e professionali».

5.14

BEDIN

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.3

FOLLONI, NOVI

Al comma 1, sopprimere le parole: «per la radiodiffusione e l'editoria».

6.4

BEDIN

Al comma 1, sopprimere le parole: «in possesso della carta di identità professionale ai sensi del comma 1 dell'articolo 5».

6.2

BONATESTA

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

6.1

BONATESTA

Al comma 1, dopo la parola: «interregionale» inserire le seguenti: «nonchè lo Statuto del Giurì nazionale per la lealtà e la correttezza dell'informazione di seguito denominato Giurì.».

6.5

BEDIN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La Commissione nazionale di vigilanza ed il Giurì nazionale per la lealtà e la correttezza dell'informazione, nonché le loro strutture regionali o interregionali, decidono in via amministrativa in materia di iscrizione e di cancellazione dell'Albo ed in materia disciplinare».

6.6

BEDIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il Giurì, organizzato a livello regionale o interregionale, nei casi di violazione delle regole deontologiche, potrà comminare le seguenti sanzioni:

ammonimento;
censura;
sospensione da due a dodici mesi;
cancellazione dall'Albo con ritiro della Carta.

2. Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dalla struttura regionale del Giurì, la cui composizione può coincidere con quella della Commissione regionale o interregionale di vigilanza sull'Albo, o anche su richiesta del Garante, il quale si avvarrà anche delle segnalazioni dell'Autorità garante del mercato e della concorrenza per quanto riguarda la pubblicità ingannevole e occulta e di quelle del Garante per la protezione della riservatezza dei dati personali per ciò che concerne il rispetto del Codice deontologico di cui all'articolo 25 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 .

3. Il Giurì è l'organo titolare del potere disciplinare, individuato dall'articolo 115, secondo comma del codice di procedura penale, nei riguardi degli iscritti all'Albo che pubblicano notizie concernenti generalità ed immagine di testimoni, persone offese o danneggiate dal reato minori di età, ai sensi dell'articolo 114, capoverso 6, del medesimo codice.

4. Il pubblico deve essere comunque posto in grado di riconoscere, anche attraverso apposita indicazione grafica o mezzi ottici o acustici di evidente percezione, il lavoro giornalistico dal messaggio pubblicitario-promozionale. La pubblicità non deve fare ricorso nè visivamente nè oralmente a persone che presentano regolarmente i telegiornali e le rubriche di attualità».

6.0.1

BEDIN

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1

FOLLONI, NOVI

Al comma 1, dopo la parola: «iscritti», aggiungere le seguenti: «e con i diritti di segreteria».

7.2

DUVA

Al comma 1, dopo la parola: «iscritti», aggiungere le seguenti: «e con i diritti di segreteria. Alle spese di funzionamento del Giurì a livello nazionale, regionale o interregionale, provvede la Commissione di vigilanza sull'Albo».

7.4

BEDIN

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Se la persona offesa esercita l'azione civile di risarcimento del danno entro tre mesi dal giorno della diffusione della notizia, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa. La competenza per il giudizio di cui al comma 1 appartiene al pretore del luogo ove la notizia è stata diffusa, e il processo di cui al presente articolo si svolge secondo la procedura prevista dagli articoli da 413 e 430 del codice di procedura civile. L'onere della prova della veridicità della notizia è a carico di colui che l'ha diffusa. Se la notizia risulta vera, al ricorrente si applica l'articolo 96 del codice di procedura civile.

1-ter. Sono civilmente responsabili in solido con l'autore della notizia, il capo redattore, il caposervizio, il direttore responsabile, il proprietario e l'editore del giornale, telegiornale o radiogiornale che l'ha resa nota. Il risarcimento del danno è determinato in un massimo di lire cinquanta milioni o, nel maggior danno dimostrato, rivalutato in base all'indice ISTAT. Ove il processo non si possa definire in un'unica udienza, il pretore adito deve pronunciarsi fissando l'entità del risarcimento del danno, entro sessanta giorni dalla proposizione del ricorso».

7.3

SPERONI

Al comma 2, sostituire le parole: «L'Albo subentra» con le seguenti: «L'Albo e la Commissione subentrano».

7.5

BEDIN

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al personale dipendente si applica il Contratto nazionale di lavoro del comparto degli enti pubblici non economici».

7.6

BEDIN

Art. 8.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. Il consiglio dell'ordine nazionale dei giornalisti è composto da dieci professionisti iscritti all'albo nazionale dei giornalisti da almeno un anno, eletti da tutti gli iscritti all'albo nazionale dei giornalisti e dura in carica un triennio.

2. Il consiglio dell'ordine nazionale dei giornalisti elegge il presidente ed il segretario a maggioranza assoluta dei propri componenti.

3. Al consiglio dell'ordine nazionale dei giornalisti è demandata la redazione del codice deontologico del giornalista al fine di difendere il diritto di tutti i cittadini alla corretta informazione.

4. Il consiglio dell'ordine nazionale dei giornalisti esercita le funzioni relative al potere disciplinare, vigila sul decoro dei professionisti e provvede alla tenuta dell'albo nazionale dei giornalisti».

8.1

FOLLONI, NOVI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. Fino all'adozione degli Statuti e delle regole deontologiche, nonché all'elezione della Commissione nazionale di Vigilanza e del Giurì nazionale per la lealtà e la correttezza dell'informazione e delle relative strutture regionali o interregionali, restano in vigore gli organi e regole dell'attuale Ordine dei Giornalisti. Il Garante provvederà all'emanazione delle norme regolamentari entro il termine di 90 giorni dall'approvazione degli Statuti».

8.2

BEDIN

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1388**Art. 10.**

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

*(Modifiche alla legge 7 giugno 1991, n. 182,
e successive modificazioni, in materia di svolgimento
delle elezioni amministrative)*

1. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le parole: "tra il 15 aprile ed il 15 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 15 maggio ed il 15 giugno";

b) all'articolo 3, comma 1, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, la parola: "quarantacinquesimo" è sostituita dalla seguente: "cinquantacinquesimo".

2. All'articolo 18, primo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, la parola: "quaranta" è sostituita dalla seguente: "quarantacinque".

3. L'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è abrogato».

10.0.9

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-ter.

*(Disposizioni in materia di impugnative avverso
le operazioni elettorali per le elezioni amministrative)*

1. Il primo comma dell'articolo 83/11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

"Le operazioni per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi,

possono essere impugnate, a pena di inammissibilità, dopo la proclamazione degli eletti e solo unitamente a quest'ultimo atto. L'impugnativa può essere proposta da qualsiasi cittadino elettore del comune o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, con ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale che deve essere depositato nella segreteria entro il termine di giorni trenta dalla proclamazione degli eletti. Il presidente, con decreto in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato giudiziarmente a cura di chi lo ha proposto, alla parte che può avervi interesse, entro dieci giorni dalla data del provvedimento presidenziale”.

2. All'articolo 83/11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle operazioni per l'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale”».

10.0.10

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-quater.

(Adeguamento del gettone di presenza ai componenti della Commissione elettorale circondariale)

1. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

“Art. 24 – 1. A ciascun componente ed al segretario della Commissione elettorale circondariale è corrisposta, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza pari a L. 60.000, al netto delle ritenute di legge.

2. L'importo di cui al comma precedente è rivalutato, a partire dal mese di aprile dell'anno 2000, con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117”».

10.0.11

IL RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-quinquies.

(Adeguamento dell'onorario giornaliero ai componenti dell'adunanza dei presidenti di seggio ed ai componenti dell'ufficio centrale)

1. L'articolo 2 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 – 1. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, sempre che il comune abbia più di una sezione elettorale, è corrisposto

un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di L. 80.000 a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, nonché a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 71 del sopracitato testo unico n. 570, a titolo di retribuzione, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi.

2. Per l'elezione dei consigli circoscrizionali è corrisposto un onorario giornaliero, al loro delle ritenute di legge, di L. 80.000 a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori.

3. Ai presidenti dei predetti uffici centrali, di cui al primo ed al secondo comma, spetta un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di L. 140.000 e, se dovuto, il trattamento di missione previsto al precedente articolo 1.

4. Ai segretari degli uffici centrali è, inoltre, corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita».

10.0.12

IL RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-sexies.

(Onorario giornaliero per i componenti di organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali)

1. L'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituito dal seguente:

“Art. 3 – 1. A ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale centrale nazionale e degli uffici centrali circoscrizionali di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali regionali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dell'Ufficio elettorale nazionale, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali provinciali di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dell'ufficio centrale per il referendum e degli uffici provinciali per il referendum di cui agli articoli 12 e 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, degli uffici centrali circoscrizionali e degli uffici centrali regionali di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, nonché degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi è corrisposto un onorario giornaliero, al loro delle ritenute di legge, di L. 80.000.

2. Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica ri-

vestita ovvero, se estranei all'amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'amministrazione predetta.

3. Ai presidenti degli uffici elettorali di cui al primo comma, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al loro delle ritenute di legge, di L. 120.000 nonchè, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita».

10.0.13

IL RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-septies.

(Rivalutazione periodica dei compensi ai componenti di organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali)

1. Dopo l'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è inserito il seguente articolo:

“Art. 3-bis – 1. Gli importi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono rivalutati periodicamente con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117”».

10.0.14

IL RELATORE

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 27 MAGGIO 1997

133ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02ª, 0040ª)

Il presidente CIRAMI fa presente che il relatore Fassone ha rilevato l'esigenza di alcuni interventi a fini di coordinamento in merito al testo licenziato in sede referente dalla Commissione per il disegno di legge n. 1799 e ritiene necessario che la Commissione stessa si pronunci in merito. A questo scopo il disegno di legge n. 1799 verrà inserito all'ordine del giorno della seduta di domani pomeriggio.

La Commissione conviene.

Il presidente CIRAMI comunica altresì che, essendo tornate di attualità le problematiche relative all'astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria, il Governo ha segnalato l'opportunità che venga ripreso l'esame del disegno di legge n. 1268, che affronta tale problematica. Una decisione al riguardo, prosegue il Presidente, non potrà che essere assunta dall'Ufficio di Presidenza.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore VALENTINO, il sottosegretario MIRONE ricorda che il Governo sul disegno di legge n. 1268 aveva preferito attendere, per il prosieguo dell'esame, di aver acquisito dal Consiglio nazionale forense il contenuto della normativa che avrebbe dovuto essere definita in sede di autoregolamentazione da parte dello stesso Consiglio nazionale forense. Sottolinea – peraltro – che, dal mese di gennaio 1997 ad oggi, tale codice non gli è stato trasmesso.

Il senatore BUCCIERO esprime riserve sulla convocazione della Commissione per le 8,30 di domani e di dopodomani.

SUL RITARDO NEL DEPOSITO DELLE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA SULLA STRAGE DI CASALECCHIO DI RENO

(A007 000, C02^a, 0041^o)

La senatrice BONFIETTI ritiene opportuno richiamare l'attenzione della Commissione e del rappresentante del Governo sul mancato deposito delle motivazioni della sentenza sulla strage di Casalecchio di Reno e sul fatto che tale adempimento, che sarebbe dovuto avvenire il 22 aprile scorso, sarebbe stato determinato – secondo quanto dichiarato dal Presidente del tribunale di Bologna – dalla circostanza che il giudice relatore si sarebbe reso volontariamente irreperibile per un periodo di oltre quindici giorni per essere conseguentemente collocato a riposo d'ufficio. La senatrice ritiene che sia necessario fare chiarezza su tale aspetto e, in secondo luogo, sottolinea le perplessità sollevate dal ritardo nel deposito delle motivazioni di una sentenza che concerne una vicenda di estrema gravità e delicatezza. L'episodio a cui si è fatto riferimento intacca gravemente l'immagine della magistratura.

Il presidente CIRAMI rileva che il comportamento isolato di un magistrato non può e non deve investire l'immagine della magistratura nel suo complesso. Va comunque sottolineato che, in caso di impedimento del giudice relatore, la normativa vigente attribuisce al collegio tutti i poteri necessari per intervenire e garantire il pieno rispetto degli adempimenti processuali.

La senatrice BONFIETTI sottolinea inoltre come il mancato deposito delle motivazioni della sentenza determini un ritardo che può avere conseguenze negative, facilitando il decorso dei termini di prescrizione.

Il presidente CIRAMI, nel prendere atto di quanto dichiarato dalla senatrice Bonfietti e dell'iniziativa da ella intrapresa di informarne il ministro Flick, rileva che senza dubbio il Ministro di grazia e giustizia procederà a tutti gli accertamenti necessari in riferimento all'episodio in questione.

IN SEDE REFERENTE

(1800) Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai

(320) DE LUCA Michele. Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato

(401) PREIONI. Modifiche al Capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare

(840) DIANA Lino e COVIELLO. Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 22 maggio 1997.

Si prosegue con l'esame degli emendamenti, precedentemente accantonati, riferiti all'articolo 2 del disegno di legge n. 1800, assunto come testo base.

Il senatore PASTORE rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.12 e 2.21.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 2.12 e 2.21 sono posti ai voti ed approvati.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 2 come emendato.

Il relatore CENTARO illustra l'emendamento 2.0.1 che mira ad estendere l'applicabilità della procedura introdotta dall'articolo 2 del disegno di legge n. 1800 anche alle operazioni di vendita con incanto dei beni mobili iscritti nei pubblici registri. Il relatore evidenzia che l'impiego di tale procedura consentirà una maggiore tutela sia delle ragioni del debitore sia di quelle dei creditori.

Il senatore Antonino CARUSO chiede chiarimenti in merito al rapporto fra la disciplina che si intende introdurre con l'emendamento in votazione per i beni mobili iscritti nei pubblici registri e quanto previsto dal codice della navigazione specificamente per le navi e gli aeromobili.

Il relatore CENTARO fa presente che le disposizioni del codice della navigazione, in quanto norme speciali, rimarranno quelle applicabili alle operazioni di vendita con incanto di navi o aeromobili.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 2.0.1 è posto ai voti ed approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Per effetto della precedente votazione sull'emendamento 2.2, risultano preclusi gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.5.

Il relatore CENTARO illustra l'emendamento 3.3, che modifica l'articolo 3 del disegno di legge n. 1800 prevedendo la possibilità che le parti e gli interessati possano proporre reclamo sia contro i decreti eventualmente emessi dal giudice dell'esecuzione su richiesta del notaio delegato, sia avverso gli atti del notaio delegato e che sul reclamo provveda lo stesso giudice dell'esecuzione con ordinanza. Il relatore sottolinea altresì che l'emendamento 3.3 è, a sua volta, collegato all'emendamento 3.4, soppressivo del comma 2 dell'articolo 591-ter introdotto dall'articolo 3 del disegno di legge n. 1800.

Il senatore BERTONI osserva che l'approvazione degli emendamenti 3.3 e 3.4 determinerebbe una situazione anomala in quanto il re-

gime a cui determinati atti esecutivi sarebbero sottoposti risulterebbe diverso a seconda che si utilizzi la procedura attualmente vigente ovvero quella che intende introdurre il disegno di legge n. 1800.

Dopo interventi del senatore FASSONE e del relatore CENTARO, il presidente CIRAMI rileva come, anche nell'ipotesi in cui venisse soppresso il comma 2 dell'articolo 591-ter come introdotto dall'articolo 3 del disegno di legge n. 1800, l'articolo 617 del codice di procedura civile resterebbe comunque applicabile.

Dopo ulteriori interventi del relatore CENTARO e del senatore BERTONI, il sottosegretario MIRONE esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.3 e 3.4 osservando come essi appaiano in grado di consentire una riduzione dei tempi delle procedure esecutive. Inoltre, come osservato dal presidente CIRAMI, l'articolo 617 del codice di procedura civile resterebbe comunque applicabile.

In risposta ad una richiesta di chiarimenti del senatore FASSONE, il relatore CENTARO fa presente che, poichè il giudice decide con ordinanza sul reclamo presentato dalle parti o dagli interessati ai sensi del comma 1 dell'articolo 591-ter come introdotto dal disegno di legge n. 1800, tale decisione avviene conseguentemente con la garanzia del contraddittorio fra le parti.

Il senatore Antonino CARUSO manifesta quindi le proprie perplessità per il fatto che il reclamo previsto dal comma 1 del citato articolo 591-ter dovrà essere proposto davanti allo stesso giudice dell'esecuzione.

In risposta all'osservazione del senatore Antonino Caruso, intervengono il presidente CIRAMI, il relatore CENTARO e il senatore BERTONI il quale, in particolare, rileva come l'articolo 3 del disegno di legge n. 1800 introduca un meccanismo sostanzialmente simile a quello previsto dall'articolo 168 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Il senatore Bertoni osserva altresì che riterrebbe preferibile il mantenimento dell'articolo 3 del disegno di legge n. 1800 nel testo presentato dal Governo, ma che comunque, visto il parere favorevole del Governo sugli emendamenti 3.3 e 3.4, ritiene possibile anche assumere una posizione diversa.

Il relatore CENTARO modifica l'emendamento 3.3 riformulandolo nell'emendamento 3.3 (nuovo testo) e, pur osservando che l'articolo 617 del codice di procedura civile resterebbe applicabile in quanto norma di carattere generale, ritiene comunque opportuno modificare anche l'emendamento 3.4 riformulandolo nell'emendamento 3.4 (nuovo testo).

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 3.3 (nuovo testo).

Si passa all'esame dell'emendamento 3.4 (nuovo testo).

Dopo interventi del senatore CALLEGARO – che reitera le proprie perplessità sull’opportunità di inserire la norma in questione – e del presidente CIRAMI – che argomenta a favore dell’emendamento – la Commissione approva l’emendamento 3.4 (nuovo testo).

L’articolo 3 è poi approvato nel testo modificato.

Si passa all’esame dell’emendamento 3.0.1, che viene accolto in un testo riformulato dal relatore, 3.0.1 (nuovo testo).

Il presidente CIRAMI dichiara, quindi, preclusi gli emendamenti 4.2 e 4.3, in relazione alla decisione della Commissione di respingere l’emendamento 2.2.

Si passa all’esame dell’emendamento 4.1, che viene illustrato dal senatore Antonino CARUSO.

Chiede chiarimenti il senatore FASSONE, il quale rileva che il testo proposto potrebbe determinare incertezza nell’aggiudicatario in merito all’offerta da proporre, ritiene tale aspetto importante, considerato che l’ammontare del compenso dovuto al delegato alle operazioni inerenti alla vendita potrebbe raggiungere somme anche significative.

Il presidente CIRAMI, nel prendere atto dell’osservazione, ritiene che essa potrebbe essere risolta dall’articolo 4, come proposto dal disegno di legge.

Il senatore Antonino CARUSO precisa che i compensi e le spese sono comunque a carico dell’aggiudicatario.

Il senatore PASTORE ritiene che occorrerebbe maggiormente approfondire l’emendamento 4.1; considerato che gli oneri e i tributi della vendita forzata sono comunque a carico dell’aggiudicatario, ritiene che le altre spese continueranno a rimanere a carico della procedura e quindi del debitore. Per tale motivo – a suo avviso – è importante la disposizione recata dall’articolo 4 del provvedimento che con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, ogni triennio la misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto.

Segue un intervento del presidente CIRAMI che rileva come tale ultima disposizione sia quella veramente innovativa rispetto alla vigente procedura.

Il relatore CENTARO non condivide l’emendamento nella sua attuale redazione. Sarebbe tuttavia disponibile ad una sua riformulazione, se – in particolare – si potesse indicare una misura percentuale cui rapportare il compenso liquidato dal giudice dell’esecuzione.

A nome del Governo, il sottosegretario MIRONE esprime parere contrario sull'emendamento, poichè esso tende – in particolare – a trasferire costi sull'aggiudicatario essendo in tal modo suscettibile di determinare una corsa al ribasso delle offerte, danneggiando l'intera procedura.

Il senatore Antonino CARUSO sottolinea che l'emendamento da lui presentato nasce come una risposta dovuta alla filosofia cui si ispira il provvedimento in esame il quale, con un intervento del tutto innovativo, determina un aumento di spesa a carico del debitore.

Il presidente CIRAMI si richiama ai differenti usi locali in merito alla imputabilità delle spese: ritiene opportuno che le spese dovute al notaio siano pagate dall'aggiudicatario così come, per ogni altro atto d'acquisto, esse sono a carico dell'acquirente.

Il sottosegretario MIRONE chiede al senatore Caruso di chiarirgli se l'emendamento da lui presentato intenda ricomprendere nel compenso dovuto al delegato alle operazioni di vendita l'intera procedura di vendita.

Seguono su tale aspetto interventi del relatore CENTARO e dei senatori PELLICINI e CALLEGARO, in merito alla scansione degli atti connessi alla procedura di vendita immobiliare, per individuare quale sia la fase immediatamente precedente l'aggiudicazione del bene e in relazione alla quale il compenso dovrebbe essere posto a carico dell'aggiudicatario.

Il senatore Antonino CARUSO si dichiara, quindi, disponibile ad approfondire le questioni connesse al proprio emendamento e testè evocate dal dibattito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1800**Art. 2.**

Dopo il comma 3 dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, aggiungere il seguente:

«L'avviso deve inoltre contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'articolo 567, secondo comma, nonché le notizie di cui agli articoli 17 e 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'articolo 17, primo comma, ovvero all'articolo 40, secondo comma della citata legge n. 47 del 1985, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 17, quinto comma ed all'articolo 40, sesto comma della medesima legge n. 47».

2.12

PASTORE

Al sesto comma, primo periodo dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, dopo le parole: «al giudice dell'esecuzione il fascicolo» aggiungere le seguenti: «; al decreto deve essere allegato il certificato urbanistico di cui all'articolo 567, secondo comma che conserva validità per un anno dal suo rilascio o, in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo; nel decreto va pure fatta menzione della situazione urbanistica dell'immobile così come risulta dalla documentazione acquisita nel fascicolo processuale».

2.21

PASTORE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo l'articolo 534 del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

“Art. 534-bis. – Il pretore, con provvedimento di cui all'articolo 530, può, sentiti gli interessati, delegare a un notaio avente sede nel cir-

condario il compimento delle operazioni di vendita con incanto dei beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione, dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis».

2.0.1

CENTARO

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Ricorso al giudice dell'esecuzione*). 1. Dopo l'articolo 591-bis del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

“Art. 591-ter. - (*Ricorso al giudice dell'esecuzione*). – Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficoltà, il curatore può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Avverso gli atti del curatore è sempre proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617”».

3.1

MELONI, CALLEGARO

Al primo comma dell'articolo 591-ter del codice di procedura civile, come introdotto, sopprimere la parola: «notaio».

3.2

CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI, BATTAGLIA, VALENTINO

Al primo comma, secondo periodo, dell'articolo 591-ter del codice di procedura civile, dopo le parole: «Le parti e gli interessati possono proporre reclamo» inserire le seguenti: «avverso il predetto decreto nonchè avverso gli atti del notaio delegato».

3.3

CENTARO

Al primo comma, secondo periodo, dell'articolo 591-ter del codice di procedura civile, dopo le parole: «le parti e gli interessati possono proporre reclamo», inserire le seguenti: «avverso il predetto decreto nonchè avverso gli atti del notaio delegato» e sostituire altresì le parole: «al giudice dell'esecuzione» con le parole: «allo stesso giudice».

3.3 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sopprimere il secondo comma dell'articolo 591-ter del codice di procedura civile.

3.4

CENTARO

Sostituire il secondo comma dell'articolo 591-ter del codice di procedura civile con il seguente: «Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617».

3.4 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al secondo comma dell'articolo 591-ter del codice di procedura civile, come introdotto, sopprimere la parola: «notaio».

3.5

CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI, BATTAGLIA, VALENTINO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Dopo l'articolo 534-bis del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

“Art. 534-ter. Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficoltà il notaio delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del notaio con ricorso al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione”».

3.0.1

CENTARO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Dopo l'articolo 534-bis del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

“Art. 534-ter. Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficoltà il notaio delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati

possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del notaio con ricorso allo stesso giudice il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617"».

3.0.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 4.

All'articolo 179-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come introdotto, premettere il seguente comma:

«Il compenso dovuto al delegato alle operazioni inerenti la vendita dei beni immobili pignorati è liquidato dal giudice dell'esecuzione, il quale determina altresì quale parte dello stesso debba essere posta a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo».

4.1

CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI, BATTAGLIA, VALENTINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. Dopo l'articolo 179 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

“Art. 179-bis. - (*Delega ai curatori delle operazioni di vendita con incanto*). – Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita, ogni triennio, la misura dei compensi dovuti ai curatori per le operazioni di vendita con incanto dei beni immobili”».

4.2

MELONI, CALLEGARO

All'articolo 179-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come introdotto, sostituire le parole da: «per le» a: «immobili» con le seguenti: «, agli avvocati e ai dottori commercialisti per le operazioni loro delegate relative alla vendita dei beni immobili pignorati».

4.3

CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI, BATTAGLIA, VALENTINO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 27 MAGGIO 1997

59^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MIGONE*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Fassino.**La seduta inizia alle ore 15,15.***IN SEDE DELIBERANTE****(2256) Contributo italiano per le celebrazioni del 50° anniversario del Piano Marshall**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 20 maggio scorso.

Il presidente MIGONE, dopo aver dato conto del parere parzialmente contrario della 5^a Commissione sul comma 2 dell'articolo 3, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ricorda che nella scorsa seduta è stata effettuata la relazione ed è iniziata la discussione generale.

Il senatore JACCHIA premette che un evento dell'importanza della ricorrenza del cinquantenario del Piano Marshall è senz'altro da celebrare e ricordare per il rilievo che esso ha avuto nell'evoluzione della storia dell'Italia e quindi concorda con l'iniziativa del disegno di legge; osserva poi che lo stanziamento appare eccessivo considerato che non vi è indicato il modo in cui verrà speso: appare dubbia soprattutto la quota destinata ad un Comitato di cui non si conosce nè la funzione nè il programma, nel quale inoltre non è nemmeno prevista la partecipazione di membri del Parlamento.

Il senatore TABLADINI rileva che neanche Marshall stesso approverebbe questa spesa a favore di un Comitato senza qualifica e senza programma: il Gruppo parlamentare della Lega Nord è costretto a farsi portatore di una triste meraviglia di fronte a certe spese

che ledono gli interessi della classe lavoratrice proprio da parte di chi la governa.

Il senatore PIANETTA osserva che lo stanziamento va giustificato con concreti programmi e indicazioni su come svolgere la celebrazione di un evento indubbiamente importante che ha favorito l'ingresso dell'Italia nel mondo occidentale, potenziandone la rinascita economica alla fine della guerra. Al di là di manifestazioni quasi folcloristiche andrebbe piuttosto organizzato, anche in ambito parlamentare, un convegno serio che affronti l'analisi di questo periodo intercorso e dei rapporti fra Italia e Stati Uniti, con la partecipazione di personalità di livello internazionale.

Il senatore ANDREOTTI illustra il seguente ordine del giorno:

«La 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione),

mentre procede alla approvazione del disegno di legge per la promozione di iniziative celebrative del cinquantesimo anniversario del Piano Marshall e per la partecipazione al relativo programma americano,

invita il Governo a curare una pubblicazione riassuntiva degli effetti del Piano stesso sulla ricostruzione postbellica e sullo sviluppo economico-sociale dell'Italia».

0/2256/3^a/1

Sottolinea l'urgenza di assumere questa decisione, da tempo sollecitata, per contribuire alla trasformazione del Centro studi internazionali intitolato a George Marshall in una fondazione, la cui inaugurazione è prevista con grande solennità per il 1° giugno alla presenza di numerosi Capi di Stato, e per la quale l'Italia, che ha ricavato forse il maggior beneficio dal Piano, non avrà ancora fornito il proprio contributo. Poiché da varie parti sono state sollevate critiche al finanziamento del Comitato per le celebrazioni in Italia, propone di incorporare questo aspetto da quello della partecipazione internazionale.

Il senatore BASINI si dichiara a favore dell'approvazione di questo disegno di legge volto a celebrare il profondo significato del Piano Marshall che, pur non investendo in Italia una quantità assai elevata di danaro, ebbe comunque un altissimo impatto morale e politico nella ricostruzione del paese. Si compiace che la sinistra oggi al Governo riproponga esattamente quanto detto dalla destra in questi cinquant'anni e invita tutti alla coerenza prevedendo le conseguenti spese necessarie: infatti, sembra quasi un pretesto attaccare una cifra così risibile di fronte alla montagna di miliardi del debito pubblico dello Stato italiano. Ritiene che il contributo debba essere dato proprio per dimostrare l'utilità che il Piano Marshall ha avuto e altresì per rivitalizzare un simbolo di appartenenza ai valori occidentali e alla stessa nazione.

Il senatore RUSSO SPENA, in conformità con quanto dichiarato dal Gruppo di Rifondazione comunista presso la Commissione bilancio, dichiara di astenersi sul voto di questa celebrazione del tutto superficiale, vedendo in essa ancora una volta l'incapacità di affrontare e di approfondire un tema così interessante come il ruolo keynesiano del Piano Marshall per l'Europa. Proprio perchè oggi si parla di altri «Piani Marshall» da applicare in varie parti del mondo, invocandone il carattere di modello integrato di sostegno sociale ed economico a zone in crisi, occorre chiarire e approfondire il significato di simili operazioni politiche senza rifugiarsi in manifestazioni demagogiche ed ultronee.

Il senatore VERTONE GRIMALDI, basandosi su una visione differente del Piano Marshall, esempio classico della ricostruzione di un'area mediante creazione di un mercato adatto a promuovere i consumi, concorda con la necessità di approfondire il dibattito per evitare altri esperimenti come quello condotto dal Piano Mansholt, che finì invece per distruggere l'agricoltura mediterranea salvando solo il reddito degli agricoltori. Se da un lato si dichiara favorevole a questa celebrazione per l'aspetto simbolico ed emotivo di una certa utilità, si dichiara peraltro sconcertato per la somma stanziata, che sembra piuttosto celebrare i celebratori; chiede pertanto un programma dettagliato delle manifestazioni, condizionando ad esso il voto sul provvedimento.

Il presidente MIGONE dichiara chiusa la discussione generale.

Replica quindi ai senatori intervenuti nel dibattito, ribadendo la grande importanza storica del Piano Marshall, che peraltro non sfuggì neppure alla sinistra italiana, se è vero che il segretario generale della CGIL Di Vittorio assunse una posizione favorevole all'iniziativa degli Stati Uniti, dissociandosi così dalla posizione nettamente contraria del Partito comunista italiano.

Fa poi osservare al senatore Corrao che l'esigenza di promuovere borse di studio sul Piano Marshall è già soddisfatta, sia pure indirettamente, tramite il contributo al *George Marshall International Center*, che finanzia ricerche nel campo dei rapporti tra Stati Uniti e l'Europa.

Ritiene pertanto che non sia il caso di modificare l'articolo 4, recante il predetto contributo e un altro, di minore entità, all'Accademia italiana di studi avanzati, presso la *Columbia University*, che è sicuramente la più prestigiosa istituzione di studi italiani negli Stati Uniti. Per il resto, sarebbe opportuno riformulare l'ultimo periodo dell'articolo 1, al fine di specificare meglio le categorie tra le quali dovrebbero essere scelti i membri del Comitato nonchè di inserire anche esponenti del mondo del lavoro, fermo restando il numero complessivo di nove membri, che ne fa un organismo non pletorico, a differenza di quello istituito per celebrare il 50 anniversario delle Nazioni Unite.

Si dichiara poi favorevole all'ordine del giorno del senatore Andreotti, proponendo di sostituire la parola «curare» con l'altra «promuovere», e invita il Governo ed i Gruppi parlamentari a esprimersi circa la congruità dello stanziamento di 500 milioni di lire, che è stata messa in discussione da più parti.

Il sottosegretario FASSINO concorda con il Presidente nell'attribuire un significato politico – e non meramente celebrativo – alle manifestazioni per il 50 anniversario del Piano Marshall, che cade nel momento in cui sono in discussione decisioni importanti circa il futuro della NATO e dell'Unione europea.

Per quanto riguarda l'entità dello stanziamento previsto all'articolo 3, osserva che 500 milioni di lire non costituiscono una spesa rilevante per qualificate manifestazioni a carattere internazionale; fornisce quindi alla Presidenza un elenco recante iniziative da proporre al Comitato, perchè venga distribuito ai membri della Commissione.

Il senatore JACCHIA ritiene che le indicazioni del rappresentante del Governo siano troppo vaghe per poter valutare la congruità di un fondo di 500 milioni di lire. In particolare, osserva che sono da condividere convegni sugli aspetti politici ed economici del Piano Marshall, da tenersi in Italia, mentre la partecipazione di studiosi o di uomini politici italiani a iniziative all'estero, non tassativamente indicate, desta non poche perplessità.

Il presidente MIGONE fa presente che la Commissione non può certo sostituirsi al Comitato organizzatore delle manifestazioni nè può pretendere che, prima dell'istituzione di tale Comitato, vi sia un elenco tassativo delle iniziative. La Commissione, in questa sede, deve approvare norme che disciplinino la composizione e le finalità del Comitato, valutando altresì la congruità della spesa economica complessiva.

Il senatore TABLADINI dichiara di essere contrario all'istituzione del Comitato e al relativo stanziamento di 500 milioni di lire.

Il senatore PIANETTA, rilevato il carattere estremamente generico della relazione tecnica allegata al disegno di legge, ritiene che la Commissione non abbia elementi sufficienti per poter valutare la congruità dello stanziamento.

Il senatore BASINI, nel ricordare il suo comprovato orientamento antistatalista, osserva che l'organizzazione delle manifestazioni per un evento come il Piano Marshall è un compito tipico dello Stato: sarebbe perciò un fuor d'opera volersi sostituire al Governo o al Comitato che esso nominerà. In casi come questi è opportuno riconoscere al potere esecutivo un minimo di discrezionalità.

Il senatore ANDREOTTI ribadisce che l'Italia ha già perso troppo tempo nel dotarsi dello strumento legislativo necessario per poter partecipare alla commemorazione del Piano Marshall. Ritiene perciò di estrema urgenza approvare l'articolo 4, che reca il contributo alla trasformazione del *George Marshall International Center* in fondazione, lasciando poi al Governo la scelta della via da seguire per promuovere eventualmente ulteriori iniziative.

Il presidente MIGONE prende atto della proposta del senatore Andreotti e fa presente che, in alternativa, la Commissione potrebbe ridurre l'entità dello stanziamento di cui all'articolo 3 – a tal riguardo propone che sia abbassato da 500 a 300 milioni di lire – escludere che tale stanziamento possa servire anche ad erogare emolumenti ai membri del Comitato, riformulare la disposizione sulla composizione del Comitato stesso e sopprimere la deroga alle norme di contabilità dello Stato. Chiede pertanto al rappresentante del Governo e ai Gruppi parlamentari di esprimersi sulle due opzioni prospettate.

Il sottosegretario FASSINO ritiene che la riduzione dello stanziamento proposta dal Presidente sia eccessiva.

Il senatore BASINI propende per l'approvazione delle modifiche suggerite dal Presidente, mentre i senatori JACCHIA, PIANETTA e RUSSO SPENA si dichiarano favorevoli alla proposta del senatore Andreotti.

Il presidente MIGONE prende atto dell'orientamento prevalente nella Commissione e invita il rappresentante del Governo a esprimersi sull'ordine del giorno del senatore Andreotti, che il proponente ha modificato come segue:

«La 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

invita il Governo a promuovere una pubblicazione riassuntiva degli effetti del Piano Marshall sulla ricostruzione postbellica e sullo sviluppo economico-sociale dell'Italia».

0/2256/3^a/1

Il sottosegretario FASSINO accoglie l'ordine del giorno.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli articoli. Con distinte votazioni la Commissione non approva gli articoli 1, 2 e 3.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 4.1, volto a sopprimere le parole «e ai fini».

È poi approvato l'articolo 4 nel testo emendato.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 5.1, volto a sostituire la cifra «770 milioni» con l'altra «270 milioni».

È poi approvato l'articolo 5 nel testo emendato.

Successivamente la Commissione approva l'articolo 6 e il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche precedentemente apportate.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2256

Art. 4.

Al comma 1 sopprimere le parole: «e ai fini».

4.1

IL RELATORE

Art. 5.

Al comma 1 sostituire le parole: «770 milioni» con le altre «270 milioni».

5.1

IL RELATORE

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 27 MAGGIO 1997

64ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il bilancio e la programmazione economica Sales e per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 11,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(R030 000, C05ª, 0003ª)

Il presidente COVIELLO, constatata l'assenza del numero legale prescritto per l'esame, in sede deliberante, del disegno di legge n. 2418, e apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 11,50.

65ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Intervengono il Presidente della SVIMEZ Annesi, accompagnato dal Vicepresidente Novacco e dal direttore generale Cafiero.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C05ª, 0006ª)

Il presidente COVIELLO avverte che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla funzionalità, sull'efficacia e sul coordinamento dei diversi strumenti delle politiche pubbliche delle aree depresse:

Audizione dei Rappresentanti della SVIMEZ
(R048 000, C05ª, 0001ª)

Dopo una breve introduzione del Presidente COVIELLO, ha la parola l'avvocato ANNESI, il quale ricorda che a suo tempo la SVIMEZ ebbe a denunciare la degenerazione del modello dell'intervento straordinario. Sottolinea peraltro che un sistema di interventi coerentemente finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati dovrebbe riprendere alcune caratteristiche dell'intervento straordinario. In particolare, occorrerebbe una maggiore certezza della dotazione finanziaria disponibile, anche allo scopo dell'individuazione di programmi pluriennali. Occorrerebbe poi una maggiore diversificazione degli strumenti amministrativi e procedurali, che consentirebbe di impostare alcuni interventi intersettoriali. Dopo aver rilevato che l'iniziale configurazione dell'intervento ordinario nelle aree depresse non corrispondeva a nessuna di tali caratteristiche e risultava pertanto inadeguata, evidenzia che negli ultimi tre anni alcuni interventi normativi hanno operato dei miglioramenti. Resta in ogni caso indispensabile integrare ulteriormente il sistema dell'intervento ordinario. Tra i più recenti interventi normativi, segnala la positiva istituzione di un'apposita società per la gestione dei sistemi idrici, che ricalca alcune caratteristiche dell'intervento straordinario. Sottolinea quindi la portata innovativa della disciplina degli istituti della programmazione negoziata introdotta con il provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1997. Appare inoltre positiva la diversificazione procedimentale stabilita in sede di conversione del decreto legge n. 67 del 1997. Conclude sottolineando che gli istituti della programmazione negoziata dovrebbero essere strutturati in modo da risultare effettivamente precettivi per i vari operatori coinvolti.

Ha quindi la parola il dottor CAFIERO, il quale sottolinea che l'abolizione dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno e l'inizio dell'operatività del nuovo sistema di intervento ordinario nelle aree de-

presse ha determinato un aumento degli squilibri territoriali del nostro Paese, come dimostrano i dati disaggregati per aree della crescita del prodotto interno lordo, dell'andamento del tasso di disoccupazione e della produttività. Sottolinea inoltre che il previsto allargamento dell'Unione europea verso i paesi orientali potrebbe determinare un'ulteriore penalizzazione per il Mezzogiorno d'Italia, che potrebbe essere escluso, almeno in parte, dagli interventi dei fondi strutturali diretti all'obiettivo 1. Ricorda quindi che gli stanziamenti per interventi delle aree depresse ammontano a circa 10.000 miliardi di lire per il 1997. Si tratta di un ingente volume di risorse, in relazione al quale si pone il problema dell'accumularsi di residui passivi e quindi della sistematica incapacità delle amministrazioni di utilizzare gli stanziamenti di competenza. Un indizio significativo della carente progettualità degli enti locali è fornito dai dati relativi all'utilizzo del Fondo rotativo per la progettualità istituito presso la Cassa depositi e prestiti. Il ricorso a tali anticipazioni è risultato infatti assai modesto. Soffermandosi quindi sugli incentivi finanziari alle imprese, esprime un giudizio positivo sulle agevolazioni di cui alla legge n. 488 del 1992, la cui estensione a tutte le aree depresse del Paese non può però non attenuare l'effetto riequilibratore tra Centro-Nord e Sud che tali misure dovrebbero avere. Scarsa operatività hanno dimostrato invece gli interventi del Fondo di garanzia di cui alla legge n. 341 del 1995. Si sofferma quindi sulla materia della promozione e dei servizi alle imprese, sottolineando che in essa opera una molteplicità di enti a rilevanza pubblica, nati in tempi diversi, in risposta ad esigenze e obiettivi differenziati, con modalità operative e dotazione di risorse finanziarie non omogenee. In proposito, sottolinea l'esigenza di un riordino che conferisca coerenza ed efficienza al sistema. Con riguardo infine al sistema delle infrastrutture, ricorda che l'incremento della dotazione infrastrutturale nel Mezzogiorno è in gran parte affidato agli interventi previsti dal Quadro comunitario di sostegno 1994-1999. Purtroppo l'utilizzo di tali risorse, soprattutto per i programmi regionali, è assai scarso, per cui si pone l'esigenza di prevedere procedure a carattere speciale.

Interviene quindi il senatore VIVIANI, il quale segnala che il processo di integrazione europea e l'ingresso nell'Unione di altri Paesi potrà determinare un incentivo ad affrontare i problemi del Mezzogiorno d'Italia in maniera innovativa. Segnala quindi il pericolo di un'eccessiva frammentarietà degli interventi nelle aree depresse, in assenza di un disegno strategico complessivo. Ritiene infine che l'accentuazione del divario tra le diverse aree del Paese non sia dipesa dall'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse situate nel Centro-Nord.

Il senatore GUBERT sottolinea che l'intervento consistente in finanziamenti di iniziative su domanda finisce per premiare le aree più organizzate invece che le zone svantaggiate. Occorrerebbe pertanto una maggiore territorializzazione delle risorse finanziarie disponibili e l'impostazione di una nuova strategia, al di là della mera messa a disposizione delle risorse stesse. Si sofferma infine sui problemi di sviluppo delle aree montane, segnalando l'esigenza dell'indivi-

duazione di idonee risorse all'interno del Fondo per lo sviluppo delle aree depresse.

Il senatore AMORENA esprime perplessità sui dati relativi all'incidenza del prelievo tributario sul prodotto interno lordo nelle varie regioni, che sarebbero stati ricavati in alcuni studi della SVIMEZ. Esprime quindi l'esigenza che le politiche di intervento nelle aree depresse siano basate su provvedimenti a favore delle piccole e medie aziende e delle imprese individuali anziché, come è avvenuto finora, a favore delle grandi imprese. Segnala infine l'opportunità di un maggiore coordinamento delle strutture amministrative preposte all'intervento nelle aree depresse con gli istituti di credito e le camere di commercio che operano nel settore delle agevolazioni alle attività produttive.

Il dottor CAFIERO ritiene che la realizzazione dell'Unione monetaria europea proporrà indubbi vantaggi per il complesso dell'economia del Continente, ma non è affatto automatico che tali benefici si riproducano in tutte le aree regionali; per questo, occorre attivare in modo più intenso specifiche politiche territoriali, tenendo conto delle diverse situazioni esistenti.

Quanto agli interventi a favore delle aree depresse del Centro-Nord, è dell'avviso che essi debbano essere qualitativamente diversi da quelli destinati al Mezzogiorno, in considerazione del fatto che quelle aree sono di limitata estensione e sono collocate all'interno di territori ad elevato sviluppo.

Ribadisce, quindi, che sarebbe opportuno intensificare la disponibilità di servizi reali e di interventi promozionali a favore delle aree depresse.

Dopo aver sottolineato come negli anni recenti le situazioni di disagio e di malessere socio-economico si siano manifestate soprattutto nelle grandi aree urbane del Sud e in misura minore nelle aree rurali o montane, si sofferma sul contenuto del documento della SVIMEZ a cui si è riferito il senatore Amorena nel suo intervento. Precisa che in tale testo si mette in evidenza come le imposte dirette producano un effetto di traslazione sui consumatori che finisce per incidere anche sui cittadini del Mezzogiorno e che l'imposizione indiretta ha di per sé una natura regressiva, dato che colpisce maggiormente i redditi minori. Nel documento, quindi, non si nega in alcun modo che vi sia un trasferimento di risorse dal Nord al Sud del Paese, ma si analizza la situazione esistente, sottolineando i fattori oggettivi che determinano, ad esempio, il maggior numero di pensioni di anzianità erogate nelle regioni settentrionali, senza formulare giudizi critici su tale stato di cose.

Il presidente COVIELLO ricorda che nel corso della audizione dei rappresentanti del CNEL, svoltasi la scorsa settimana, il presidente De Rita ha sottolineato l'esigenza di compiere una scelta tra l'utilizzazione di strumenti di intervento nelle aree depresse di carattere più centralistico e quella di attivare con preferenza interventi di natura locale.

Il dottor NOVACCO è dell'avviso che una graduazione degli interventi pubblici basata sulla natura e sulle funzioni che ad essi vuole essere affidata sia indispensabile per razionalizzare l'insieme degli strumenti attualmente disponibili.

Esiste, più in generale, il problema di conciliare le esigenze di carattere locale con quella di disporre di un sistema decisionale più efficiente.

Di fronte ad una situazione di diffusa preoccupazione derivante dai dati non confortanti sull'occupazione e sul divario crescente tra Nord e Sud, sono stati attivati molti strumenti di intervento e sono state moltiplicate le sedi di consultazione, proprio per favorire la partecipazione dei soggetti locali. Sarebbe opportuno, a suo giudizio, puntare ora con maggiore determinazione alla individuazione di procedure decisionali che siano in grado di produrre effettivi risultati.

Il senatore MUNGARI si sofferma in modo particolare sulla situazione della provincia di Crotone, evidenziando come si sia registrato in questa realtà un preoccupante processo di deindustrializzazione determinato – e ciò appare estremamente grave – dalle scelte di politica industriale compiute principalmente dall'ENI, senza che esse fossero giustificate da motivazioni finanziarie o produttive.

Dopo aver ricordato che in sede di conversione del decreto-legge sulle aree depresse era stato approvato un emendamento che prevedeva l'erogazione di finanziamenti a favore di stabilimenti industriali di quell'area ed aver sottolineato che tale decisione parlamentare non ha ancora trovato attuazione, precisa che nella provincia di Crotone si è venuta determinando una situazione di crisi occupazionale senza precedenti, che potrebbe essere ulteriormente aggravata dalla crisi in atto presso lo stabilimento della Pertusola Sud. Auspica che le trattative in corso con riferimento al futuro di tale azienda si concludano in modo positivo.

Il senatore BATTAGLIA ritiene che debba essere superata la logica degli interventi «tampone», che non affrontano in modo efficace il problema ormai drammatico della disoccupazione nel Mezzogiorno. In caso contrario, si potrà forse anche ottenere il risultato di far sì che l'Italia partecipi sin dalla fase iniziale all'Unione monetaria europea, ma, nella sostanza, ciò riguarderà solo una parte del Paese, dato che le regioni meridionali saranno escluse dai benefici che da ciò potrebbero derivare.

Il senatore DE MARTINO Guido prende atto dell'analisi compiuta dalla SVIMEZ in ordine all'incremento del divario tra Nord e Sud che si è registrato negli ultimi cinque anni. Si chiede se il rilevante intervento normativo che è stato attivato per far fronte a tale situazione sia in condizione di avviare una inversione di tendenza o se, invece, non si debba compiere un ulteriore approfondimento nell'analisi dei problemi in considerazione di una valutazione di non idoneità degli strumenti fin qui previsti.

Il senatore FERRANTE osserva che la questione fondamentale da risolvere per avviare uno sviluppo duraturo delle aree depresse resta sempre quella di creare nuove imprese e soprattutto una nuova leva di imprenditori. Negli ultimi anni sono stati istituiti molti organismi finalizzati a realizzare tale obiettivo, ma i risultati tardano a venire e sarebbe opportuno analizzare ulteriormente e in modo più approfondito le cause che determinano il mancato successo delle iniziative avviate. Una valutazione specifica occorrerebbe effettuare inoltre sulle modalità più idonee di gestione dei nuovi strumenti di programmazione negoziata.

L'avvocato ANNESI esprime il convincimento che l'insieme degli strumenti a disposizione delle politiche pubbliche per l'intervento nelle aree depresse sia ancora non idoneo, per le motivazioni illustrate nella sua introduzione, a far fronte alle esigenze dettate dalla situazione in atto. Occorre, però, essere consapevoli che tali strumenti rappresentano soltanto un elemento della risposta che lo Stato ed, in genere, le pubbliche amministrazioni debbono poter fornire. Serve infatti una coerente politica generale nella quale gli strumenti operativi possano utilmente iscriversi.

Il presidente COVIELLO ringrazia i rappresentanti della SVIMEZ per gli elementi conoscitivi e di valutazione che hanno fornito alla Commissione e li congeda.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C05^a, 0007^a)

Il presidente COVIELLO avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2418, già fissato per le ore 17 di oggi, è differito alle ore 12 di domani mercoledì 28 maggio.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,40.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 27 MAGGIO 1997

103^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BISCARDI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Soliani e per i beni culturali e ambientali Bordon.

La seduta inizia alle ore 13,25.

IN SEDE REFERENTE

(1823) Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

(1084) BRIENZA: Modifiche al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, in tema di esami di maturità

(1988) LORENZI ed altri: Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione del disegno di legge n. 1823. Proposta di assorbimento dei disegni di legge nn. 1084 e 1988)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 maggio scorso, nella quale – ricorda il PRESIDENTE – era iniziato l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del testo predisposto dal Comitato ristretto per il disegno di legge n. 1823, pubblicati in allegato al resoconto della seduta dello stesso 22 maggio.

Il senatore BRIGNONE rinuncia ad illustrare i subemendamenti 7.10/1 e 7.10/2, da lui presentati all'emendamento sostitutivo dell'articolo 7 predisposto dalla relatrice.

I senatori BEVILACQUA e MARRI dichiarano di sottoscrivere i suddetti subemendamenti.

La relatrice PAGANO presenta un nuovo testo dell'emendamento 7.10, volto a recepire le osservazioni formulate nel corso dell'ultima seduta sulla stesura originaria dell'emendamento.

Il senatore BEVILACQUA manifesta apprezzamento per le modifiche apportate dalla relatrice.

Il senatore BRIGNONE esprime compiacimento per il recepimento nell'emendamento 7.10 (nuovo testo) del subemendamento 7.10/1, che conseguentemente ritira. Mantiene invece il 7.10/2, riferendolo al nuovo testo, dal momento che esso a suo giudizio riveste una specificità sulla quale chiama la Commissione ad esprimersi.

Il subemendamento 7.10/2 è quindi posto ai voti e respinto.

Previo dichiarazione di astensione del senatore BEVILACQUA (motivata dal mancato accoglimento del subemendamento 7.10/2), la Commissione approva invece l'emendamento 7.10 (nuovo testo), interamente sostitutivo dell'articolo 7, con conseguente preclusione di tutti gli altri emendamenti riferiti al medesimo articolo.

Si passa all'articolo 8.

Il senatore RONCONI dà per illustrato l'emendamento 8.1 che, previo parere contrario della RELATRICE e del sottosegretario SOLIANI, è posto ai voti e respinto.

La Commissione accoglie invece l'articolo 8 nel testo predisposto dal Comitato ristretto.

Si passa all'articolo 9.

La RELATRICE illustra l'emendamento 9.1, volto a modificare la clausola di copertura finanziaria del provvedimento in coerenza con quanto accolto dalla Commissione in sede di articolo 4 sulla composizione delle commissioni d'esame.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie sia l'emendamento 9.1 che l'articolo 9, come modificato.

Si passa al voto sul conferimento alla relatrice Pagano del mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1823, con le modifiche accolte dalla Commissione, con conseguente assorbimento dei disegni di legge nn. 1084 e 1988.

Il senatore BRIGNONE, in considerazione delle modifiche apportate al testo predisposto dal Comitato ristretto che in parte hanno recepito alcune istanze presentate dalla sua parte politica ma in parte hanno peggiorato l'intesa raggiunta in sede ristretta, preannuncia l'astensione del Gruppo Lega Nord – Per la Padania indipendente. Lamenta altresì che la scuola privata sia ancora fortemente penalizzata ed esprime rammarico per la mancata accentuazione della clausola di sbarramento tra prove scritte e prove orali.

Il senatore RONCONI, a nome del Gruppo Federazione Cristiano Democratica – CDU, preannuncia voto contrario dal momento che, a suo giudizio, non solo sarebbe stato meglio esaminare prioritariamente il provvedimento di revisione dei cicli scolastici, ma il disegno di legge in esame non garantisce comunque una sostanziale parità tra istituzioni scolastiche statali e non statali, come invece suggerito in numerose proposte emendative da lui presentate.

Il senatore BEVILACQUA, premesso di condividere la necessità di provvedere con urgenza alla riforma degli esami di Stato, lamenta che essi non siano stati inseriti nella più organica riforma dei cicli formativi. Non solo, ma il provvedimento in esame anticipa anche – a suo giudizio del tutto inopportuno – la disciplina del rapporto tra scuola statale e scuola non statale, che dovrà invece essere oggetto di autonoma discussione non appena inizierà l'esame dei relativi disegni di legge, già da tempo all'ordine del giorno della Commissione. Egli dà comunque atto alla Commissione di avere accolto alcune proposte emendative presentate dalla sua parte politica al fine di migliorare il testo approvato dal Comitato ristretto. Preannuncia conseguentemente l'astensione del Gruppo Alleanza Nazionale.

Il senatore RESCAGLIO ritiene che il provvedimento in esame rappresenti un significativo passo avanti rispetto al definitivo riconoscimento della parità tra scuola statale e non statale. Dichiara pertanto che il Gruppo Partito Popolare Italiano voterà a favore del disegno di legge.

Anche il senatore MELE, a nome del Gruppo Sinistra Democratica – L'Ulivo, preannuncia voto favorevole in considerazione del proficuo ed approfondito lavoro svolto dalla Commissione.

Il senatore BERGONZI, dopo aver lamentato che la Commissione non abbia posticipato sufficientemente l'inizio dei propri lavori onde consentirgli di parteciparvi fin dall'inizio, nonostante avesse comunicato le ragioni del proprio ritardo, preannuncia il voto favorevole del Gruppo Rifondazione Comunista – Progressisti, motivato sostanzialmente dalla modifica accolta dalla Commissione sulla composizione delle commissioni d'esame. Egli rivendica infatti alla fermezza della sua parte politica sulla esigenza di prevedere una presenza maggioritaria di membri esterni nelle commissioni giudicatrici (esigenza peraltro condivisa anche da altre forze politiche), il risultato di aver impedito un esame autoreferenziale, nonché il rischio di una sostanziale disomogeneità di valutazioni finali sul territorio nazionale.

Egli esprime tuttavia rammarico per altre modifiche apportate dalla Commissione che, se pure comportano miglioramenti rispetto alla situazione attuale, rappresentano comunque peggioramenti rispetto al testo del Comitato ristretto: in particolare, egli dichiara di non condividere la modifica relativa ai requisiti delle istituzioni scolastiche private ai fini dell'ammissione dei loro alunni agli esami di Stato, per le quali in sede

ristretta si era assai più opportunamente convenuto di prevedere la completezza del corso di studi; critica altresì che la competenza ad elaborare la terza prova scritta sia stata mantenuta in capo alle singole istituzioni scolastiche, sia pure a partire dalla definitiva realizzazione dell'autonomia scolastica e, pertanto, dopo una fase transitoria in cui tale competenza sarà attribuita alla Amministrazione centrale; giudica negativamente l'estensione della possibilità di sostenere gli esami di idoneità anche presso le istituzioni private, sia pure non per più anni consecutivi; infine, esprime l'auspicio che in una successiva fase di esame sia soppressa la previsione di uno sbarramento tra prova scritta e prova orale.

Conclude ribadendo che il provvedimento in esame non deve rappresentare una premessa del disegno di legge sulla parità tra scuola statale e non statale, nell'ambito del cui esame potranno eventualmente essere apportati correzioni ed aggiustamenti alla nuova disciplina degli esami di Stato.

Il PRESIDENTE replica brevemente al senatore Bergonzi che, proprio per corrispondere alle esigenze da lui segnalate, la Commissione ha comunque iniziato i suoi lavori con un consistente ritardo e che peraltro la Presidenza non aveva ritenuto possibile accogliere una richiesta del senatore Brienza di posticipare l'inizio dei lavori fino alle ore 14.

La RELATRICE ringrazia quindi la Commissione per il lavoro svolto, che ha consentito l'elaborazione di un testo a suo giudizio assai equilibrato e corrispondente alle esigenze della scuola. Esprime altresì compiacimento per lo sforzo unitario che ha caratterizzato l'andamento dei lavori, cogliendo l'obiettivo di evitare ogni intento punitivo ai danni delle istituzioni scolastiche private. Ella sottopone quindi alla riflessione della Commissione l'opportunità di chiedere successivamente alla Presidenza del Senato il trasferimento del provvedimento alla sede deliberante ovvero, forse più opportunamente, a quella redigente. Tale ultima sede consentirebbe infatti da un lato il rispetto del lavoro svolto dalla Commissione sui contenuti della riforma e, dall'altro, la piena espressione delle rispettive posizioni politiche con la pubblicità propria dei lavori dell'Assemblea.

Anche il sottosegretario SOLIANI esprime compiacimento per il proficuo lavoro svolto che, a suo giudizio, rappresenta un passo significativo sulla via delle più ampie riforme di cui il sistema scolastico italiano ha bisogno, sia per la qualità delle soluzioni adottate che per la natura positiva del dialogo politico instauratosi.

La Commissione infine – ferma restando la possibilità di una successiva deliberazione in ordine alla richiesta di trasferimento alla sede deliberante o redigente – conferisce alla relatrice Pagano il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1823, con le modifiche accolte, proponendo nel contempo l'assorbimento dei disegni di legge n. 1084 e n. 1988.

La seduta, sospesa alle ore 14, è ripresa alle ore 15,15.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 1997-1999 (n. 89)**

(Parere al Ministro per i beni culturali e ambientali, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534. Esame e rinvio)

(R139 b 00, C07^a, 0009^o)

Il relatore MONTICONE illustra lo schema di decreto in titolo, sottolineando che si tratta della prima applicazione dei nuovi criteri di ripartizione stabiliti dalla legge n. 534 del 1996, approvata dal Parlamento al fine di evitare gli squilibri determinatisi in applicazione della normativa previgente. In particolare, ricorda il relatore, la legge n. 534 impone nuovi e assai più rigorosi requisiti (quali una notevole consistenza del patrimonio librario e archivistico, una consistente attività di servizio al pubblico e di ricerca, la produzione di pubblicazioni e, per quanto riguarda gli aspetti economici, il possesso di altre fonti di finanziamento) ai fini dell'accesso al contributo pubblico.

Dopo essersi soffermato sulle procedure che hanno condotto alla elaborazione della tabella sottoposta ora all'esame parlamentare ai fini dell'espressione di un parere che, senza limitarsi ad una generica valutazione formale, deve a suo giudizio entrare invece nel merito delle scelte culturali che sottendono lo schema di riparto, il relatore sottolinea che la dotazione complessiva per il triennio 1997-1999 è inferiore di oltre 4 miliardi alla precedente. Egli fornisce quindi alcune cifre emerse da una analisi dettagliata della ripartizione proposta dal Governo: le istituzioni ammesse a fruire del contributo statale sono in totale 128 (62 in meno rispetto alla tabella precedente), di cui 11 non presenti nella tabella precedente; solo il 3 per cento circa del contributo totale è destinato alle 11 nuove immissioni; per 24 enti il contributo rimane invariato rispetto alla precedente tabella, mentre 42 enti subiscono una diminuzione media del 17 per cento e 51 enti subiscono un aumento medio del 33 per cento; il contributo minimo è pari a 50 milioni, mentre quello più alto è pari a 860 milioni; il contributo medio è invece pari a 142,5 milioni; infine, il 40 per cento circa del contributo è erogato a favore di soli 17 enti, per un contributo medio di oltre 400 milioni, mentre gli altri 111 enti ricevono un contributo medio inferiore ai 100 milioni.

Una prima considerazione di metodo, prosegue il relatore, riguarda peraltro la ristrettezza dei tempi che il Ministero ha concesso per la presentazione delle domande, impedendo di fatto a molti degli enti richiedenti di raccogliere o completare la prescritta documentazione. Una seconda considerazione, sempre di carattere metodologico, riguarda poi la composizione del comitato di settore competente ad esprimersi sulla proposta di ripartizione: a tale proposito, lo stesso ministro Veltroni, in una lettera alla Presidenza del Senato, ha osservato che alcuni componenti del comitato risultano direttamente o indirettamente legati ad istituzioni beneficiarie dei contributi. Si tratta, a giudizio del relatore, di una anomalia che, al di là della indiscutibile

personale correttezza dei singoli membri del comitato, deve comunque essere eliminata.

Egli osserva poi che il numero degli enti culturali richiedenti il finanziamento statale è assai elevato, addirittura pari a circa 300 istituzioni culturali. Se ciò fosse sintomo di vivacità culturale, si tratterebbe evidentemente di un fenomeno apprezzabile; purtroppo però, vi è il rischio che ciò sia al contrario sintomo di una parcellizzazione delle iniziative culturali che appare del tutto inopportuno alimentare. Lo stesso Ministero ha tentato di evitare i finanziamenti «a pioggia», prevedendo un contributo minimo pari a 50 milioni. Egli ritiene tuttavia necessario andare anche oltre, promuovendo un numero di istituzioni culturali ancora più ridotto al fine di sostenere solo quegli enti che davvero meritino lo sforzo finanziario dell'intera collettività nazionale. In questo senso, il Parlamento deve svolgere un ruolo attivo, contribuendo alla realizzazione di norme che rappresentino anche precisi indirizzi culturali per il Paese.

Il relatore suggerisce pertanto che la Commissione proponga alcune modifiche di natura metodologica alla tabella, segnalando nel contempo i casi che richiedono una diversa valutazione.

In primo luogo, egli ritiene indispensabile ribadire il principio per cui gli enti culturali beneficiari del contributo devono dimostrare di avere anche altra solida base finanziaria, come impone l'articolo 6, comma 3, della legge n. 534. Inoltre, a suo giudizio occorrerebbe dedicare una maggiore attenzione alla ripartizione territoriale, evitando che vi siano regioni o città privilegiate rispetto ad altre. Ancora, sarebbe consigliabile un maggior equilibrio fra i settori dei beni culturali, per articolazione storica, tematica e specialistica. Infine, occorrerebbe stimolare l'attività di quegli enti realmente essenziali allo sviluppo della cultura e della ricerca del Paese, eventualmente riducendo il numero dei nuovi accessi o l'entità dei contributi ai minori.

Per quanto riguarda le situazioni particolari, il relatore osserva anzitutto che alcune delle esclusioni rispetto alla tabella precedente non risultano sufficientemente motivate e sono invece di sicuro danno alla cultura nazionale, come ad esempio il caso della Fondazione per i beni culturali ebraici in Italia. Tra le nuove 11 inclusioni, che comportano tutte il contributo minimo di 50 milioni ciascuna, compaiono invece, prosegue, istituzioni di portata modesta e poco rilevanti per il profilo culturale del Paese. Un paio di casi ricadrebbero inoltre, a suo giudizio, nel caso di esclusione previsto dalla legge per istituzioni vigilate da amministrazioni statali diverse dal Ministero per i beni culturali e ambientali. Tra i casi di riduzioni del contributo, ci sono poi esempi di evidente sottovalutazione di istituzioni assai benemerite, quali l'Associazione Don Giuseppe De Luca, la Fondazione Pietro Nenni (che, se oggi gode di una valutazione diversa rispetto al passato sul piano politico, non deve tuttavia pagarne le conseguenze sul piano culturale), l'Istituto italiano per la storia antica e l'Istituto per la storia del Risorgimento italiano (che pure rappresenta il custode delle memorie dell'indipendenza ed unità nazionali). Anche i casi di finanziamenti confermati o di poco aumentati prestano d'altronde il fianco, prosegue il relatore, a qualche critica perchè dimostrano una scarsa considerazione per istituti di grande

rilievo quali l'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia e l'Istituto dell'Enciclopedia Treccani. Su tale ultimo caso il relatore si sofferma in particolare richiamando lo stato di crisi in cui versa l'Istituto, che è stato tra l'altro oggetto di una interrogazione da lui stesso presentata al Governo oltre due mesi fa, cui non è stata tuttavia ancora data risposta. In questi due mesi la crisi della Treccani si è peraltro aggravata, anche per le scelte di alcuni esponenti del consiglio di amministrazione e le polemiche dimissioni di un vice presidente. Il relatore si dichiara altresì stupito per il fatto che responsabili di banche nazionali mostrino intolleranza verso chi, in questo periodo, ha perorato la causa della Treccani e minaccino ora di privarla della partecipazione azionaria dei loro istituti di credito.

Conclusivamente, il relatore ritiene che la tabella in esame non raggiunga adeguatamente gli scopi assegnatili dalla legge. Propone pertanto che la Commissione rinvi al Ministero la tabella per un riesame ed una opportuna modificazione; in subordine, propone di esprimere un parere favorevole con precise condizioni, affinché gli istituti meritevoli di finanziamento e già inseriti in maniera soddisfacente nella tabella possano usufruire quanto prima del contributo e nel contempo il Ministero sia impegnato a provvedere in altro modo (per esempio con i contributi annuali) per sanare i casi di palese ingiustizia o inadeguatezza, tanto fra gli inclusi quanto fra gli esclusi.

Sull'ordine dei lavori intervengono quindi il presidente BISCARDI, i senatori MARRI (che propone di sospendere l'esame dello schema di decreto in titolo per passare a quello del decreto-legge sulla tutela del patrimonio culturale), MANIERI (a giudizio della quale l'esame della tabella potrebbe essere concluso celermente, aderendo alla proposta di rinvio al Ministero avanzata dal relatore), MELE e BERGONZI (entrambi favorevoli al rinvio dell'esame della tabella), MASULLO (che invita la Commissione ad esprimersi tra l'alternativa di deliberare fin d'ora il rinvio della tabella al Ministero ovvero la sospensione del suo esame ed il conseguente rinvio ad altra seduta), nonché il relatore MONTICONE (a giudizio del quale sarebbe più opportuno un rinvio dell'esame, al fine di consentire una maggiore riflessione sugli spunti da lui offerti nella relazione).

In considerazione degli orientamenti emersi, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto in titolo alla seduta già convocata per domani alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2409) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, recante interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale

(409) RECCIA: Norme a tutela del patrimonio librario

(656) BUCCIERO ed altri: Norme a tutela del patrimonio librario

(Esame congiunto dei disegni di legge nn. 409 e 656 e loro congiunzione con il disegno di legge n. 2409. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2409. Rinvio del seguito dell'esame congiunto per i disegni di legge nn. 2409, 409 e 656)

Riprende l'esame, sospeso – per quanto riguarda il disegno di legge n. 2409 – nella seduta del 21 maggio scorso.

La relatrice MANIERI riferisce congiuntamente sui disegni di legge nn.409 e 656, di contenuto sostanzialmente uguale, che affrontano un aspetto della protezione del patrimonio culturale italiano non specificamente trattato nel decreto-legge. In particolare, ella segnala che il disegno di legge n. 656 trae origine da una indagine condotta in Italia nel 1994 – unica finora nel suo genere – sui furti nelle biblioteche, dalla quale era emersa la gravità di tale fenomeno e la conseguente necessità di adottare strumenti di protezione. Conseguentemente l'articolo 1 reca la definizione di sistema antitaccheggio per biblioteche; l'articolo 2 impone alle biblioteche statali di dotarsi di tali sistemi e inventariare periodicamente il proprio patrimonio; gli articoli 3 e 4 sono dedicati, rispettivamente, alle biblioteche universitarie e a quelle civiche e comunali, mentre l'articolo 5 reca una agevolazione fiscale per i privati. In conclusione, propone che l'esame dei due disegni di legge prosegua congiuntamente a quello del disegno di legge n. 2409.

Senza discussione conviene la Commissione.

Sui tre disegni di legge si apre quindi un'unica discussione generale.

Il senatore BUCCIERO ricorda che con l'atto Senato n. 656 egli ha ripresentato un proprio testo della precedente legislatura, che ha tratto origine dalla necessità di assicurare protezione al patrimonio bibliografico nazionale. Dall'indagine ricordata testè dalla relatrice, infatti, è emerso come molte biblioteche non siano dotate di sistemi di protezione, nè addirittura di un inventario del proprio patrimonio librario. Una proiezione su scala nazionale dei dati raccolti nell'indagine porta a stimare in circa 100.000 i libri sottratti annualmente alle biblioteche, con un danno gravissimo e — quando coinvolga libri non più in commercio - irrimediabile. Da qui la necessità di promuovere l'adozione di sistemi antitaccheggio, ad imitazione di quanto è stato effettuato con proficui risultati in Gran Bretagna. Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti al testo del decreto-legge, volti ad integrarlo con norme che recepiscono la sostanza della sua proposta di legge.

Il presidente BISCARDI propone allora di fissare a domani alle ore 13 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2409, da assumere quale testo base.

Senza discussione la Commissione conviene.

Riprende il dibattito, con un breve intervento del senatore MONTICONE, il quale giudica inopportuno l'uso del termine «antitaccheggio» in un testo legislativo.

Il presidente BISCARDI si riserva di verificare se il termine sia stato già utilizzato in testi legislativi.

Concluso il dibattito, replica il sottosegretario BORDON il quale, ricordato che il decreto-legge n. 117 affronta il problema complessivo della sicurezza del patrimonio culturale nazionale, ringrazia i presentatori dei disegni di legge abbinati che hanno approfondito un problema specifico. Si sofferma quindi sulla Carta del rischio già menzionata dalla relatrice, ricordando che a tale strumento è stato assegnato l'ambizioso obiettivo di un monitoraggio su tutto il patrimonio culturale nazionale alla luce dei fattori di rischio gravanti su di esso. L'obiettivo ideale, perseguito attraverso la realizzazione della Carta, è quello di spostare l'accento dagli interventi di restauro straordinari alla manutenzione ordinaria programmata. Certo, il raggiungimento di tale obiettivo richiederebbe anche un incremento di molti ordini di grandezza delle risorse attualmente assegnate dallo Stato ai restauri, oggi pari a 360 miliardi, cioè a poco più di un decimillesimo del PIL. Il Sottosegretario prosegue comunicando che entro il mese di giugno sarà presentata la prima parte della Carta del rischio, consistente in una completa mappatura di tutto il territorio nazionale, esaminato con riferimento a 40 fattori di rischio. A ciò si aggiungono 1000 schede di monumenti esaminati individualmente. Si tratta dunque di uno strumento prezioso per la programmazione dell'attività dell'amministrazione dei beni culturali. Infine segnala che le norme del decreto-legge autorizzanti la accensione di mutui da parte dei sovrintendenti consentiranno l'afflusso al settore di somme valutabili intorno ai 160-200 miliardi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*ANTICIPAZIONE DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
(R029 000, C07*, 0012*)*

Il presidente BISCARDI avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già prevista per giovedì 29 maggio alle ore 15, è anticipata a domani, mercoledì 28 maggio, alle ore 14,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

**EMENDAMENTI AL TESTO PREDISPOSTO
DAL COMITATO RISTRETTO PER IL
DISEGNO DI LEGGE N. 1823**

Art. 7.

All'emendamento 7.10, lettera a), sopprimere le parole: «può sempre presentarsi agli esami di idoneità in scuole statali;».

7.10/1

BRIGNONE, BRIENZA

All'emendamento 7.10, lettera b), dopo le parole: «esami di idoneità» inserire le seguenti: «alla classe II, III, IV».

7.10/2

BRIGNONE, BRIENZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7 (Disposizioni per garantire la regolarità del corso di studi)

1. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione, gli esami di idoneità alle varie classi dei corsi di studio sono soggetti alla seguente disciplina:

a) il candidato privatista può sempre presentarsi agli esami di idoneità in scuole statali; nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute può presentarsi solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione da lui posseduto, anche se di diverso ordine o tipo;

b) negli istituti legalmente riconosciuti e pareggiati non possono essere accolte domande di ammissione ad esami di idoneità in numero maggiore di quello degli alunni che possono essere inseriti, a seguito degli esami medesimi, nelle classi già funzionanti, nel limite del rapporto massimo alunni-classe previsto per le scuole statali».

7.10

PAGANO, *relatrice*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7 (Esami di idoneità nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute) 1. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'art. 33, quarto comma, della Costituzione, gli esami di ido-

neità alle varie classi dei corsi di studio nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute sono soggetti alla seguente disciplina:

a) nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute il candidato privatista può presentarsi agli esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione da lui posseduto, anche se di diverso ordine o tipo;

b) nelle scuole di cui alla lettera a) non possono essere accolte domande di ammissione ad esami di idoneità in numero maggiore di quello degli alunni che possono essere inseriti, a seguito degli esami medesimi, nelle classi già funzionanti, nel limite del rapporto massimo alunni-classe previsto per le scuole statali».

7.10 (Nuovo testo)

PAGANO, *relatrice*

Art. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: «l'articolo 361, commi 1, 2 e 3» con le seguenti: «l'articolo 361, comma 3».

8.1

RONCONI

Art. 9.

Consequentemente all'emendamento 4.30, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 33 miliardi a decorrere dal 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione».

9.1

PAGANO, *relatrice*

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 27 MAGGIO 1997

80ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PALUMBO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro pubblici Mattioli e per l'industria, il commercio e l'artigianato Carpi.

La seduta inizia alle ore 16,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario MATTIOLI, rispondendo all'interrogazione 3-00427, premesso che il presentatore senatore De Carolis, chiede notizie sulla riqualificazione delle aree industriali dismesse nel comune di Porto Empedocle, riferisce che la direzione generale del coordinamento territoriale del Ministero dei lavori pubblici ha fatto presente che non risulta pervenuta alcuna richiesta da parte del comune di Porto Empedocle per interventi di riqualificazione urbana, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 179 del 1992. Anche il Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Agrigento, per il tramite del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha riferito che nulla risulta agli atti del Consorzio stesso in merito all'inserimento dell'area nei programmi di riqualificazione urbana del comune di Porto Empedocle.

Per quanto concerne l'utilizzazione di fondi CER per la riqualificazione urbana delle aree industriali dismesse, il comitato per l'edilizia residenziale, in riferimento alla nota del sindaco di Porto Empedocle del 6 novembre 1996, ha ribadito che la normativa vigente non consente di impiegare i fondi CER per la realizzazione di tali programmi. Presso il CER esiste la disponibilità di lire 200 miliardi di cui all'articolo 2, comma 62, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per l'assegnazione della suddetta somma è in corso di definizione uno specifico bando di gara, con partecipazione aperta a tutti i comuni, per la realizzazione

di interventi sperimentali nel settore dell'edilizia residenziale sovvenzionata da includere nell'ambito dei programmi di recupero urbano denominati «contratti di quartiere», ai quali anche il comune di Porto Empedocle potrà partecipare presentando apposita richiesta.

Il Sottosegretario coglie l'occasione per richiamare l'attenzione sull'importanza dell'iniziativa dei «contratti di quartiere» avviata dal Ministero dei lavori pubblici. Ricorda, al riguardo, che i 200 miliardi stanziati dalla legge finanziaria sono destinati alla riqualificazione urbana; trattandosi di fondi di provenienza ex-Gescal, con detta iniziativa – a carattere fortemente innovativo – il Governo intende onorare anche la finalizzazione sociale di detti fondi, conformemente, fra l'altro, ad un indirizzo in tal senso manifestato dalla Corte costituzionale.

Il senatore DE CAROLIS, nel dichiararsi soddisfatto della risposta fornita dal Governo, ricorda come l'area di Porto Empedocle rappresenti uno dei territori più belli della Sicilia, deturpato a seguito della localizzazione di stabilimenti della Montedison poi dismessi. Egli si farà parte attiva perchè una quota dei fondi recentemente stanziati possano essere destinati al recupero di tali siti, che costituiscono un importante patrimonio nazionale.

IN SEDE REFERENTE

(83) CARPI e DE LUCA Michele. – Norme sul sistema di certificazione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il presidente PALUMBO ricorda come sul disegno di legge in titolo, dopo la relazione da lui svolta nella seduta del 31 luglio, debba tenersi la discussione generale. Preliminarmente ad essa, però, pervengono una serie di sollecitazioni per l'approfondimento delle tematiche di un provvedimento che – seppure già esaminato e approvato all'unanimità nella scorsa legislatura – presenta elementi di complessità e sta suscitando un vivo interesse. Propone quindi che vengano programmate una serie di audizioni informali nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, iniziando già dalla prossima settimana: potranno essere sentiti gli enti di normazione, gli organismi di accreditamento, nonché il direttore generale per la politica industriale della Commissione dell'Unione europea per una adeguata disamina dei profili comunitari.

Interviene quindi il sottosegretario CARPI, rilevando come gli organismi di accreditamento operino in Italia in regime di monopolio: tali organismi e quelli di certificazione non hanno quindi alcun interesse ad un accelerazione dell'*iter* del provvedimento. Nel programmare le audizioni – per il calendario delle quali il Parlamento è assolutamente sovrano – egli suggerisce comunque che venga sentita anche la Confindustria, in quanto soggetto maggiormente interessato a che

l'Italia si doti di uno strumento di cui – unico fra i paesi europei – è tuttora sprovvisto.

Dopo un breve dibattito in cui intervengono i senatori TRAVAGLIA, ASCIUTTI, CAZZARO, LARIZZA, il presidente PALUMBO e il sottosegretario CARPI, la Commissione conviene di procedere nel senso indicato dal Presidente iniziando le audizioni già dalla prossima settimana ed estendendo tale fase conoscitiva alle organizzazioni delle imprese di più piccole dimensioni, al CISQ, ad alcuni organismi di ricerca (CNR ed ENEA), all'Unioncamere e ai rappresentanti delle cooperative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 27 MAGGIO 1997

122^a Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(800) BATTAFARANO ed altri: Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS

(1363) BONATESTA ed altri: Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 18 marzo 1997.

In apertura di seduta il PRESIDENTE ricorda che è pervenuta la documentazione sui disegni di legge all'esame congiunto, richiesta alla Presidenza dell'Inps nella seduta del 18 marzo 1997. Tale documentazione è stata già distribuita ai componenti della Commissione.

Il relatore MANZI, dopo aver rilevato che la documentazione pervenuta dall'Inps, insieme all'incontro informale tenuto a suo tempo con funzionari dell'Istituto, ha fornito utili elementi di approfondimento, fa presente che nella seduta del 20 maggio il senatore Bonatesta, nel richiedere l'iscrizione all'ordine del giorno dei provvedimenti in titolo, aveva segnalato l'opportunità di ascoltare i medici dell'Inps interessati dai due disegni di legge. Egli non ha difficoltà a procedere in tal senso e, se il senatore Battafarano, primo firmatario del disegno di legge n. 1363, è dello stesso avviso, egli potrebbe incontrare informalmente, insieme ai due senatori presentatori, i suddetti medici.

Il PRESIDENTE, nel convenire con la proposta del senatore Manzi, chiarisce che, ai sensi del Regolamento del Senato, essa non può che configurarsi come un incontro informale promosso dal relatore.

Convengono con la proposta del relatore i senatori BONATESTA e BATTAFARANO.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(770) SMURAGLIA: Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente i lavoratori addetti ai videoterminali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo rinviato nella seduta del 20 maggio 1997.

Il PRESIDENTE, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola al relatore per la replica.

Il relatore MONTAGNINO, replicando ai rilievi critici del senatore Mundi, il quale ha contestato la rigidità della normativa proposta nel disegno di legge in titolo, sottolineando che la materia della sicurezza dovrebbe essere rimessa, per le materie oggetto del disegno di legge in titolo, alla contrattazione tra le parti sociali, osserva che il disegno di legge, oltre ad essere conseguente alla pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 dicembre 1996, appare idoneo a garantire una effettiva tutela della salute dei lavoratori addetti ai videoterminali. Ricordato che la Confindustria ha trasmesso un documento che per alcune parti riprende i rilievi critici del senatore Mundi, fa presente che la sicurezza sul lavoro, in quanto materia di interesse generale, non può essere riservata alla contrattazione tra le parti sociali, ma deve trovare la propria disciplina attraverso norme di legge.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti presentati ed illustra l'emendamento 1.1, che riproduce la sostanza dell'articolo unico di cui è composto il provvedimento in titolo, proiettandolo però nell'arco temporale della settimana, e l'emendamento 1.0.1, che chiarisce che i posti di lavoro devono essere comunque conformi alle prescrizioni minime recate dal decreto legislativo n. 626 del 1994.

Il senatore BATTAFARANO illustra quindi l'emendamento 1.0.2, ricordando che le stesse disposizioni erano state già introdotte, con un emendamento accolto dalla Commissione di merito, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 670 del 1996, decaduto per mancata conversione nei termini costituzionali, e dà per illustrato l'emendamento 1.0.3, al quale aggiunge la sua firma.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2049) SMURAGLIA: Norme di tutela dei lavori «atipici»

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore MONTAGNINO ricorda che il senatore Manzi, al termine del suo intervento in discussione generale, ha avanzato la proposta di procedere ad audizioni, in sede informale, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e di associazioni giovanili, al fine di approfondire i contenuti del disegno di legge in titolo. Si riserva pertanto di formulare una proposta in tal senso alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 770**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Nell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54”».

1.1

SMURAGLIA

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 58 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“1. I posti di lavoro devono essere conformi alle prescrizioni minime dell'allegato VII.”».

1.0.1

SMURAGLIA

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 1-ter.

Il comma 3 dell'articolo 55 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dai seguenti:

“3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto.

3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.

3-ter. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedano una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi”».

1.0.2

PELELLA, PILONI, GRUOSSO, BATTAFARANO

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 1-quater.

1. Il comma 4 dell’articolo 55 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente:

“4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogni qualvolta l’esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzia la necessità”».

1.0.3

PELELLA, BATTAFARANO

COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI**11ª (Lavoro e previdenza sociale)**

del Senato della Repubblica

con la

XI (Lavoro pubblico e privato)

della Camera dei deputati

per l'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro

MARTEDÌ 27 MAGGIO 1997

15ª Seduta

Presidenza del Presidente

SMURAGLIA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Nicolò Castellino, Presidente della Società italiana medici del lavoro, insieme ai signori Francesco Vinci e Agostino Messineo, suoi collaboratori; il professor Giovanni Maria Pirone, Presidente dell'Istituto italiano di medicina sociale, insieme ai signori Giulia Ombuen e Carlo Resti, suoi collaboratori; i signori Domenico Marcucci, Norberto Canciani, Riccardo Della Valle del Dipartimento Ambiente e Lavoro della CGIL-CISL-UIL della Lombardia.

La seduta inizia alle ore 12,10.

Audizione del presidente della Società italiana dei medici del lavoro

(R048 000, R18ª, 0001ª)

Dopo una breve introduzione del presidente SMURAGLIA, prende la parola sui temi dell'indagine il professor CASTELLINO, presidente della Società italiana dei medici del lavoro.

Pongono domande e chiedono chiarimenti il presidente SMURAGLIA e il senatore Roberto NAPOLI. Ad essi rispondono il professor CASTELLINO, il professor VINCI e il professor MESSINEO, il quale consegna inoltre una memoria scritta.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del Direttore dell'Istituto italiano di medicina sociale
(R048 000, R18^a, 0001^o)

Dopo una breve introduzione del presidente SMURAGLIA, il professor PIRONE, direttore dell'Istituto italiano di medicina sociale, svolge una relazione e consegna quattro documenti scritti e nove pubblicazioni a stampa; risponde poi alle domande e ai quesiti postigli dal PRESIDENTE e dall'onorevole Anna Maria DE LUCA. Intervengono successivamente per fornire informazioni integrative la dottoressa OMBUEN, che consegna altresì un appunto scritto, e il dottor RESTI.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione dei rappresentanti del Dipartimento Ambiente e Lavoro della CGIL, CISL UIL della Lombardia
(R048 000, R18^a, 0001^o)

Dopo un breve saluto del presidente SMURAGLIA, prendono la parola sui temi oggetto dell'audizione il dottor MARCUCCI, che consegna altresì una nota scritta, una videocassetta e pubblicazioni a stampa, il dottor CANCIANI e il dottor DELLA VALLE.

Il PRESIDENTE, ringraziati gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

SUI LAVORI DEL COMITATO
(A007 000, R18^a, 0004^o)

Il presidente SMURAGLIA fa presente che occorre recuperare non poche sedute calendarizzate dall'Ufficio di presidenza del Comitato e sconvocate a causa di sopraggiunti impegni parlamentari di carattere prioritario, come la questione di fiducia, che si sono sfortunatamente sovrapposti a numerose audizioni già convocate. Propone pertanto di programmare una seduta per la mattina di venerdì 6 giugno 1997, per ascoltare le confederazioni nazionali CGIL-CISL-UIL, la Confindustria, l'ANCE, l'Intersind e l'Assicredito; e un'altra seduta il martedì 17 giugno 1997 per ascoltare l'UPI e la CISPEL.

Il Comitato conviene sulla proposta del Presidente e, pertanto, resta così stabilito.

La seduta termina alle ore 14,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali

MARTEDÌ 27 MAGGIO 1997

(Seduta antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 11,15.

Seguito dell'esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione

Il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale) svolge una precisazione relativa al suo intervento nella seduta di ieri lunedì 26 maggio.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, comunica che il deputato Boato, relatore sul sistema delle garanzie, ha presentato la propria relazione (v. allegato n. 2).

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore sul sistema delle garanzie*, illustra la relazione da lui presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, avverte infine che il dibattito sulla relazione del deputato Boato avrà inizio alle ore 16, e non alle 15,30 come inizialmente previsto.

La seduta termina alle ore 13,35.

ALLEGATO N. 2

**ARTICOLATO PRESENTATO DAL DEPUTATO BOATO,
RELATORE SUL SISTEMA DELLE GARANZIE**

Articolo 97-bis

Ipotesi n. 1	Ipotesi n. 2
Dopo l'articolo 97 della Costituzione è inserito il seguente: <i>Articolo 97-bis</i> Le regioni, le province e i comuni ¹ possono istituire l'ufficio del difensore civico quale organo di garanzia nei rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione. Chiunque vi abbia interesse può rivolgersi al difensore civico per esporre casi di contrasto con i principi dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione ². Fermi gli ordinari mezzi di tutela giurisdizionale, il difensore civico può proporre la risoluzione di controversie tra i cittadini e la pubblica amministrazione e segnalare agli organi competenti, anche ai fini dell'azione di responsabilità nei confronti dei funzionari e dipendenti pubblici, le disfunzioni, le carenze e i ritardi riscontrati nell'amministrazione. Le regioni, le province e i comuni¹ assicurano le condizioni di indipendenza del difensore civico e ne disciplinano la facoltà di accesso agli uffici e ai documenti amministrativi per lo svolgimento delle relative funzioni.	Dopo l'articolo 97 della Costituzione è inserito il seguente: <i>Articolo 97-bis</i> La legge istituisce l'ufficio del difensore civico quale organo di garanzia nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, determinandone le competenze e coordinandone l'attività con quella degli analoghi uffici istituiti dalle regioni, dalle province e dai comuni ¹. Chiunque vi abbia interesse può rivolgersi al difensore civico per esporre casi di cattiva amministrazione ². Fermi gli ordinari mezzi di tutela giurisdizionale, il difensore civico può proporre la risoluzione di controversie tra i cittadini e la pubblica amministrazione e segnalare agli organi competenti, anche ai fini dell'azione di responsabilità nei confronti dei funzionari e dipendenti pubblici, i casi di cattiva amministrazione riscontrati. La legge assicura le condizioni di indipendenza del difensore civico e ne disciplina la facoltà di accesso agli uffici e ai documenti amministrativi per lo svolgimento delle relative funzioni.

¹ Da coordinare in relazione alle scelte in materia di forma di Stato.

² Da coordinare con le eventuali modifiche all'articolo 97 Cost. Si ricorda che, sulla base dell'articolo 138 E del Trattato dell'Unione Europea, il Mediatore europeo è competente a ricevere le denunce "riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari".

Articolo 99
ovvero
Articolo 99-bis

Ipotesi n. 1	Ipotesi n. 2
L'articolo 99 della Costituzione è sostituito dal seguente: Articolo 99 <i>ovvero, in alternativa,</i> Dopo l'articolo 99 della Costituzione è inserito il seguente: Articolo 99-bis Per lo svolgimento di attività imparziali di garanzia o di vigilanza su determinate materie la legge può istituire apposite autorità. Ad esse la legge può altresì attribuire, nelle materie di loro competenza, poteri regolamentari, di risoluzione delle controversie e sanzionatori, determinando le forme di impugnazione, anche in unico grado, dei relativi atti presso gli organi giurisdizionali. Il Parlamento in seduta comune¹ elegge a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti i titolari delle autorità di garanzia e di vigilanza. La legge ne stabilisce la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza nello svolgimento delle funzioni.	L'articolo 99 della Costituzione è sostituito dal seguente: Articolo 99 <i>ovvero, in alternativa,</i> Dopo l'articolo 99 della Costituzione è inserito il seguente: Articolo 99-bis Per lo svolgimento di attività imparziali di garanzia o di vigilanza su determinate materie la legge può istituire apposite autorità. Ad esse la legge può altresì attribuire, nelle materie di loro competenza, poteri regolamentari, di risoluzione delle controversie e sanzionatori, determinando gli organi giurisdizionali competenti, anche in unico grado, per le controversie concernenti i relativi atti. Il Parlamento in seduta comune¹ elegge a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti i titolari delle autorità di garanzia e di vigilanza. La legge ne stabilisce la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza nello svolgimento delle funzioni.

¹ Da precisare in relazione alle scelte in materia di forma di Stato e di bicameralismo.

Articolo 100

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione. La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.	Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo. <i>(vedi, in connessione con tale disposizione, le ipotesi sub art. 103, comma 1. Nell'ipotesi n. 1 è infatti prevista la Corte di giustizia amministrativa con esclusive funzioni giurisdizionali; nell'ipotesi n. 2 il presente comma dovrebbe essere soppresso).</i> La Corte dei conti è organo di controllo dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere e ai Consigli regionali sul risultato del controllo eseguito nonché sulla gestione finanziaria del bilancio dello Stato e delle Regioni. <i>Identico.</i>

N.B. *La disposizione relativa alla Corte dei Conti dovrà comunque essere coordinata con quanto sarà deciso in merito alla forma di Stato, in particolare in relazione alle competenze che verranno attribuite alle Regioni.*

Articolo 101

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2
La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.	<i>Identico.</i> I giudici e i magistrati del pubblico ministero sono soggetti soltanto alla legge. Le norme sull'ordinamento giudiziario assicurano il coordinamento interno e l'unità di azione degli uffici del pubblico ministero. La giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge, che ne assicura la ragionevole durata. Il procedimento si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, secondo il principio dell'oralità e davanti a giudice imparziale. La legge assicura l'effettivo esercizio del diritto di difesa, in ogni fase del procedimento, anche da parte dei non abbienti.	<i>Identico.</i> I giudici sono soggetti soltanto alla legge. I magistrati del pubblico ministero godono delle garanzie stabilite nei loro riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario, che assicurano altresì il coordinamento interno e l'unità di azione dei relativi uffici. <i>Identico.</i> Il processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità e davanti a giudice imparziale. Il processo penale si svolge inoltre secondo il principio dell'oralità. La legge istituisce uffici pubblici di assistenza legale per rendere effettivo l'esercizio del diritto di difesa, in ogni fase del procedimento, anche da parte di chi non ha mezzi adeguati.

Articolo 102

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.	La funzione giurisdizionale è unitaria ed è esercitata dai giudici ordinari e amministrativi istituiti e regolati dalle norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari. Non possono essere istituiti giudici straordinari. Presso gli organi giudiziari ordinari e amministrativi possono istituirsi sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. Possono essere istituiti giudici speciali esclusivamente per determinate materie diverse da quella penale e per il solo giudizio di primo grado. In materia di giustizia tributaria possono tuttavia essere istituiti giudici speciali anche per il giudizio di secondo grado. La legge stabilisce per quali materie possono essere nominati giudici non professionali, anche al fine di giudizi di sola equità. <i>Identico.</i>	La funzione giurisdizionale è unitaria ed è esercitata da magistrati ordinari e amministrativi istituiti e regolati dalle norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari. <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>

Articolo 103

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.	La giurisdizione amministrativa è esercitata dai giudici dei tribunali amministrativi regionali e della Corte di giustizia amministrativa sulla base di materie omogenee tassativamente indicate dalla legge. <i>(n.b.: tale disposizione comporta la soppressione del comma 2 dell'articolo 125).</i> <i>Eventuale comma aggiuntivo:</i> Il giudice amministrativo, su iniziativa del pubblico ministero (costituito presso la giurisdizione amministrativa), giudica della responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari in materia di contabilità pubblica e nelle altre materie specificate dalla legge. <i>Soppresso.</i> I tribunali militari sono istituiti solo per il tempo di guerra o per l'adempimento di obblighi internazionali ed hanno la giurisdizione stabilita dalla legge.	La giurisdizione amministrativa è esercitata dai giudici dei tribunali amministrativi regionali e dai giudici del Consiglio di Stato sulla base di materie omogenee tassativamente indicate dalla legge. <i>(n.b.: tale disposizione comporta la soppressione del comma 2 dell'articolo 125).</i> La legge demanda al Consiglio di Stato il compito di esprimere pareri preventivi su schemi di atti normativi del Governo e assicura la separazione tra funzioni consultive e funzioni giurisdizionali del Consiglio. <i>Oppure:</i> La giurisdizione amministrativa è esercitata dal Consiglio di Stato e dai tribunali amministrativi di prima e seconda istanza. <i>Soppresso.</i> <i>Identico.</i>

N.B. *Nell'eventualità di accoglimento dell'ipotesi di modifica n. 2 è conseguentemente soppresso il comma 1 dell'articolo 100.*

Articolo 104

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.	I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni potere. Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria è presieduto dal Presidente della Repubblica <i>(da precisare in relazione alla forma di governo)</i>. <i>Identico.</i> Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria si compone di una sezione per i giudici e di una sezione per i magistrati del pubblico ministero. Il diverso numero dei componenti di ciascuna sezione è determinato dalla legge. La legge stabilisce funzioni e competenze delle sezioni riunite. I componenti di ciascuna sezione sono eletti per tre quinti rispettivamente dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero tra gli appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Parlamento <i>(da precisare in relazione alla forma di governo)</i> tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.	I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero costituiscono un ordine autonomo e indipendente. Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria è presieduto dal Presidente della Repubblica, che ne forma l'ordine del giorno <i>(da precisare in relazione alla forma di governo)</i>. <i>Identico.</i> Gli altri componenti sono eletti per metà dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero tra gli appartenenti alle varie categorie e per metà dal Parlamento <i>(da precisare in relazione alla forma di governo)</i> tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

segue →

segue art. 104

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.	Il Consiglio elegge un vice presidente e ciascuna sezione elegge il proprio presidente tra i componenti designati dal Parlamento. Il ministro della giustizia può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni delle sezioni riunite e di ciascuna sezione del Consiglio e presentare proposte e richieste. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né assumere cariche pubbliche elettive.	Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento. La sezione disciplinare del Consiglio è eletta al suo interno per metà tra i componenti designati dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero e per metà tra quelli designati dal Parlamento. I membri della sezione non partecipano alle altre attività del Consiglio (e durano in carica due anni nell'esercizio di tale funzione). Il presidente della sezione disciplinare è eletto al suo interno tra i componenti designati dal Parlamento. Contro le sentenze della sezione disciplinare è ammesso esclusivamente ricorso in cassazione. <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>

N.B. La proposta di sezione disciplinare prevista all'ipotesi di modifica n.2 del presente articolo 104 è alternativa rispetto alle ipotesi istitutive del Tribunale dei magistrati (ovvero della Corte di giustizia dei magistrati) introdotte con il successivo articolo 105-bis.

Articolo 104-bis

Ipotesi n. 1	Ipotesi n. 2
Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa è presieduto dal Presidente della Repubblica <i>(da precisare in relazione alla forma di governo)</i>. Ne fa parte di diritto il presidente della Corte di giustizia amministrativa (e l'eventuale procuratore generale della Corte di giustizia amministrativa). Gli altri componenti sono eletti per tre quinti da tutti i magistrati amministrativi appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Parlamento <i>(da precisare in relazione alla forma di governo)</i> tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti designati dal Parlamento. Il ministro della giustizia può partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto e presentare proposte e richieste. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili. Non possono, finchè sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, nè assumere cariche pubbliche elettive.	Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa è presieduto dal Presidente della Repubblica, che ne forma l'ordine del giorno <i>(da precisare in relazione alla forma di governo)</i>. Ne fa parte di diritto il presidente del Consiglio di Stato (e l'eventuale procuratore generale del Consiglio di Stato). Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i magistrati amministrativi appartenenti alle varie categorie e per metà dal Parlamento <i>(da precisare in relazione alla forma di governo)</i> tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. <i>Identico.</i> La sezione disciplinare del Consiglio è eletta al suo interno per metà tra i componenti designati dai magistrati e per metà tra quelli designati dal Parlamento. I membri della sezione non partecipano alle altre attività del Consiglio (e durano in carica due anni nell'esercizio di tale funzione). Il presidente della sezione disciplinare è eletto al suo interno tra i componenti designati dal Parlamento. Contro le sentenze della sezione disciplinare è ammesso esclusivamente ricorso in cassazione. <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>

N.B. La possibilità di prevedere due sezioni anche per il Consiglio superiore della magistratura amministrativa dipende dalla eventuale istituzione del pubblico ministero presso la giurisdizione amministrativa.

La proposta di sezione disciplinare prevista all'ipotesi di modifica n.2 del presente articolo 104-bis è alternativa rispetto alle ipotesi istitutive del Tribunale dei magistrati (ovvero della Corte di giustizia dei magistrati) introdotte con il successivo articolo 105-bis.

Articolo 105

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.	Spettano ai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari, esclusivamente i provvedimenti amministrativi riguardanti le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni nei riguardi dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero.	Spettano ai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari, i provvedimenti amministrativi riguardanti le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni nei riguardi dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero. I Consigli non possono adottare deliberazioni di indirizzo politico o altri atti in materia di interpretazione delle leggi e organizzazione giudiziaria.

Articolo 105-bis

Ipotesi n. 1	Ipotesi n. 2
Spettano al Tribunale dei magistrati (<i>ovvero</i>: alla Corte di giustizia dei magistrati) i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei giudici ordinari e amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero. Il Tribunale (<i>ovvero</i>: la Corte) è altresì organo di tutela giurisdizionale in unico grado contro i provvedimenti amministrativi assunti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa. Il Tribunale (<i>ovvero</i>: La Corte) è formato da nove membri, eletti tra i propri componenti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa. Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria elegge sei componenti, di cui quattro tra quelli eletti dai giudici e dai magistrati pubblico ministero e due tra quelli designati dal Parlamento. Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa elegge tre componenti, di cui due tra quelli eletti dai giudici (e dai magistrati del pubblico ministero - <i>NB</i>: nel caso in cui venga istituito l'ufficio del pubblico ministero presso la magistratura amministrativa) e uno tra quelli designati dal Parlamento. I componenti designati tra quelli eletti dai magistrati sono scelti assicurando la rappresentanza delle varie categorie. Il Tribunale (<i>ovvero</i>: la Corte) elegge un presidente tra i componenti eletti tra quelli designati dal Parlamento. Il ministro della giustizia può partecipare alle riunioni del Tribunale (<i>ovvero</i>: della Corte) senza diritto di voto e presentare proposte e richieste. I componenti del Tribunale (<i>ovvero</i>: della Corte) non possono partecipare ad altra attività dei rispettivi Consigli di provenienza e durano in carica fino allo scadere del mandato di tali organi (<i>ovvero</i>: durano in carica due anni nell'esercizio di tale funzione).	<i>Identico.</i> Il Tribunale (<i>ovvero</i>: La Corte) è formato da dieci membri, eletti tra i propri componenti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa. Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria elegge sei componenti, di cui tre tra quelli eletti dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero e tre tra quelli designati dal Parlamento. Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa elegge quattro componenti, di cui due tra quelli eletti dai giudici (e dai magistrati del pubblico ministero - <i>NB</i>: nel caso in cui venga istituito l'ufficio del pubblico ministero presso la magistratura amministrativa) e due tra quelli designati dal Parlamento. I componenti designati tra quelli eletti dai magistrati sono scelti assicurando la rappresentanza delle varie categorie. <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>

N.B. L'introduzione dell'articolo 105-bis è alternativa alle ipotesi che, nell'ipotesi di modifica n.2 agli articoli 104 e 104-bis, prevedono una specifica sezione disciplinare all'interno dei Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa.

Articolo 106

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.	Le nomine dei magistrati ordinari e amministrativi hanno luogo per concorso e previo tirocinio. Tutti i magistrati ordinari esercitano inizialmente funzioni giudicanti (in organi collegiali) per un periodo di almeno tre anni, al termine del quale il Consiglio superiore della magistratura ordinaria (a sezioni riunite) può assegnarli all'esercizio di funzioni giudicanti ovvero inquirenti, previa apposita formazione e valutazione di idoneità. Il passaggio tra l'esercizio delle funzioni giudicanti penali e del pubblico ministero è successivamente consentito a seguito di concorso riservato, secondo modalità stabilite dalla legge. In nessun caso le funzioni giudicanti penali e quelle del pubblico ministero possono essere svolte nel medesimo distretto giudiziario. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici di primo grado. Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina di avvocati e professori universitari in materie giuridiche negli altri gradi della giurisdizione.	I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero sono nominati a seguito di concorsi differenziati, secondo le modalità previste dalle norme sull'ordinamento giudiziario. <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>

Articolo 107

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.	I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie del contraddittorio stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. La legge disciplina i periodi di permanenza nell'ufficio e nella sede dei giudici ordinari e amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero. <i>Soppresso (ma vedi art. 110).</i> <i>Identico.</i> <i>Soppresso (ma vedi art. 101).</i> Nell'esercizio delle rispettive funzioni, i giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero si attengono ai principi di responsabilità, correttezza e riservatezza. L'ufficio di giudice ordinario e amministrativo e di magistrato del pubblico ministero è incompatibile con qualunque altro ufficio, incarico e professione. I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero non possono far parte di collegi arbitrali né essere distaccati presso Ministeri o altre pubbliche amministrazioni. Possono partecipare alle competizioni elettorali solo se si dimettono prima della presentazione delle liste elettorali. (<i>Oppure, in alternativa all'ultimo periodo: I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero che prendono parte alle competizioni elettorali sono in ogni caso assegnati ad altra sede.</i>)

Articolo 108

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del Pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.	Le norme sugli ordinamenti giudiziari ordinario e amministrativo sono stabilite esclusivamente con legge. <i>Identico.</i>

Articolo 109

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.	<i>Identico.</i>

Articolo 110

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.	Ferme le competenze dei Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa, il ministro della giustizia provvede all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, promuove la comune formazione propedeutica all'esercizio delle professioni giudiziarie e forensi, esercita la funzione ispettiva sul corretto funzionamento degli uffici giudiziari, promuove l'azione disciplinare. La legge può individuare altri soggetti titolari in via sussidiaria dell'azione disciplinare. <i>(NB - può eventualmente qui inserirsi, come terzo comma, l'ultimo comma proposto in entrambe le ipotesi di modifica dell'articolo 112).</i>

Articolo 111

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.	<i>Identico.</i> <i>Identico.</i> La legge assicura che la persona accusata di un reato sia informata, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa; abbia la facoltà di interrogare o far interrogare le persone da cui provengono le accuse a suo carico; abbia la facoltà di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni di quelle di accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Nuove norme penali sono ammesse solo se modificano il codice penale ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente l'intera materia cui esse si riferiscono. Le norme penali non possono essere interpretate in modo analogico o estensivo.	<i>Identico.</i> Contro le sentenze è ammesso ricorso in cassazione nei casi previsti dalla legge. Contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. I provvedimenti che limitano i diritti e le libertà della persona, fatti salvi i casi eccezionali di necessità e urgenza, sono adottati esclusivamente dai giudici con atto motivato nei soli casi e modi previsti dalla legge e in contraddittorio tra le parti. <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>

segue →

segue art. 111

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.	Contro le decisioni della Corte di giustizia amministrativa (del Consiglio di Stato) il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.	<i>Identico.</i>

Articolo 112

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.	Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. La legge stabilisce le misure idonee ad assicurarne l'effettivo esercizio. Il pubblico ministero chiede al giudice di dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale nei casi in cui ritenga insussistente l'offensività del fatto ovvero l'interesse pubblico al suo perseguimento. Il ministro della giustizia riferisce annualmente al Parlamento sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine.	Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale e di dirigere le indagini assumendo le relative determinazioni in tempi ragionevoli. La legge stabilisce i casi in cui l'azione penale è attribuita in via sussidiaria e concorrente ad altri soggetti. La legge determina le modalità di deroga all'obbligo di esercizio dell'azione penale se nel corso delle indagini risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento. <i>Identico.</i>

Articolo 113

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della Pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.	Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, con le modalità stabilite dalla legge. <i>Identico</i> <i>Identico.</i>

Articolo 134

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2
La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.	La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione; sulla ammissibilità dei referendum abrogativi di leggi e di atti aventi valore di legge; sui ricorsi presentati da chiunque ritenga di essere stato leso in uno dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione da un atto dei pubblici poteri avverso il quale non sia dato rimedio giurisdizionale (<i>per il filtro di ammissibilità su questi ricorsi, cfr. co. 3 dell'art. 137, nell'ipotesi di modifica n. 1, ovvero il co. 7 dell'art. 135, nell'ipotesi di modifica n. 2</i>).	<i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> sulla ammissibilità dei referendum abrogativi di leggi e di atti aventi valore di legge. Una legge costituzionale determina i casi, le forme e le condizioni di ammissibilità dei ricorsi diretti avverso le leggi e gli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni.

Articolo 135

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.	La Corte costituzionale è composta da sedici giudici nominati per un quarto dal Presidente della Repubblica, per un quarto dal Parlamento in seduta comune ¹, per un quarto dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa e per un quarto dalle Regioni ¹. I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. <i>Identico</i> Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni; nei successivi cinque (ovvero: tre) anni non può ricoprire le cariche e gli uffici indicati dalla legge.	La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa; sei giudici sono nominati dal Parlamento in seduta comune, di cui tre su designazione delle Regioni ¹. <i>Identico</i> I giudici della Corte costituzionale sono nominati per dodici anni decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. <i>Identico</i>

segue →

¹ Da precisare, sia per quanto riguarda il Parlamento in seduta comune sia per le Regioni, in relazione alle scelte in tema di bicameralismo e di forma di Stato.

segue art. 135

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari ¹.	<i>(Per l'ammissibilità dei ricorsi individuali, in questa ipotesi di modifica n. 1, cfr. co. 2 dell'art. 137)</i> Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, diciassette membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.	Per l'esercizio delle proprie attribuzioni la Corte può organizzarsi in due sezioni, determinandone le relative competenze. Una speciale sezione, composta da tre giudici, è in ogni caso istituita per valutare l'ammissibilità dei ricorsi presentati per la tutela dei diritti fondamentali <i>(il secondo periodo è ipotizzabile solo in connessione con l'ultimo capoverso, sul ricorso diretto, nell'ipotesi di modifica n. 1 dell'articolo 134)</i>. Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i Giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni dodici anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

¹ L'art. 135 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2. L'ultimo comma, inoltre, è stato modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

Il testo dell'articolo nella versione originaria era il seguente:

«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

La Corte elegge il presidente tra i suoi componenti.

I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, 16 membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.»

Il testo dell'articolo 135 come sostituito dalla legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, identico per i primi sei commi al testo vigente, all'ultimo comma così disponeva:

«Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, 16 membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.»

Articolo 136

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.	Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, salvo che la Corte non stabilisca un termine diverso, comunque non superiore ad un anno dalla pubblicazione della decisione. I giudici della Corte possono esprimere e motivare opinioni in dissenso rispetto alle decisioni adottate dalla maggioranza del collegio o alle relative motivazioni. La decisione della Corte, con le eventuali opinioni in dissenso dei giudici, è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.	Le decisioni della Corte sono di accoglimento, di rigetto, di inammissibilità. <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>

Articolo 137

Costituzione della Repubblica	Ipotesi di modifica n. 1	Ipotesi di modifica n. 2
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte ¹. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.	<i>Identico</i> Un quinto dei membri di una Camera può comunque sollevare la questione di legittimità costituzionale di una legge entro quindici giorni dalla sua pubblicazione; in tal caso la Corte decide nei sessanta giorni successivi ². Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte, nonché per la valutazione dell'ammissibilità dei ricorsi presentati per la tutela dei diritti fondamentali. <i>Identico</i>	<i>Identico</i> Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. <i>Identico.</i>

¹ In attuazione di tale disposto è stata approvata la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, "Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie di indipendenza della Corte costituzionale".

² Questo secondo comma potrebbe essere collocato, in analogia con quanto previsto dall'art. 127 Cost. per l'impugnazione diretta delle leggi regionali, nella sezione riguardante la formazione delle leggi, ad es. come art. 74-bis.

Eventuali disposizioni transitorie

(Pro memoria)

Marco BOATO, *relatore*

(Seduta pomeridiana)

Presidenza del Presidente

Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 16,15.

Seguito dell'esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione

Intervengono sulla relazione sul sistema delle garanzie presentata dal deputato Boato nella seduta antimeridiana di oggi il senatore Adriano OSSICINI (gruppo misto), il senatore Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti), il senatore Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il deputato Tiziana PARENTI (gruppo forza Italia), il senatore Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano), il senatore Giulio MACERATINI (gruppo alleanza nazionale), il senatore Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il senatore Agazio LOIERO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), il senatore Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano), la senatrice Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti), il senatore Antonio LISI (gruppo alleanza nazionale), il senatore Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), la senatrice Ida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), il senatore Marcello PERA (gruppo forza Italia) e il deputato Pietro FOLENA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo).

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore sul sistema delle garanzie*, fornisce quindi alcune precisazioni.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, avverte infine che nelle sedute convocate per domani mercoledì 28 maggio avranno luogo, alle ore 11, la relazione del senatore Salvi in materia di forma di governo e, alle 15,30, il relativo dibattito.

La seduta termina alle ore 21,05.

COMITATO PARLAMENTO E FONTI NORMATIVE

Presidenza della Presidente

Ersilia SALVATO

La seduta inizia alle ore 9,20.

(R050 001, B74^a, 0001^o)

Introduce i lavori Ersilia SALVATO, *Presidente*, ricordando che, come da precedente intesa, nel corso della seduta si acquisiscono le opinioni dei gruppi sul testo presentato dalla senatrice Dentamaro, riservandosi la relatrice di svolgere su tali basi un'ulteriore riflessione in vista delle successive sedute della Commissione.

Il deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia) dichiara di voler svolgere alcune considerazioni di fondo conseguenti alla discussione tenutasi in Commissione: la relazione che l'onorevole D'Onofrio ha svolto in materia di forma di Stato e di federalismo comporta infatti la necessità di riverificare alcune scelte fatte in sede di Comitato sul ruolo della seconda Camera. A tale proposito precisa di non aver mai condiviso l'ipotesi di un Senato delle garanzie, ritenendo che occorra piuttosto caratterizzarlo come luogo deputato alla tutela delle competenze e prerogative delle regioni; in questa ottica la previsione della Commissione mista è, a suo avviso, debole.

Si dichiara poi assolutamente contrario ad un'ipotesi che formalmente non è stata avanzata, ma cui è stato accennato dal presidente D'Alema nel dibattito in Commissione, e cioè all'ipotesi di prefigurare un sistema elettorale proporzionale per il Senato. Ritiene, infatti, che se la prima Camera viene eletta con un sistema di tipo maggioritario, in funzione dell'attuazione del bipolarismo, non sia possibile eleggere l'altra Camera con un sistema proporzionale senza condannare il sistema ad una transizione infinita e ad un sostanziale «impazzimento».

Rileva inoltre che la previsione contenuta nel testo presentato dalla relatrice in base alla quale le modifiche al documento di bilancio approvate dal Senato possano essere superate dalla Camera dei deputati a maggioranza assoluta non sia condivisibile in quanto finisce per comportare un'alterazione della forma di governo.

Interviene a tale proposito il senatore Cesare SALVI (gruppo

sinistra democratica-l'Ulivo) osservando che la soluzione prefigurata assicura un ruolo di codecisione alle regioni in materia di bilancio.

Replica il deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia) che è comunque necessario garantire alle regioni un luogo istituzionale per esprimere il loro parere in materia. Sostiene ancora l'opportunità di prevedere una maggioranza semplice per le deliberazioni della Camera dei deputati in materia di bilancio, al fine di non pregiudicare la governabilità. Incide sulla forma di governo anche il parere parlamentare sulle nomine; il ruolo del Senato in proposito non è ben chiaro quando si tratti di nomine del Presidente della Repubblica, altre volte è singolare che questa assemblea si esprima sulle iniziative del Governo, non detenendo essa il potere fiduciario. L'esecutivo viene inoltre ad essere arbitro del procedimento da seguire; ad esempio, la decretazione di urgenza può essere impiegata nelle materie previste dall'articolo 68 quando occorra dare esecuzione ad obblighi di carattere comunitario, facendo così venir meno la natura bicamerale della relativa procedura. In merito all'articolo 85, infine, non condivide la circostanza che la Camera dei deputati possa essere sollecitata esclusivamente ad iniziativa del Senato.

La senatrice Marida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), *relatrice*, fa presente che l'iniziativa del Senato non ha certo un carattere esclusivo.

Il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) aggiunge che l'intervento di questa assemblea si giustifica proprio in virtù della mancanza di un rapporto fiduciario con il Governo.

Il deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia) prende atto e, proseguendo le proprie considerazioni, nota come le informazioni di cui all'articolo 85, ultimo comma, non possano che essere rese anche alla Camera dei deputati. Esprime inoltre dei dubbi sul *quorum* di due terzi per introdurre modificazioni ai regolamenti parlamentari ovvero alla prima parte della Costituzione, motivati dal timore di irrigidire in questo modo eccessivamente le relative discipline. Altre perplessità rivolge nei confronti del procedimento bicamerale di cui all'articolo 71 qualora il testo deliberato dalla speciale Commissione non sia approvato dall'una o dall'altra Camera.

La senatrice Marida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), *relatrice*, fa presente che in questa ipotesi il procedimento si estingue.

Il deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia) avanza ulteriori riserve riguardo alle limitazioni stabilite al ricorso alla Corte costituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 73 del testo della *relatrice*.

Il senatore Giuseppe VEGAS (gruppo forza Italia) afferma che è preferibile l'inemendabilità dei decreti legge, considerata la particolare

struttura bicamerale che si viene determinando. Riguardo all'articolo 83 rileva poi che l'obiettivo dell'equilibrio finanziario presenta delle controindicazioni ed appare difficilmente attuabile. Se la disposizione avesse un carattere immediatamente prescrittivo, vi è il pericolo che possano risultare incostituzionali le leggi di bilancio dei prossimi anni in assenza di un'opportuna norma transitoria. Il divieto di disavanzo per le regioni appare inoltre asimmetrico rispetto alle norme vigenti nei confronti del bilancio dello Stato e, da ultimo, sostiene che l'autorizzazione legislativa all'indebitamento non sembra costituire un vincolo efficace.

Il deputato Gustavo SELVA (gruppo alleanza nazionale) dubita del carattere imperativo dell'articolo 55, secondo comma; è preferibile a suo avviso rendere facoltativa la previsione, di cui tuttavia condivide pienamente la finalità. Chiede poi l'abbassamento del limite di età per l'elettorato passivo e di disporre l'incompatibilità tra mandato parlamentare e incarichi di governo, prevedendo altresì un meccanismo di sostituzione del tipo di quello previsto per queste evenienze dall'ordinamento francese.

Il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) esprime il proprio apprezzamento per l'impegno dimostrato dalla relatrice, riconoscendo come il testo presentato risulti in larga misura frutto di un'attività collegiale. Alcuni aspetti sono strettamente legati alle parti concernenti la forma di Stato e dipendono pertanto dalle modalità che saranno stabilite per il processo di attuazione del federalismo. Se la Commissione speciale di cui all'articolo 84 deve assicurare la partecipazione delle autonomie territoriali ai processi decisionali è forse necessario prevedere che i rappresentanti di quest'ultime siano componenti a pieno titolo del Senato. Tale assemblea si differenzia altresì per aspetti significativi rispetto all'analogo organo indicato dalla Costituzione spagnola, per cui non dovrebbe incorrere nelle medesime difficoltà. La rappresentanza delle autonomie territoriali risulta infatti più incisiva: il suo numero dovrebbe complessivamente contare quaranta componenti a fronte di centosessanta senatori. La speciale Commissione potrebbe inoltre avere un carattere paritetico (quaranta senatori più quaranta rappresentanti delle autonomie territoriali). Ribadisce quindi che la precisa definizione delle funzioni di questa Commissione dipenderà dalle scelte che si compiranno nell'ambito della forma di Stato, ivi compresa la previsione di una più o meno vasta area lasciata alla codecisione. Nelle materie del federalismo fiscale poi tale Commissione potrebbe detenere un potere deliberante per rendere più incisiva la partecipazione della rappresentanza locale. Anche sul ruolo decisionale di questa Commissione in materia di bilancio occorrerà individuare una soluzione di equilibrio, considerato che al momento si fronteggiano opinioni diverse. In merito alla questione delle nomine rileva che alcune di esse, come quelle dei giudici costituzionali, non possano che spettare al futuro Senato. Per altre ipotesi occorrerebbe cogliere l'occasione per introdurre una opportuna razionalizzazione, distinguendo quelle nomine che ciascun Governo adotta sotto la propria responsabilità dovendosi servire di incari-

cati di propria fiducia; altre nomine rispondono a differenti requisiti. Mediante una riserva di legge bicamerale si dovrebbe quindi disciplinare tale duplice categoria. Nella nuova configurazione dell'esecutivo, si potrebbe anche sostenere che non vi sarà più ragione per conservare l'istituto dei decreti legge. Altri accorgimenti dovranno essere adottati per precisare l'ambito delle leggi bicamerali rispetto alle altre fonti legislative, rispetto alle quali l'eventuale riesame da parte del Senato dovrebbe osservare una procedura più snella.

La senatrice Marida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), *relatrice*, si riserva a questo proposito di introdurre un termine per l'esame da parte della seconda Camera.

Il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), concludendo il proprio intervento e rispondendo all'obiezione mossa dal deputato Selva, teme che possano risultare scarsamente incisive, o addirittura illegittime, eventuali leggi approvate in attuazione dell'articolo 55, secondo comma, qualora la formula costituzionale presenti soltanto un carattere indicativo.

Il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano) sollecita il conferimento di un potere deliberante alla speciale Commissione dalla seconda Camera. Invoca poi un drastico ridimensionamento delle materie per le quali è richiesto il procedimento bicamerale, contenendolo fino al limite estremo della sola revisione costituzionale. Il ruolo di garanzia potrà essere svolto meglio se la seconda Camera sarà eletta con il sistema maggioritario senza recupero proporzionale e senza alcun collegamento tra i candidati che si presenteranno nei vari collegi. Il numero dei senatori dovrà inoltre essere molto circoscritto. Avanza altri dubbi sulla limitazione delle materie nelle quali potranno essere adottati decreti legge ed auspica una più chiara definizione delle responsabilità del Governo nel processo di decisione del bilancio, conferendo un'efficacia vincolante al parere negativo dell'esecutivo sulle norme di spesa. In merito alla prevista revisione dell'articolo 138, non ravvisa l'opportunità di introdurre modificazione alcuna al testo vigente, il quale nel corso della storia repubblicana ha dimostrato un sufficiente garantismo.

Il deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia) sostiene che si dovrebbe rendere possibile il ricorso al referendum anche al raggiungimento del *quorum* dei due terzi.

Il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano) motiva poi la propria perplessità per la prevista impugnazione alla Corte costituzionale ad opera di un quinto dei componenti di ciascuna Camera secondo quanto previsto dall'articolo 63; è preferibile che tale iniziativa possa essere adottata anche dal singolo parlamentare. Non condivide inoltre la determinazione di criteri di valutazione dell'ammissibilità dei referendum da parte della Corte costituzionale, la quale ha più volte modificato la propria giurisprudenza, per cui non sembra decisivo il tentati-

vo di canonizzare alcuni parametri di giudizio. Sostiene quindi l'opportunità di mantenere in proposito la normativa vigente, con la sola variante di un giudizio anticipato appena raccolta una quota delle firme. Occorre altresì non ingenerare un'impressione di sfiducia nei confronti degli istituti di democrazia diretta e occorre dimostrare maggior coraggio nell'abbassamento dei limiti di età per l'elettorato passivo alle due Camere.

Il senatore Luigi GRILLO (gruppo forza Italia), illustrando alcune delle proposte presentate (allegato n. 27), sostiene l'esigenza di prevedere la contestuale elezione del Senato e dei consigli regionali, con un minimo di sette senatori per regione. Suggerisce inoltre di incrementare l'elenco delle materie da sottoporre alla deliberazione bicamerale, comprendendo tra l'altro anche i disegni di legge di conversione di decreti legge, di delegazione legislativa e di approvazione di bilanci; dovrebbero inoltre essere approvate da entrambe le Camere, con la procedura dell'articolo 84, le norme legislative che trasferiscono poteri e risorse dallo Stato alle autonomie territoriali. Altre modificazioni dovrebbero riguardare la procedura di bilancio, espungendo la previsione del conto consolidato della pubblica amministrazione nonché il vincolo dell'equilibrio di parte corrente. Per la Commissione speciale di cui all'articolo 83 propone una composizione paritetica, con un pari numero di senatori e di rappresentanti delle autonomie ed il conferimento dei poteri deliberanti. Riguardo all'articolo 85, è opportuno che il Senato possa autonomamente adottare le iniziative consequenziali al controllo esplicito.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (gruppo partito popolare italiano) invita a compiere una valutazione complessiva dei vari aspetti della riforma costituzionale in discussione, precisando in particolare le funzioni e la struttura della seconda Camera onde assicurare un lineare ed equilibrato processo di sviluppo del federalismo.

Agli intervenuti replica quindi la senatrice Marida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), *relatrice*, rilevando che il dibattito ha fornito spunti interessanti, per quanto in alcuni casi siano emerse indicazioni contrastanti. Alcune delle soluzioni sono legate a quelle da fornire nell'ambito della forma di Stato; alle obiezioni complessive fornirà comunque risposta nell'ambito della relazione alla Commissione. Osserva tuttavia che a fronte di un rafforzamento del ruolo del Governo si dovrà parallelamente potenziare anche i controlli parlamentari ed individuare nuovi equilibri tra gli organi costituzionali. In questa logica la previsione di una maggioranza qualificata per l'elezione dei presidenti di assemblea e per l'approvazione dei regolamenti parlamentari tiene conto di un assetto improntato ad un metodo elettorale maggioritario. In merito ai decreti-legge, occorre che tale strumento diventi davvero di uso straordinario; proficua potrebbe essere comunque una innovazione rivolta a limitare tale istituto alla adozione di misure a carattere temporaneo, anche per evitare ogni interferenza con altre fonti normative. Riguardo alla tutela della rappresentanza femminile negli organi

elettivi si rimette alle considerazioni svolte dal senatore Salvi e nota come l'elenco delle materie da sottoporre alla deliberazione di entrambe le Camere possa essere ulteriormente verificato. L'individuazione dei criteri di giudizio della Corte Costituzionale circa la ammissibilità delle iniziative referendarie risponde ad esigenze di certezza. Conclusivamente sostiene come alcune delle soluzioni prospettate da ultimo, per quanto già esaminate dal Comitato, rischino di rimettere in discussione l'impianto complessivo del suo articolato. Si riserva pertanto di valutarle ai fini del dibattito in Commissione.

Il deputato Gustavo SELVA (gruppo alleanza nazionale) rileva che all'ultimo comma dell'articolo 138 nel testo in esame si ritrova la disposizione del vigente articolo 139. Per quanto egli sia favorevole alla forma repubblicana, non vede la necessità di rendere immodificabile tale prescrizione, soprattutto se sarà accolta l'elezione diretta del Capo dell'esecutivo.

Ersilia SALVATO, *Presidente*, ritiene che la questione possa trovare una risposta tenendo presente la distinzione tra revisione costituzionale e l'elaborazione di una nuova Costituzione; dubita quindi che tale problema sia nella disponibilità della Commissione. Ringrazia quindi la relatrice Dentamaro per aver assecondato il dibattito ed individuato un articolato che ne rispecchia largamente l'andamento. Ringrazia altresì il deputato D'Amico, *relatore* per la parte concernente i rapporti con l'Unione europea, il quale si riserva di redigere un nuovo testo della sua proposta.

La seduta termina alle ore 10,55.

ALLEGATO N. 27

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI ARTICOLATO
DELLA RELATRICE DENTAMARO****Art. 55.**

Al comma, sopprimere le parole: «le altre leggi».

Art. 57.

Al comma 1, sostituire le parole: «il Senato della Repubblica è eletto a base regionale» con le seguenti: «I senatori sono eletti su base regionale contestualmente alle elezioni per il rinnovo di ciascun Consiglio regionale».

Al comma 4, sostituire le parole: «cinque» con le parole: «sette»; sopprimere le parole: «rispettivamente» e «un senatore».

Art. 58.

Al comma 1, sostituire le parole: «e il Senato della Repubblica sono eletti» con le seguenti: «è eletta».

Art. 59.

Al comma 1, sostituire le parole: «di ciascuna Camera» con le seguenti: «della Camera».

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «fino alla proclamazione dei nuovi senatori sono prorogati i poteri dei senatori precedenti».

Art. 61.

Al comma 1, sostituire le parole: «di due terzi» con le seguenti: «tre quinti».

Art. 63.

Al comma 2, dopo le parole: «sono impugnabili» aggiungere le seguenti: «per motivi di legittimità».

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «La Corte si pronuncia nei successivi trenta giorni».

Art. 67.

Al comma 2, aggiungere alle parole: «autorità amministrative indipendenti» le seguenti: «o comunque istituite a tutela dei diritti e delle libertà del cittadino».

Al comma 2, sostituire le parole: «i pareri parlamentari richiesti dalla legge» con le seguenti: «parere, previa eventuale audizione».

Art. 68.

Al comma 2, lettera b)» sostituire le parole: «rapporti con la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose» con: «i rapporti regolati degli articoli 7 e 8».

Al comma 2, lettera g) aggiungere alle parole: «autorità amministrative indipendenti» le seguenti: «o comunque istituite a tutela dei diritti e delle libertà del cittadino».

Al comma 2, lettera l)» sostituire le parole: «norme generali su... garantiti dalla parte I» con le seguenti: «diritti e libertà garantiti dalla parte prima della Costituzione, nonché di norme di procedura penale e civile».

Al comma 2, dopo la lettera o)» aggiungere le seguenti lettere:

- «p) conversione di decreti legge;*
- q) delegazione legislativa;*
- r) legge di bilancio e finanziaria e leggi collegate;*
- s) leggi di coordinamento della finanza statale con quella regionale e delle autonomie;*
- t) leggi che comportano oneri o adempimenti a carico delle Regioni o delle Autonomie».*

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 68-bis.

Sono approvate da entrambe le Camere, secondo la procedura di cui all'articolo 84, le leggi che, a norma dell'art... della Costituzione, trasferiscono i poteri e le relative risorse dallo Stato alle autonomie».

Art. 70.

Al comma 2, sostituire le parole: «e propone modifiche sulle quali la Camera delibera in via definitiva» con le seguenti: «e propone entro trenta giorni modifiche che trasmette alla Camera. Scaduti i trenta giorni si intende che non siano state proposte modifiche al testo. Se la Camera non approva le modifiche trasmesse dal Senato è convocata la Commissione di cui all'articolo 71, comma 2. Qualora, entro trenta giorni, non sia stato approvato un testo, il Governo o un terzo dei componenti della Camera può chiedere che l'esame sia rimesso alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva sulle parti per le quali non si sia raggiunto l'accordo».

Al comma 2, dopo la prima frase aggiungere la seguente: «Analogamente richiesta può essere avanzata, secondo le norme del Regolamento del Senato per conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 83, comma 5, sui disegni di legge che comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al comma 2, dopo la parola: «riesamina» aggiungere le seguenti: «entro i successivi trenta giorni».

Al comma 2, alla fine del periodo, dopo le parole: «in via definitiva» aggiungere le seguenti: «, per appello nominale se la procedura di riesame è riferita alle prescrizioni di cui all'articolo 83, comma 5».

Al comma 3, sostituire il comma con il seguente: «un quinto dei componenti del Senato o un quinto dei componenti della Camera può, in ogni stato dell'esame di un disegno di legge presso l'altro ramo del Parlamento, porre la questione di competenza alla Corte costituzionale. La Corte Costituzionale si pronuncia entro quindici giorni, individuando il ramo del Parlamento competente».

Art. 71.

Sostituire il comma 3 con il seguente: «la commissione delibera in via definitiva».

Al comma 3, sostituire le parole: «di ciascuna Camera articolo per articolo e con votazione finale.» con le seguenti: «del Senato in via definitiva».

Art. 75.

Al comma 2, sopprimere l'intero periodo: «non è ammesso altresì se l'esito positivo del voto popolare comporta oneri per lo Stato... ovvero determina una violazione di principi o norme costituzionali».

Al comma 2, dopo la parola: «comporta» aggiungere la seguente: «direttamente».

Sopprimere il comma 3.

Art. 76.

Al comma 1, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «dodici».

Art. 77.

Sopprimere il comma 4.

Al comma 4, sostituire le parole: «fino al termine della legislatura e comunque nei due anni» con le seguenti: «nei tre anni».

Art. 78.

Sostituire con l'articolo 76 nel testo vigente.

In alternativa

al comma 1, sostituire le parole: «per la durata massima di un anno e nei limiti di spesa» con le seguenti: «e nei limiti».

Al comma 2, sopprimere le parole: «o leggi che devono essere approvate da entrambe le Camere».

Art. 79.

Dopo la parola: «adottare aggiungere le seguenti: «sotto la propria responsabilità».

Sopprimere il secondo periodo del comma 6.

In alternativa

al comma 6, sopprimere le parole: «su iniziativa del Governo o».

Art. 80.

Al comma 2, sostituire le parole: «a forze militari multinazionali» con le seguenti: «a operazioni multinazionali con la partecipazione di forze armate».

Art. 82.

Al comma 1, sopprimere le parole: «o militare».

Sopprimere il comma 3.

Art. 83.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le Camere esaminano ogni anno il bilancio dello Stato e il rendiconto del bilancio e del patrimonio presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente ad un mese (o a due mesi)».

Il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. I bilanci dello Stato e degli enti pubblici devono rispettare i vincoli derivanti dall'adesione a trattati internazionali concernenti l'integrazione europea».

Al comma 3 dopo le parole: «La legge aggiungere le seguenti: «di contabilità pubblica»; sostituire le parole: «e di bilancio» con le seguenti: «e di finanza»; sopprimere le parole: «prevedendo in ogni caso il principio della compensazione»; sopprimere l'ultimo periodo».

A comma 5, sostituire le parole: «ancorchè provvisti di copertura finanziaria» con le seguenti: «per motivi di copertura finanziaria».

Al comma 6, sostituire le parole: «delle norme di attuazione di cui al comma precedente» con le seguenti: «delle relative norme. La Corte costituzionale si pronuncia entro i successivi trenta giorni».

Art. 84.

Sopprimere il comma 2.

In alternativa, al comma 2, sostituire le parole: «per un terzo da senatori, per un terzo dai presidenti delle Regioni e per un terzo da rappresentanti delle autonomie locali» con le seguenti: «per due quarti da senatori, per un quarto dai presidenti delle Regioni e per un quarto da rappresentanti delle autonomie locali».

Sopprimere il comma 3.

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 84-bis.

È istituita la Consulta delle Regioni e degli Enti locali (C.R.E.L.). La Consulta è composta di rappresentanti delle Regioni, delle Province, dei comuni capoluogo e dei comuni non capoluogo di Provincia. La Consulta è organo di consulenza del Governo per il coordinamento delle attività statali che rilevano nei confronti dell'esercizio delle competenze delle Autonomie. La legge costituzionale stabilisce le modalità per la nomina o per l'elezione dei suoi componenti, nonché le modalità per

l'espressione di pareri alle Camere ed i relativi effetti sul procedimento. La Consulta nomina i membri della Corte Costituzionale di competenza delle Autonomie».

Art. 85.

Sopprimere il comma 2.

In alternativa, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Il Senato verifica l'attuazione delle leggi nello svolgimento delle funzioni normativa e amministrativa del Governo e di tutti gli enti pubblici e propone le misure conseguenti».

Al comma 5, alla fine del periodo, dopo le parole: «di pubblico interesse» inserire la seguente frase: «Si applicano le norme penali sulla testimonianza».

Art. 95.

Inserire il comma 3 in principio all'articolo 95-bis.

GRILLO, GRECO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 27 MAGGIO 1997

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 12,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B40^a, 0001^o)

Il Presidente Mario PEPE, a causa della indisponibilità del ministro Ronchi, propone che il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2242 sia rinviato alla seduta di giovedì p.v.

La Commissione concorda.

Il deputato Luisa DEBIASIO CALIMANI osserva che, data la previsione della funzione consultiva della Commissione da parte del solo regolamento del Senato, la Commissione si pronuncia spesso nella fase della seconda lettura dei progetti di legge, quando il provvedimento appare di fatto immodificabile. Sarebbe quindi opportuno prevedere che la Commissione potesse rendere i propri pareri sempre in prima lettura, con una acconcia modifica del regolamento della Camera.

Il Presidente Mario PEPE concorda e si riserva di sollecitare alla Presidenza della Camera una modifica in tal senso.

(2418) Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il completamento dei progetti FIO

(Parere alla 5^a Commissione del Senato) (Esame e conclusione: parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Mario VALDUCCI, relatore, illustra i singoli articoli del disegno di legge sulla metanizzazione del Mezzogiorno; l'articolo 1,

in particolare, contiene la sanatoria degli effetti di decreti-legge non convertiti e non più reiterabili a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale. L'articolo 2 prevede una proroga, che deve ritenersi peraltro insufficiente, dei termini per la presentazione degli stati di avanzamento e finali. L'articolo 3 prevede il ricorso alla figura del Commissario *ad acta*. L'articolo 4 fissa un termine per il rilascio della garanzia fideiussoria sui programmi previsti dalla politica comunitaria. L'articolo 5 prevede l'accelerazione del completamento dei progetti FIO senza oneri aggiuntivi per lo Stato. L'articolo 6, infine, estende il piano di metanizzazione alla Sardegna.

Dopo aver sottolineato che, nonostante il progetto di metanizzazione risalga ad almeno un decennio fa, si è venuta a creare una vera e propria situazione di emergenza relativa ai finanziamenti comunitari, conclude proponendo il seguente parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge n. 2418 recante «Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il completamento dei progetti FIO»;

premesso che:

il disegno di legge in esame non contiene interventi per un adeguato snellimento delle procedure, la cui lentezza parte dallo Stato e arriva poi a tutte le amministrazioni regionali e locali, determinando un limite nella fase di realizzazione del provvedimento che deve interfacciarsi con la Comunità Europea, notoriamente poco incline a tollerare la nostra lenta burocrazia;

poichè la metanizzazione costituisce una forma di investimento, non si capisce perchè debba realizzarsi solo in una parte d'Italia, quando invece nelle zone settentrionali ci sono ancora aree cittadine non servite che potrebbero essere facilmente fornite, considerata la presenza della rete di distribuzione del gas;

manca in questo provvedimento l'unitarietà e la globalità del disegno strategico del Governo – qualora esso esista! – in ordine alle emergenze di alcune aree (Regioni) del nostro Paese, dell'occupazione e del processo di ripresa della produzione anche attraverso un serio utilizzo dei fondi o di altri strumenti che consentano l'avvio di una seria politica di rilancio;

il meccanismo di erogazione dei contributi comunitari risulta quanto mai rigido e farraginoso e si rivela inadeguato all'utilizzo dei fondi comunitari: altri paesi, come la Spagna e l'Olanda, a differenza di quanto accade a noi, riescono a sfruttare queste risorse con percentuali ragguardevoli;

coerentemente con l'attuazione di un piano generale di metanizzazione, occorre, inoltre, rendere la procedura di approvvigionamento più competitiva attraverso la introduzione di elementi di liberalizzazione

concordati con l'Unione Europea. Infatti, anche nel settore del gas esiste un monopolio che comporta prezzi finali pagati dall'utente che appaiono, con riguardo alla sola componente industriale, superiori a quelli che si registrano in altri paesi simili all'Italia;

considerato tuttavia che:

vanno valutati positivamente gli obiettivi di raggiungimento di una politica energetica ed ambientale più razionale ed in linea con i nostri *partners* europei;

è in vista l'avvio della moneta unica, con la soppressione degli aiuti dello Stato e degli incentivi ai settori dell'economia;

sussiste la necessità che tutti i decreti-legge contenuti nel primo articolo possano finalmente sortire gli effetti dovuti a titolo di legge dello Stato;

va condiviso l'obiettivo fondamentale di dare al programma di metanizzazione un nuovo impulso, sia per estendere i benefici del metano anche ai comuni che autonomamente hanno progettato un piano di metanizzazione e che non lo hanno avviato per insufficienza delle risorse economiche, sia per includere in esso altre Regioni, quali ad esempio la Sardegna;

appare necessario che tutti quei comuni che hanno anticipato con la loro cassa i pagamenti dovuti per i lavori svolti rientrino delle suddette somme, rischiando altrimenti di dover dichiarare il dissesto,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

la proroga del termine per gli obblighi finanziari che prevedevano la presentazione presso la Cassa Depositi e Prestiti, da parte di Comuni, Consorzi e Concessionari, degli stati di avanzamento degli interventi, lo stato finale nonché l'anticipazione della quota del contributo nazionale comunitario corrispondente ai lavori documentati, dal 31 dicembre 1995 al 30 dicembre 1996, non appare sufficiente».

Il senatore Luigi VIVIANI fa rilevare che sussiste un problema di compatibilità tra l'articolo 6 del disegno di legge, ove si prevedono sgravi fiscali, e la normativa comunitaria. Ritene, inoltre, che lo schema di parere contenga valutazioni di ordine politico che vanno al di là del significato del provvedimento. In particolare, non condivide l'affermazione secondo cui il Governo non avrebbe una politica energetica ed osserva che lo squilibrio nell'utilizzo delle risorse comunitarie non è riferibile alla farraginosità delle procedure di erogazione.

Il Presidente Mario PEPE propone al relatore una riformulazione del parere, da cui siano espunti i rilievi politici che non hanno attinenza specifica al disegno di legge.

Il deputato Eugenio DUCA propone che il parere del relatore sia votato con esclusione della premessa.

Il deputato Mario VALDUCCI, relatore, osserva che non è possibile prescindere da valutazioni di ordine politico e ribadisce che in materia energetica la linea dell'attuale Governo appare confusa. Sottolinea, inoltre, come il provvedimento in esame confermi la mancanza di iniziative specifiche rivolte alle aree depresse del centro-nord, circostanza che determina il rischio di creare una divisione che non deve sussistere all'interno del Paese ed alimenta iniziative demagogiche.

Il senatore Giulio CAMBER ritiene che possano comunque essere mantenuti i rilievi di cui ai capoversi primo, secondo e quinto della premessa.

Il senatore Vittorio PAROLA dichiara di condividere la proposta avanzata dal collega Duca, esprimendo le proprie perplessità sulla motivazione del parere, benchè ne emergano problemi reali, che peraltro andrebbero proposti al Governo in termini positivi.

Il Presidente Mario PEPE propone che sullo schema di parere si voti per parti separate.

Il deputato Mario VALDUCCI, relatore, aderendo ad alcuni dei rilievi finora espressi, manifesta la propria disponibilità a riformulare in termini propositivi le considerazioni svolte in premessa.

Il deputato Eugenio DUCA, pur esprimendo apprezzamento per la disponibilità del relatore, rileva che dalla riformulazione emergono comunque spunti che troverebbero più appropriata collocazione in un ordine del giorno. Ribadisce, quindi, la sua proposta di approvare il parere favorevole con esclusione della premessa.

Il Presidente Mario PEPE osserva che si rende necessaria una votazione per parti separate: pone quindi in votazione la prima parte del parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge 2418 recante «Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il completamento dei progetti FIO;».

La Commissione approva.

Pone successivamente in votazione la seconda parte:

«premesso che:

il disegno di legge in esame non contiene interventi per un adeguato snellimento delle procedure, la cui lentezza parte dallo Stato e arriva poi a tutte le amministrazioni regionali e locali, determinando un li-

mite nella fase di realizzazione del provvedimento che deve interfacciarsi con la Comunità Europea, notoriamente poco incline a tollerare la nostra lenta burocrazia;

poichè la metanizzazione costituisce una forma di investimento, non si capisce perchè debba realizzarsi solo in una parte d'Italia, quando invece nelle zone settentrionali ci sono ancora aree cittadine non servite che potrebbero essere facilmente fornite, considerata la presenza della rete di distribuzione del gas;

manca in questo provvedimento l'unitarietà e la globalità del disegno strategico del Governo – qualora esso esista! – in ordine alle emergenze di alcune aree (Regioni) del nostro Paese, dell'occupazione e del processo di ripresa della produzione anche attraverso un serio utilizzo dei fondi o di altri strumenti che consentano l'avvio di una seria politica di rilancio;

il meccanismo di erogazione dei contributi comunitari risulta quanto mai rigido e farraginoso e si rivela inadeguato all'utilizzo dei fondi comunitari: altri paesi, come la Spagna e l'Olanda, a differenza di quanto accade a noi, riescono a sfruttare queste risorse con percentuali ragguardevoli;

coerentemente con l'attuazione di un piano generale di metanizzazione, occorre, inoltre, rendere la procedura di approvvigionamento più competitiva attraverso la introduzione di elementi di liberalizzazione concordati con l'Unione Europea. Infatti, anche nel settore del gas esiste un monopolio che comporta prezzi finali pagati dall'utente che appaiono, con riguardo alla sola componente industriale, superiori a quelli che si registrano in altri paesi simili all'Italia;».

La Commissione respinge.

Pone in votazione la terza parte:

«considerato tuttavia che:

vanno valutati positivamente gli obiettivi di raggiungimento di una politica energetica ed ambientale più razionale ed in linea con i nostri partners europei;

è in vista l'avvio della moneta unica, con la soppressione degli aiuti dello Stato e degli incentivi ai settori dell'economia;

sussiste la necessità che tutti i decreti-legge contenuti nel primo articolo possano finalmente sortire gli effetti dovuti a titolo di legge dello Stato;

va condiviso l'obiettivo fondamentale di dare al programma di metanizzazione un nuovo impulso, sia per estendere i benefici del metano anche ai comuni che autonomamente hanno progettato un piano di metanizzazione e che non lo hanno avviato per insufficienza delle risorse economiche, sia per includere in esso altre Regioni, quali ad esempio la Sardegna;

appare necessario che tutti quei comuni che hanno anticipato con la loro cassa i pagamenti dovuti per i lavori svolti rientrino delle suddette somme, rischiando altrimenti di dover dichiarare il dissesto,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

la proroga del termine per gli obblighi finanziari che prevedevano la presentazione presso la Cassa Depositi e Prestiti, da parte di Comuni, Consorzi e Concessionari, degli stati di avanzamento degli interventi, lo stato finale nonché l'anticipazione della quota del contributo nazionale comunitario corrispondente ai lavori documentati, dal 31 dicembre 1995 al 30 dicembre 1996, non appare sufficiente».

La Commissione approva.

(2421) FERRARI ed altri: Norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi

(Parere alla 9ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Sauro SEDIOLI, relatore, illustra il provvedimento, sottolineando che esso tende a dare maggiore efficacia alla profilassi e non si tratta quindi di un intervento di mero indennizzo. Ricorda l'urgenza di provvedere per evitare una diffusione delle epidemie. Conclude formulando la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge 2421;

considerato il vasto consenso politico registrato sul medesimo; rilevata l'urgenza di approvare tale disegno di legge per prevenire ulteriori danni alle produzioni agricole,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13,15.

Presidenza del Presidente

Mario PEPE

Interviene il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, Franco Bassanini.

La seduta inizia alle ore 13,50.

AUDIZIONE DEL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI, FRANCO BASSANINI
(R046 001, B40^a, 0001^a)

(Audizione ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B40^a, 0001^a)

Il Presidente Mario PEPE avverte che se non vi sono obiezioni, la pubblicità dell'audizione sarà assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'art. 65, comma 2, del Regolamento della Camera.

La Commissione consente.

Il Presidente Mario PEPE, dopo aver ringraziato il ministro per la sua disponibilità all'incontro con la Commissione, osserva che l'audizione potrà fornire un utile contributo informativo anzitutto sulla tematica del regionalismo. Altro argomento di rilievo attiene all'esercizio delle deleghe previste dalla legge 59/1997 in materia di decentramento amministrativo. Inoltre, ritiene opportuno approfondire con il ministro il ruolo da attribuire alla Conferenza Stato-Regioni. Avverte, infine, l'esigenza che sia preso in esame anche il tema delle aree metropolitane.

Il ministro per la funzione pubblica, Franco BASSANINI, ricorda che il Governo ha deciso di non partecipare ai lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali nel rispetto della separazione del ruolo governativo rispetto a quello del Parlamento, che è il titolare esclusivo del processo di riforma istituzionale in atto. Processo che peraltro è seguito con attenzione dal Governo, per le evidenti connessioni tra le eventuali modifiche in prospettiva federalista della forma di Stato ed i provvedimenti governativi in corso di attuazione, anche essi incentrati su un potenziamento del ruolo delle regioni e degli enti locali.

In ordine ai futuri assetti istituzionali del nostro Paese ritiene pertanto opportuno limitarsi ad osservare, guardando anche alle esperienze degli altri Stati federali, come, pur nelle diversità dei modelli operanti, si ravvisi la comune tendenza ad un forte trasferimento di compiti e attività ad enti territoriali, pur garantendo l'unità del Paese e la necessaria coesione tra le sue varie parti mediante limitati ma forti poteri assegnati ad una sede parlamentare centrale. Quanto all'attività svolta dal Governo, rammenta che sono state proposte quattro differenti iniziative, delle quali il solo disegno di legge di riforma della legge n. 142/1990 in materia di enti locali è ancora non concluso. Risultano invece già approvati gli altri tre provvedimenti, tra cui, da ultimo, la legge n. 127/1997, recante provvedimenti urgenti in materia di snellimento dell'attività ammi-

nistrativa, la cui attuazione concreta può di fatto realizzarsi in via amministrativa.

Più complessi adempimenti richiede invece l'altra iniziativa governativa, divenuta legge n. 59/1997, ove si richiede una vasta opera di semplificazione dei procedimenti, la definizione di competenze e attività dei comuni e delle comunità montane, nonché il completamento della riforma del pubblico impiego, della autonomia scolastica e della autonomia didattica delle università. Questi adempimenti attuativi richiedono una presenza attiva non solo da parte del Parlamento e del Governo, ma anche da parte della istituenda commissione bicamerale a tal fine preordinata.

Ai fini della attuazione della legge 59/1997 sottolinea l'importanza del contributo che deve venire dalle singole amministrazioni, dovendosi realizzare una redistribuzione delle competenze dei vari settori amministrativi e anche dell'assetto complessivo dell'amministrazione centrale. A questo proposito segnala una circolare emanata dal Governo – da considerarsi peraltro atto doveroso – con cui si è invitata ciascuna amministrazione a procedere ad una ricognizione motivata dei propri compiti e competenze, ponendo in luce quelle attività che si ritiene opportuno che restino di competenza dello Stato. Ritene che le amministrazioni coinvolte adempiranno con precisione a tale richiesta, non essendo loro interesse mantenere funzioni da decentrare, stante il carattere vincolante della ripartizione di competenze stabilite dalla legge n. 59/1997.

Ritiene inoltre opportuno precisare che il disegno organizzativo delineato dalla legge di riforma coinvolge il Governo nella propria collegialità, non potendosi consentire ai singoli dicasteri di gestire autonomamente le proprie ripartizioni di competenze.

È stata poi avviata anche una riflessione nelle due Conferenze Stato-regioni e Stato-città e autonomie locali, che hanno entrambe ritenuto opportuno procedere a specifici incontri al fine di preparare adeguatamente la ricomposizione dei due organi, come previsto dall'articolo 9 della legge n. 59.

Ricorda le prossime tappe da raggiungere: la riforma della Conferenza Stato-regioni, che sarà l'oggetto del prossimo decreto delegato da emanare, e la riforma delle aree metropolitane. Sotto quest'ultimo profilo, tuttavia, sarà forse necessario procedere, nell'ambito del disegno di legge S. 1388, ad uno stralcio delle disposizioni relative all'argomento, visto che le questioni da affrontare sono ancora molte e si rischierebbe altrimenti di rallentare l'*iter* complessivo del provvedimento, che investe anche altre questioni (ad esempio lo statuto degli amministratori locali) a forte urgenza.

Il primo provvedimento attuativo della legge 59 sarà comunque costituito dalla riorganizzazione del settore agricolo, in osservanza di uno

specifico atto di indirizzo espresso dal Senato, che per tale aspetto ha ritenuto necessario, in relazione all'imminente scadenza referendaria, derogare al principio secondo cui si dovessero attendere le conclusioni della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.

Quanto ai problemi connessi al federalismo fiscale ricorda il principio fissato in modo inequivocabile nella legge n. 59/1997, secondo cui insieme al trasferimento delle funzioni deve accompagnarsi anche il trasferimento delle risorse umane e fiscali corrispondenti. Sull'argomento, comunque, potrà rendere informazioni più dettagliate il ministro delle finanze.

Il deputato Luisa DEBIASIO CALIMANI, nell'apprezzare quanto finora realizzato dal Governo in materia di autonomie, ritiene importante che si provveda a precisare attentamente la effettiva portata del principio di sussidiarietà, elencando dettagliatamente le funzioni ed i poteri di spettanza degli enti locali. In mancanza di una tale elencazione, che è opportuno venga effettuata dal Governo medesimo, ben difficilmente le regioni verranno a privarsi dei propri poteri (come ad esempio già avvenuto per le aree metropolitane nonchè per le competenze urbanistiche locali previste dalla legge, n. 142, del 1990), oppure se ne priveranno in maniera fra loro non uniforme, creandosi ingiustificate differenziazioni tra i vari ambiti regionali.

Il Presidente Mario PEPE rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,55.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 27 MAGGIO 1997

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 20,10.

Audizione del direttore del SISMI
(R047 000, B65°, 0006°)

Il Comitato procede all'audizione dell'Amm. Gianfranco BATTELLI, Direttore del SISMI che, dopo aver svolto un'ampia relazione, risponde a numerosi quesiti e richieste di chiarimenti formulati dal Presidente e dai componenti del Comitato stesso.

La seduta termina alle ore 22,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali simili**

MARTEDÌ 27 MAGGIO 1997

21ª Seduta

Presidenza del Presidente
DEL TURCO

La seduta inizia alle ore 10,30.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B53ª, 0009°)*

In apertura di seduta il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha deciso, nella riunione di mercoledì 21 maggio, di modificare il programma dei lavori, concordando sull'opportunità di rinviare la visita, già programmata, di una delegazione della Commissione a Caserta, al fine di consentire ai componenti della Commissione di partecipare alle manifestazioni di commemorazione della strage di Capaci. A seguito di tale orientamento l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha altresì concordato di prevedere l'effettuazione della visita a Caserta nel quadro del sopralluogo conoscitivo a Napoli, nei giorni dal 16 al 19 giugno prossimi.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il Presidente ricorda quindi che l'Ufficio di Presidenza della Commissione sarà ricevuto oggi, alle ore 17, dal Presidente della Camera dei deputati.

*AUDIZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIA, GENERALE GIOVANNI VERDICCHIO
(A010 000, B53ª, 0001°)*

Il PRESIDENTE invita il generale Verdicchio, direttore della DIA, ad esporre, in modo sintetico, introducendo l'audizione, le linee della relazione consegnata alla Commissione.

Il generale VERDICCHIO, dopo aver ricordato che la DIA, istituita con la legge n. 410 del 1991, è una agenzia investigativa specializzata che ha solo cinque anni di vita operativa, si sofferma ad illustrare le competenze delle articolazioni centrali – formate dal Reparto investigazioni preventive, dal Reparto investigazioni giudiziarie e dal Reparto investigazioni internazionali a fini investigativi – nonché delle articolazioni periferiche le quali, precisa, non presentano il carattere della territorialità essendo state concepite su criteri di flessibilità di impiego e di duttilità di intervento.

Rammentato poi che la DIA è un ufficio interforze, composto da investigatori provenienti in pari misura dalle tre forze principali di polizia, dà conto della consistenza degli organici, sottolineando in particolare l'impegno volto all'aggiornamento ed alla qualificazione professionale del personale nonché all'attuazione del programma di informatizzazione, giunta ad un soddisfacente livello.

Segnalata l'esigenza di un potenziamento della rete territoriale e delle dotazioni organiche e finanziarie, fa presente che è stato dato impulso alla concreta sperimentazione ed all'attenta verifica della validità e della rispondenza dei singoli istituti alle effettive esigenze operative. Osservato come la rete territoriale non sia ancora adeguata rispetto alla presenza pervasiva della mafia sul territorio, rileva che, allo stato attuale, si è dovuto privilegiare il momento repressivo rispetto a quello preventivo. Indicato poi, quale obiettivo da raggiungere, l'istituzione di strutture della DIA in ogni distretto di Corte d'appello allo scopo di realizzare il necessario raccordo con le singole direzioni distrettuali antimafia, nota che i limiti del bilancio, progressivamente ridotti, sono di ostacolo allo sviluppo dell'Ufficio.

Soffermandosi successivamente sulle metodologie operative della DIA, fa presente che esse rispondono alla esigenza di una analisi complessiva del fenomeno della criminalità organizzata, attraverso l'elaborazione di programma conoscitivi e che, a tale scopo, sono stati formati gruppi di analisti, a supporto di una attività investigativa che si sviluppa non solamente a seguito della singola *notitia criminis*, ma investe il fenomeno nella sua complessità. Si è effettuato, in tale quadro, un monitoraggio dei soggetti ritenuti capaci di colmare i vuoti determinatisi nelle cosche a seguito dei colpi portati dallo Stato alla criminalità organizzata. A tale proposito ricorda, tra l'altro, il contributo fondamentale, assicurato dalla DIA, nella scoperta degli autori della strage di Capaci e, inoltre, nell'operazione Spartacus nel Casertano, nell'operazione Olimpia contro la 'ndrangheta e nella disarticolazione del clan di Salvatore Annacondia. Inoltre, con il sequestro recente di una cospicua quantità di droga la DIA ha verificato come il traffico di stupefacenti, particolarmente nel Nord del paese, sia controllato da gruppi mafiosi.

Ricordata quindi l'attività antiriciclaggio condotta dalla DIA, in una significativa collaborazione con la Banca d'Italia e con la Consob, il generale Verdicchio dà conto dei notevoli risultati raggiunti dall'attività di indagine patrimoniale che ha condotto alla adozione di numerose misure di prevenzione patrimoniale e, in alcuni casi, alla definitiva confisca di beni. Osservato inoltre come la criminalità organizzata reinvesta i capi-

tali di provenienza illecita nel Centro-Nord del paese e in diversi settori di attività economica, pone in evidenza la disponibilità della DIA ad intese operative con il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza al fine di valorizzare le rispettive competenze, di evitare duplicazioni di accertamenti e di sviluppare, complessivamente, la più efficace collaborazione orizzontale. Ricordata infine l'intensa attività di scambio sistematico e permanente di *intelligence* sui gruppi criminali sviluppata dalla DIA a livello internazionale con organismi analoghi della Germania, degli Stati Uniti del Canada e del Regno Unito, il generale Verdicchio conclude facendo presente di aver disposto, in linea con le più recenti innovazioni legislative in materia di razionalizzazione dell'organizzazione della pubblica amministrazione, una dettagliata programmazione dell'attività della DIA, particolarmente nel settore delle investigazioni giudiziarie.

Il senatore PERUZZOTTI denuncia una situazione, gravissima per le istituzioni, collegata a oscure vicende, che hanno caratterizzato il duplice omicidio Ortes e Sabic, rispetto alla quali tre diverse interrogazioni del deputato Borghezio, indirizzate al Ministro dell'interno, non hanno avuto risposta. Tra le altre precisazioni sollecitate dal deputato Borghezio, si chiedeva in particolare conto del ruolo svolto dalla DIA. Il senatore Peruzzotti, avvertito che è pervenuta, poco prima dell'inizio della seduta una relazione di servizio concernente le vicende teste ricordate, chiede che il documento sia trasmesso alla Procura della Repubblica di Padova e alla Direzione distrettuale antimafia, dovendo essere impegno essenziale della Commissione contribuire all'accertamento della verità su quei fatti che fanno sospettare collusioni fra la DIA del Veneto e le organizzazioni criminali operanti nella regione.

La Commissione procede nell'audizione in seduta segreta.

La Commissione riprende l'audizione in seduta pubblica.

Il deputato BORGHEZIO, riferendosi alla questione sollevata dal senatore Peruzzotti, ricorda di avere, in diverse circostanze, riproposto l'esigenza di approfonditi accertamenti su una vicenda ancora oscura e fa presente che dal Ministro dell'interno non è giunta alcuna risposta alle interrogazioni da lui presentate.

Il PRESIDENTE fa notare al deputato Borghezio che nella prossima seduta della Commissione, dedicata al seguito dell'audizione del Ministro dell'interno, potrà riproporre l'argomento.

Osserva che, allorchè si pongono, in Commissione, delicate questioni che implicano l'eventualità di collusioni di esponenti dello Stato con la malavita non può accettarsi l'affermazione che si tratta di una materia intangibile, il deputato MANCUSO chiede poi al generale Verdicchio se la Procura della Repubblica di Palermo si sia avvalsa della DIA con la stessa intensità con la quale era stata investita nel corso del-

la precedente gestione e, in termini assoluti, quali e quante indagini siano state delegate alla DIA dalla Procura di Palermo dal momento in cui il generale Verdicchio ha assunto la direzione dell'Ufficio.

Dopo che il PRESIDENTE ha precisato al deputato Mancuso che non esistono materie intangibili, ma solo materie segretabili, come previsto dalle norme che regolano l'attività della Commissione, interviene il senatore NOVI che sollecita informazioni in ordine all'inchiesta Spartacus e, più in particolare, sull'eventuale monitoraggio della DIA nei confronti di imprenditori che, collusi con la criminalità organizzata, continuano a lavorare con amministrazioni locali del Casertano. Il senatore Novi chiede altresì se sia stato effettuato un monitoraggio delle scelte elettorali nelle aree controllate dalla malavita e se sia stata condotta una attività di indagine specifica in ordine ai rapporti tra le cosche della criminalità organizzata russa e di altri paesi dell'Est europeo con ambienti definibili come non tradizionalmente mafiosi dell'Occidente.

Sottolineata, con riferimento alle questioni sollevate dal senatore Peruzzotti, l'esigenza di una riflessione, interna alla Commissione, sull'orientamento da seguire allorché si verificano straripamenti in danno di organismi istituzionali, il deputato CARRARA, ricordato che l'istituzione della DIA è frutto dell'emergenza e che l'Ufficio, per qualche aspetto ancora una struttura abbozzata, è stato impegnato in modo massiccio da attività investigativa delegata da parte delle Procura distrettuali, invita il Direttore della DIA ad esprimere un parere sulla eventualità che siano assorbiti, mantenendo la struttura interforze, lo SCO, il GICO e il ROS. Il deputato Carrara chiede altresì se, con riferimento alla cosiddetta «Calcestruzzi *connection*», sia stato effettuato, da parte della DIA, un monitoraggio delle imprese coinvolte.

Il generale VERDICCHIO rileva, in primo luogo, che la quantità delle deleghe alla DIA da parte della Procura distrettuale antimafia di Palermo risulta incrementata in modo notevole e che, per effetto di quel rapporto di collaborazione, particolarmente intenso, sono stati conseguiti risultati rilevanti – il cedimento pressoché completo della cosca Bagarella – e si è sviluppata un'attività di polizia giudiziaria, di estrema importanza, che ha condotto alla scoperta degli ideatori degli attentati compiuti nell'estate del 1993. Ricordato poi che l'operazione Spartacus ha registrato il coinvolgimento di imprese, di esponenti di forze politiche, di parti dello Stato e dell'apparato investigativo e giudiziario, il generale Verdicchio riferisce che molte imprese sono state oggetto di monitoraggio da parte del primo Reparto della DIA, nel quadro di un'attività investigativa che riguarda alcune centinaia di indagati e fa inoltre presente che sussiste il dubbio che alcune imprese coinvolte nell'operazione Spartacus possano risultare fornitrici di pubbliche amministrazioni. Ribadito inoltre che si è sviluppata una notevole cooperazione multilaterale, a carattere internazionale, sulla criminalità organizzata di origine russa operante in paesi dell'Occidente, il generale Verdicchio nota che la DIA, struttura realizzata per fronteggiare in modo organico la crimina-

lità, ha bisogno di essere completata, disponendo la legge istitutiva di norme programmatiche non sussidiate da norme regolamentari. La convergenza del ROS, dello SCO e del GICO è prevista dalla legge e ha trovato attuazione con il trasferimento alla DIA di uomini appartenenti a quelle strutture, ma non con l'accorpamento dei diversi organismi che devono sussistere per il fatto stesso che la legge dispone che la Procura possa avvalersi di essi. È in atto una riflessione – conclude il generale Verdicchio – su quello che dovrebbe diventare la DIA la cui esperienza ha comunque dimostrato che per una efficace lotta alla criminalità occorre disporre di un'aliquota di polizia giudiziaria specializzata, con collegamenti internazionali, in grado di saper investigare sul fenomeno colto nella sua complessità.

Il deputato LUMIA, dopo aver chiesto se la DIA, oltre alle indagini sul riciclaggio, stia seguendo con la dovuta attenzione anche i problemi relativi al racket e all'usura, domanda altresì se le recenti indagini che hanno interessato ambienti politici e istituzionali – sia in Italia che all'estero – debbano essere considerate ultimate e se comunque, in generale, la DIA necessiti di ulteriori collegamenti internazionali per svolgere i suoi compiti nel modo migliore.

Il senatore CURTO, dopo aver sollecitato l'opinione del generale Verdicchio sui contatti fra uomini della squadra mobile ed un latitante recentemente arrestato in Puglia, domanda se siano emersi nomi di esponenti politici nel corso della recente operazione antiriciclaggio nella provincia di Brindisi.

Il senatore PELELLA, in previsione dei prossimi interventi di stimolo allo sviluppo economico in alcune aree del paese dove è notoriamente presente la criminalità organizzata, chiede se la DIA abbia in programma specifiche iniziative volte ad impedire l'infiltrazione degli interessi malavitosi sia a livello nazionale che a livello di enti locali.

Il deputato BORGHEZIO chiede se vi sono iniziative della DIA per conoscere a fondo e contrastare adeguatamente i collegamenti fra l'immigrazione clandestina e organizzazioni criminali, che sembrano finalizzati anzitutto ad espandere l'attività delle cosche in territori nei quali era tradizionalmente assente la presenza mafiosa.

Il senatore PARDINI, considerati i rischi di parcellizzazione delle inchieste, chiede quale sia il livello di coordinamento spettante alla DIA e quindi, in relazione alla quantità di fondi finanziari a disposizione, se questi siano sufficienti in particolare per la formazione e l'aggiornamento del personale. Conclude affermando che il Bresciano potrebbe vedere una opportuna intensificazione della presenza della DIA poichè non è escluso che stia diventando una zona non secondaria come crocevia dei traffici della criminalità organizzata.

Il deputato BOVA, premessa la grande capacità della ndrangheta di estendere le sue attività in campo nazionale ed internazionale e di trova-

re collaborazione anche fra esponenti di livello del mondo della finanza, chiede se il lavoro di prevenzione e di contrasto rispetto a questa organizzazione criminale appaia attualmente adeguato.

Il generale VERDICCHIO afferma anzitutto che la DIA ha da tempo intensificato le sue indagini per quanto attiene ai rapporti fra usura, racket e criminalità organizzata. Aggiunge quindi che, in generale, le indagini della DIA non si fermano al momento della redazione del rapporto all'autorità giudiziaria, specialmente se le questioni trattate hanno una rilevanza generale e politica. Non sempre, comunque, emergono dalle indagini ulteriori elementi che coinvolgono personaggi estranei agli ambienti della tradizionale criminalità. Con riguardo poi alla recente cattura di un latitante in Puglia e alla importante operazione antiriciclaggio, afferma che non è possibile dare risposte o emettere giudizi di merito, dal momento che sono in corso le indagini giudiziarie. In risposta quindi alla domanda del senatore Pelella, il generale Verdicchio nota che l'attenzione della DIA è specifica e al massimo livello laddove si avverte la presenza di forti interessi economici ed in particolare in relazione alla realizzazione di grandi opere pubbliche; certamente, inoltre, la DIA svolge investigazioni anche per mettere gli organi dello Stato, gli enti pubblici e gli enti locali in condizione di conoscere le caratteristiche dei loro interlocutori. Il generale Verdicchio assicura anche al deputato Borghezio che la DIA ha in corso estese ed approfondite indagini sui rapporti, più volte già accertati, fra criminalità organizzata ed immigrazione clandestina. Con riguardo alle attività di coordinamento di cui è titolare la DIA, il generale Verdicchio afferma che esse sono soprattutto attività di coordinamento delle professionalità, mentre l'attività di coordinamento delle indagini spetta alla autorità giudiziaria. Dopo aver quindi sostenuto che la DIA non ha, almeno sino ad oggi, dovuto fronteggiare gravi problemi di natura finanziaria, sottolinea come l'attività di formazione del suo personale, già altamente qualificato, è limitata a corsi specialistici in collaborazione con la DEA, l'FBI e il BKA. Rileva quindi che effettivamente la zona di Brescia, a causa della posizione geografica che potrebbe farla divenire uno dei crocevia dei traffici della criminalità organizzata, potrebbe essere una futura sede per un centro operativo della DIA, anche se ciò comporta sempre sforzi organizzativi e logistici da non sottovalutare. In risposta al quesito del deputato Bova, il generale Verdicchio, ricordato come il maggior numero di denunce e di provvedimenti di custodia cautelare abbia ultimamente riguardato esponenti della ndrangheta, rende noto che sono previste anche prossime importanti riunioni internazionali con organismi di polizia statunitensi, canadesi e australiani per trattare specificamente l'argomento. Constatata inoltre la indubbia necessità di grandi capitali per gestire i traffici internazionali a cui la ndrangheta si sta recentemente dedicando, fa presente che la DIA è impegnata a fondo nella ricerca delle fonti di finanziamento e dei soggetti finanziatori di tali attività criminali.

Il PRESIDENTE ringrazia il generale Verdicchio per la precisione delle sue risposte e dichiara conclusa l'audizione.

RINVIO DELLA DISCUSSIONE DELLA RELAZIONE SULLO STATO DEGLI ORGANICI DELLE FORZE DI POLIZIA

Il PRESIDENTE rinvia la trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione tornerà a riunirsi martedì, 3 giugno 1997, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno: Seguito dell'audizione dell'interno.

La seduta termina alle ore 12,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MARTEDÌ 27 MAGGIO 1997

20ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, B55ª, 0017º)

Il presidente PELLEGRINO comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti, il cui elenco è in distribuzione, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLO STATO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE: DECISIONI SULLE INIZIATIVE DA ASSUMERE A RIGUARDO

(A010 000, B55ª, 0001º)

Il presidente PELLEGRINO rileva che, dal dibattito fin qui svolto, si appare la possibilità concreta di redigere un ordine del giorno che racchiuda e concili le diverse opinioni. In esso dovrebbe essere espresso il desiderio diffuso che il Parlamento si orienti a favore di una proroga dei lavori della Commissione. Dovrebbe inoltre prevedersi che la Commissione rediga, entro la data del 31 ottobre 1997, una relazione di sintesi che contenga anche valutazioni politiche ben precise: ciò sulla base di quanto sinora acquisito e di quanto emergerà dalle attività di inchiesta che la Commissione si ripromette di continuare a svolgere fino a tutto il mese di luglio 1997. La base del documento di sintesi predetto dovrebbe comunque essere costituita dalla prerelazione da lui stesso a suo tempo predisposta e che, con una nuova e più concisa formulazione, dovrà tenere conto di eventuali emendamenti e che potrà essere accompagnata da documenti alternativi rispetto a parti del suo contenuto.

Interviene il deputato LEONE, il quale conviene con quanto affermato dal Presidente, constatando che il dibattito svolto ha evidenziato posizioni più ravvicinate da parte dei diversi Gruppi politici. Sono emer-

si l'importanza del lavoro sin qui compiuto ed i progressi realizzati nelle indagini. Sono anche emerse attese e aspettative per le novità da più parti annunciate su alcuni filoni di inchiesta: sulla base di questo, l'onorevole Leone non ritiene condivisibile perchè prematura la posizione espressa nell'ordine del giorno dell'onorevole Corsini, favorevole alla stesura di una relazione provvisoria in tempi molto brevi. Egli fa presente che è largamente condivisa invece la preferenza per un prosieguito dei lavori che consenta valutazioni più compiute e complete. Perchè, egli si chiede, accontentarsi di un risultato parziale e ridotto se vi sono le premesse per un giudizio più avanzato, arricchito da nuovi dati ed aggiornato a fronte delle acquisizioni più recenti? Egli conclude auspicando che il Parlamento, opportunamente sensibilizzato dai componenti della Commissione, proroghi, per il periodo che giudicherà più adeguato, l'attività di questa.

Il presidente PELLEGRINO replica brevemente all'intervento del deputato Leone e sottolinea che, personalmente, egli avverte il dovere di rispettare la scadenza prevista dalla legge, ed avverte altresì la necessità che il lavoro sin qui compiuto venga trasfuso in una relazione nella quale la Commissione esprima le proprie valutazioni su eventi oramai sufficientemente chiariti sul piano storico-politico e delle indagini giudiziarie. Ritiene inoltre opportuno sottolineare che la sua stessa nomina a presidente fu a suo tempo collegata ad un'intesa, della quale furono partecipi i Gruppi di opposizione, secondo cui i lavori dell'organo bicamerale avrebbero dovuto concludersi in un arco di tempo ben delimitato.

Prende la parola il senatore CIRAMI il quale fa presente che sarebbe singolare, se non arbitrario, pretendere di aver raggiunto un sufficiente grado di conoscenza sugli episodi oggetto di indagine. In realtà si è ancora di fronte a congetture ed ipotesi, non a verità incontrovertibili e sempre più opportuni appaiono approfondimenti e revisioni di giudizio che evitino schematismi e semplicismi. I problemi non ancora risolti sono numerosi e necessaria appare una proroga che chiarisca, anche agli occhi di un'opinione pubblica sempre più preoccupata, un quadro complessivo di avvenimenti gravi e sconcertanti, senza escludere i collegamenti dei fatti di terrorismo accaduti, oltre che con i Servizi deviati e con le potenze straniere, anche con la delinquenza comune e con i potentati economici: a riguardo egli invita alla vigilanza ed all'attenzione su episodi molto sospetti venuti alla luce anche di recente. Prosegue facendo presente che la stessa prerelazione del presidente Pellegrino, come riconosciuto anche da questi, postula aggiornamenti e ridefinizioni ed afferma che il mandato vincolato, al quale il Presidente si è più volte richiamato, non può essere di ostacolo all'accrescimento delle conoscenze, le quali devono essere perseguite senza subire pressioni o prevaricazioni da parte di istanze politiche.

Interviene il senatore PALOMBO che sottolinea innanzitutto il clima di concordia, di serenità e di lavoro ad alto livello che ha contrassegnato l'attività della Commissione. Con riferimento poi a nuove cono-

scenze e a nuovi scenari, sia interni che internazionali, egli afferma che si è prossimi a passaggi delicati ed importanti i quali dovrebbero indurre ad escludere a suo avviso l'ipotesi di una conclusione dei lavori; al contrario, egli sottolinea, vi sono concrete possibilità di far luce su episodi del passato e di allargare il campo delle conoscenze e delle valutazioni. Sarebbero fonte di sospetti e di polemiche sia una frettolosa chiusura dei lavori sia una relazione che peccasse di incompletezza e provvisorietà.

Prende la parola il deputato NAN il quale ritiene che nella proposta avanzata dal presidente Pellegrino vi sia una contraddizione: infatti, a suo avviso, la richiesta di una proroga, manifestata attraverso un ordine del giorno approvato dalla Commissione, mal si concilia con la decisione della Commissione stessa di presentare comunque alle Camere una relazione, definita provvisoria o parziale, su avvenimenti e situazioni politiche del passato. Ancora più problematico a suo avviso sarebbe, nel caso di specie, un documento interlocutorio che fosse basato su una proposta di relazione, quale quella predisposta a suo tempo dal senatore Pellegrino, che contiene giudizi politici discutibili e derivanti da una visione non imparziale. Affermato che è dovere della Commissione insistere per una proroga dei lavori diretta ad acquisire una migliore comprensione dei fatti, egli conclude esprimendo l'opinione che un documento redatto in via provvisoria nuocerebbe all'immagine stessa della Commissione e apparirebbe ingiustificato ed incongruo.

Interviene il deputato COLA il quale, preliminarmente, dichiara di associarsi a coloro, fra i colleghi della Commissione, che hanno indicato come giornate preferibili per i lavori quelle del martedì e del mercoledì. Prende poi atto dell'orientamento diffuso (rispetto al quale sembrano dissentire solo gli onorevoli Corsini e Zani) verso una proroga dei lavori. Nei confronti del contenuto nell'ordine del giorno a firma Corsini ed altri, egli fa presente che è incomprensibile che si voglia chiudere una Commissione di inchiesta su fatti di terrorismo proprio quando, con la caduta dei bastioni ideologici contrapposti, vengono ad aprirsi nuove prospettive di verità. Numerosi sono ancora, a suo avviso, i testi e le personalità da interrogare ed audire. Per quanto riguarda l'ipotesi di un documento provvisorio da redigersi sulla base della prerelazione del senatore Pellegrino, egli afferma che tale documento, allo stato delle conoscenze, o dovrebbe limitarsi ad essere meramente espositivo e del tutto asettico, oppure, contenendo giudizi ed affermazioni ancora da verificare, creerebbe vive polemiche e contrasti nella Commissione.

Interviene il senatore CASTELLI il quale ricorda innanzitutto come, fin dallo scorso anno, egli aveva segnalato la ristrettezza del termine dell'ottobre 1997 per una conclusione di lavori. Passando poi ad esaminare i compiti assegnati alla Commissione dalla legge istitutiva, egli afferma che nella formulazione di questa non sono previsti la ricerca e l'acclaramento delle verità: per intraprendere questa strada, che sarebbe del resto troppo lunga ed ambiziosa, bisognerebbe cambiare la stessa di-

zione della norma. Pur dando atto al senatore Pellegrino di aver compiuto uno sforzo apprezzabile volto a tracciare un quadro di assieme degli eventi gravi e complessi degli ultimi decenni, egli dichiara che nella prerelazione si riscontrano alcune carenze di carattere storico, qual è il mancato approfondimento delle responsabilità addebitabili alle potenze o ai servizi segreti del mondo comunista di allora, che di certo ha svolto un ruolo non irrilevante in quanto è accaduto in Italia e altrove nel periodo della guerra fredda e della contrapposizione dei blocchi. Prosegue affermando che è innegabile che si stiano profilando delle novità, non solo sugli eventi di piazza Fontana e di Ustica, ma anche per quanto riguarda una rinnovata attività, oscura quanto deprecabile, dei servizi segreti deviati. Egli conclude puntualizzando alcune sue opinioni: è contrario a trasformare la Commissione in un organo stabile di controllo e di monitoraggio, anche perchè ciò rappresenterebbe una pretesa di affiancarsi, se non addirittura a sovrapporsi o a sostituirsi, alle attività dell'autorità giudiziaria; non esclude che alcuni dei filoni dell'inchiesta, fra quelli contenuti nella prerelazione del senatore Pellegrino, possano considerarsi esauriti e quindi possano essere oggetto di valutazioni compiute e complessive; per altri aspetti della stessa prerelazione appare invece consigliabile procedere nelle indagini, assegnandosi però un tempo ulteriore ben definito.

Il presidente PELLEGRINO interviene brevemente per sottolineare come il coinvolgimento dei servizi segreti dei paesi del blocco *ex-sovietico* nelle vicende terroristiche nazionali non appaia provato in modo certo sulla base degli atti di istruzione compiuti dalla Commissione. Egli ricorda, a tale specifico riguardo, di aver rivolto una puntuale domanda in tal senso al generale Maletti. Sarebbe peraltro espressione di un atteggiamento culturalmente recessivo affermare che oggi la Commissione non sia in grado di formulare alcun giudizio storico-politico, sostenendo che i temi oggetto dell'inchiesta parlamentare sono ancora del tutto indecifrati. Si tratta di un orientamento che finisce per procrastinare all'infinito l'adempimento di un preciso dovere, stabilito dalla legge istitutiva, di riferire al Parlamento sulla stagione del terrorismo e sulla eversione in Italia: un dovere che può essere adempiuto anche solo parzialmente, con riferimento cioè ai dati certi o altamente probabili. Ogni forza politica, prosegue il Presidente, è posta dinanzi alla necessità di fare i conti con la storia del proprio passato; solo chi rifiuta di misurarsi con il proprio passato può negare oggi il carattere a lungo incompiuto della democrazia in Italia, sulla base della emarginazione politica – intesa come oggettiva impossibilità di pervenire al Governo – delle formazioni partitiche di estrema destra e di estrema sinistra.

Il Presidente avverte che il deputato Grimaldi ha presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo e sulle stragi,

tenuto conto della riapertura di diverse inchieste giudiziarie, le cui istruttorie stanno giungendo a conclusione, su episodi ancora oscuri

avvenuti in Italia dal dopoguerra ad oggi, quali ad esempio «la morte di Enrico Mattei», «la bomba a Piazza Fontana», «la bomba alla questura di Milano», «la bomba a Brescia», «la bomba su l'Italicus», «Gladio», i «Nuclei di difesa dello stato – Gladio parallela», «Argo 16», il «DC9 Itavia precipitato nel mare di Ustica»; «La morte di Giorgiana Masi»;

considerato che sono stati rinvenuti recentemente negli archivi del Ministero degli interni numerosi fondi non regolari sui quali è in corso un'inchiesta della Procura della Repubblica di Roma, mentre viene segnalata un'allarmante situazione anche in altri importanti archivi istituzionali, e che tutti i suddetti archivi non sono stati ad oggi sufficientemente esaminati;

rilevato, quindi, che è ancor più indispensabile per il futuro la prosecuzione dei lavori di questa Commissione e che si ritiene opportuna una proroga per la stessa oltre il termine del 31 ottobre del '97;

rappresenta al Parlamento:

l'opportunità di prorogare la durata della Commissione. La Commissione si impegna a predisporre un piano di lavoro tendente, nel più breve tempo possibile, all'archiviazione informatizzata dei succitati materiali.

GRIMALDI, CALVI, CÒ, DE LUCA Athos

Il deputato GRIMALDI illustra brevemente l'ordine del giorno n.3 con il quale si afferma la necessità di prorogare la durata della Commissione e si esemplificano alcuni temi di inchiesta di particolare rilevanza che la Commissione stessa dovrebbe approfondire nel prosieguo delle sue attività: il ritrovamento di fondi documentali inediti presso il Ministero dell'interno; la strage di piazza Fontana; il caso Mattei, la strage di piazza della Loggia, il caso Ustica ed altre gravi episodi che hanno contrassegnato la storia nazionale. L'ordine del giorno fa altresì riferimento alla necessità di predisporre una informatizzazione organizzata dei materiali di archivio resi disponibili alla Commissione.

Il senatore CALVI osserva che sussiste un generale consenso intorno alla ipotesi di prorogare il lavoro della Commissione e di mantenerne inalterata la natura di organismo bicamerale di inchiesta. Ciò costituisce senza dubbio una necessità ed anche il riconoscimento positivo del lavoro fin qui svolto dalla Commissione stessa sotto la guida del suo presidente. Tale unanime riconoscimento non contrasta, peraltro, con la necessità che il Parlamento sia informato dei risultati ai quali l'attività d'indagine conduce. In particolare, sarebbe doveroso porre in discussione la proposta di relazione, a suo tempo depositata dal presidente Pellegrino, rispetto alla quale anch'egli coltiva alcuni spunti di dissenso ma che rappresenta, tuttavia, una base di discussione comune apprezzabile per contenuti e qualità del ragionamento storico-politico. Con riferimento, infine, al programma di attività che la Commissione dovrà elaborare per arricchire ed inverare le sue acquisizioni istruttorie, dovrebbero essere verificate le opportunità di consultare gli archivi, oggi resi disponibili

al pubblico, dei servizi segreti ex-sovietici, ma soprattutto di quelli degli Stati Uniti d'America dei quali è nota la possibilità di accesso, garantita dal *Freedom of Information Act*. Oggetto delle ricerche dovrebbero essere le ipotesi di coinvolgimento o interferenza da parte straniera negli episodi di destabilizzazione verificatisi in Italia.

Il senatore GUALTIERI ritiene di dover fornire alcune precisazioni con riferimento all'interpretazione che, da alcune parti, è stata data del suo intervento svolto nella seduta precedente. In linea generale, a suo giudizio, il Parlamento dovrebbe essere dotato, di legislatura in legislatura, di un organismo munito dei poteri d'inchiesta ex articolo 82 della Costituzione, con compiti di tutela della sicurezza democratica e di indagine sugli episodi che ne costituiscono, a vario titolo, turbamento. Non può quindi essergli imputata la volontà di portare a termine l'esperienza della Commissione stragi. Del resto, il dibattito fin qui svolto ha fatto emergere un orientamento pressochè unanime nel senso di prorogare le attività della Commissione, il che rende necessaria un'iniziativa politica parlamentare dei gruppi qui rappresentati. La relazione che accompagna il disegno di legge di proroga potrebbe – se vi è il necessario consenso – fare anche specifica menzione di alcuni compiti d'inchiesta che si ritiene debbano essere prioritariamente approfonditi e sui quali appare doveroso riferire al Parlamento: tra questi, il tema degli archivi paralleli; la penetrazione, attraverso organi di *intelligence* di altri paesi, degli interessi stranieri nelle politiche nazionali; il caso Ustica, ed altre questioni di particolare spessore. Quanto al tema, di estrema rilevanza politica, della responsabilità per la mancata individuazione degli autori delle stragi, a giudizio del senatore Gualtieri è possibile e doveroso fornire da subito un'indicazione al Parlamento sul coinvolgimento di organi delle istituzioni che è accertato abbiano deviato le indagini della magistratura, allontanando così nel tempo ovvero vanificando l'accertamento la verità. La Commissione ben può riferire in merito a questi che sono dati certi, descrivibili nella loro oggettività. Rispetto a tali elementi, ormai acquisiti agli atti delle inchieste giudiziarie e di quella parlamentare, ogni commento appare superfluo e non necessario. L'ambizione, invece, di raggiungere oggi unanimità di consensi intorno a giudizi politici è destinata a scontrarsi con le asprezze della pressione ideologica che tuttora divide – e non potrebbe essere diversamente – le varie parti politiche.

Il deputato FRAGALÀ registra con viva soddisfazione che la quasi totalità degli intervenuti condivide il significato ed il valore degli accertamenti in corso, e desidera altresì dare atto al senatore Calvi dell'opportunità di indagare a fondo gli archivi dei servizi segreti dei principali paesi stranieri. A suo giudizio, tuttavia, l'asserita incertezza in ordine alla possibilità di ottenere una proroga legislativa da parte del Parlamento rappresenta un falso problema poichè in seno alla Commissione sono a pieno titolo rappresentati tutti i gruppi che dovrebbero, nelle sedi opportune, farsi carico del disegno di legge di proroga. Dalla riunione odierna dovrà perciò emergere una precisa indicazione alle forze politiche nella

direzione di fissare al termine della corrente legislatura la scadenza delle attività della Commissione stragi.

Il senatore DE LUCA Athos osserva che è proprio l'importanza del lavoro svolto e delle acquisizioni ottenute dalla Commissione sotto la guida del presidente Pellegrino, animato da grande passione civile e dal desiderio di promuovere la ricerca della verità, a postulare la necessità di continuare il lavoro della Commissione, reso più proficuo dal clima di distensione e dalla ripresa di iniziativa da parte di diverse autorità giudiziarie. Interrompere i lavori sarebbe un errore politicamente grave che darebbe adito a fraintendimenti e speculazioni politiche. Ritiene peraltro che lo stato delle acquisizioni giustifichi la possibilità di una prima relazione al Parlamento.

Il deputato TASSONE interviene brevemente per sottolineare il carattere irrituale di questo dibattito. Le iniziative parlamentari volte alla proroga della Commissione dovranno, a suo avviso, costituire l'occasione per un dibattito assembleare che affronti specificatamente i temi da affrontare e il relativo approccio metodologico.

Il deputato CORSINI ritiene possibile che, sulla base del dibattito svolto, sia raggiunta un'intesa di mediazione imperniata, da un lato, sulla possibilità di continuare le attività d'inchiesta; dall'altro lato, sull'opportunità che la Commissione trasmetta un primo rapporto al Parlamento nel termine del 31 ottobre.

Il presidente PELLEGRINO prospetta la possibilità che si voti per parti separate sui due termini dell'intesa testè sintetizzati dal deputato Corsini; in alternativa una breve sospensione potrebbe consentire la redazione di un nuovo ordine del giorno da mettere in votazione in luogo di quelli presentati.

Dopo una breve discussione sull'ordine dei lavori alla quale partecipano i senatori CALVI, FRAGALÀ, MANCA, CASTELLI, CÒ, GUALTIERI, DE LUCA Athos, e i deputati ZANI, GRIMALDI, DELBONO e COLA, il presidente Pellegrino dà atto delle seguenti conclusioni: la Commissione concorda con la sostanza degli ordini del giorno Fragalà e Grimaldi, nel senso che dovranno essere adottate opportune iniziative parlamentari per consentire una proroga legislativa delle attività d'inchiesta; se la proroga non interverrà entro il 1° settembre, il Presidente si riserva di sottoporre al giudizio della Commissione un documento sintetico conclusivo; in caso di intervenuta proroga, potranno essere predisposte – sulla base delle acquisizioni istruttorie e senza la previsione di vincoli temporali – una o più ipotesi di relazione.

La Commissione concorda all'unanimità con la sintesi e le conclusioni del dibattito così come esposte dal presidente Pellegrino.

I presentatori, conseguentemente, non insistono per la messa in votazione degli ordini del giorno.

La seduta termina alle ore 23.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 27 MAGGIO 1997

14ª Seduta

Presidenza del Presidente
DE LUCA Michele

Intervengono: per la Confapi, il dottore Vittorio Castelli responsabile dell'ufficio previdenziale, e il dottore Paolo Ravagli; per la Confindustria il professore Innocenzo Cipolletta direttore generale, il dottore Giulio De Caprariis vice direttore del centro studi, il dottore Antonio Torella capo servizio della previdenza e protezione sociale, il dottore Bruno Nobile dirigente e la signora Anna Boccaccio.

La seduta ha inizio alle ore 20,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(R033 004, B68ª, 0010º) (A008 000, B68ª, 0001º)

Il presidente Michele DE LUCA, dopo aver ricordato che dell'odierna seduta sarà redatto anche il resoconto stenografico, propone che sia attivato il circuito audiovisivo interno per il quale è stato acquisito l'assenso presidenziale: la Commissione concorda.

Da quindi lettura della seguente lettera inviagli dal Ministro del Tesoro, dottore Carlo Azeglio CIAMPI: «Illustre Presidente, nel confermare la piena disponibilità del Tesoro a contribuire al buon esito della procedura informativa sulle linee di riforma del sistema pensionistico, disponibilità del resto già manifestata attraverso la partecipazione alle audizioni del Ragioniere generale dello Stato e la messa a disposizione di tutto il materiale statistico e previsivo elaborato dalla stessa Ragioneria generale dello Stato in materia pensionistica, devo purtroppo far presente che gli impegni governativi di questa settimana, legati come è noto alla fase conclusiva della deliberazione del Documento di programmazione economico finanziaria, mi impediscono oggettivamente di aderire al Suo cortese invito. Aggiungo peraltro che in questa fase di com-

plexsa e difficile messa a punto degli indirizzi in materia di revisione della spesa sociale, da tradurre nel DPEF, la presenza del ministro del Tesoro potrebbe risultare non utile ai fini sia della procedura informativa svolta dalla Commissione da Lei presieduta, sia della definizione delle scelte di Governo. Naturalmente, una volta deliberato il DPEF, sarà possibile concordare una mia presenza in Commissione, compatibilmente con gli impegni di Governo davanti al Parlamento nel corso dell'esame del predetto Documento di programmazione. Colgo l'occasione per inviarLe cordiali saluti.»

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulla riforma pensionistica e sulla coerenza del sistema previdenziale con le linee di sviluppo dell'economia: audizione dei rappresentanti della Confederazione generale dell'industria italiana (CONFINDUSTRIA), e della Confederazione italiana della piccola e media industria (CONFAPI)
(R047 000, B68^a, 0010^o)

Il presidente DE LUCA Michele porge il benvenuto ai rappresentanti della Confapi e da loro la parola.

Il dottore CASTELLI, responsabile dell'ufficio previdenziale, preliminarmente rileva che la legge n. 335 del 1995 ha il pregio di aver affrontato in modo organico e prospettico la questione previdenziale, dapprima trattata in modo disorganico e occasionale. Posto quindi l'accento sull'indicazione resa dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale secondo cui gli effetti finanziari della citata legge n. 335 nel corso del 1996 sono ancora poco significativi sotto il profilo della capacità della nuova normativa a contenere nel breve periodo la spesa, auspica che si mantenga, nel dialogo in corso, la serenità necessaria ad affrontare al meglio la questione, in attesa di disporre dei dati necessari.

Evidenziato quindi che la situazione attuale non comporta particolari problemi per la finanza pubblica – problemi che, egli aggiunge, sorgono invece in relazione al raggiungimento degli obiettivi di Maastricht che inducono ad individuare risparmi aggiuntivi nella spesa previdenziale – l'oratore sottolinea come il momento previdenziale superi di molto quello assistenziale che è stato depauperato e rileva l'importanza per la piccola e media industria di un istituto fondamentale come quello delle pensioni di anzianità che consente la flessibilità nel mercato del lavoro, in un particolare momento in cui il costo del lavoro è determinante nei rapporti di concorrenza. La Confapi auspica il mantenimento di questo istituto di cui si potrà discutere quando si modificherà lo Stato sociale nel complesso.

Ricorda quindi alcune delle indicazioni provenienti da più parti, concernenti il principio di equità, la cui applicazione passa per l'armonizzazione dei vari sistemi pensionistici (sottolinea che il sistema previdenziale italiano ha sempre erogato trattamenti spropositati rispetto alla massa contributiva) e il passaggio al metodo contributivo secondo il criterio del *pro-rata*.

Avviandosi alla conclusione sottolinea che le grandi imprese propongono l'abolizione delle pensioni di anzianità perchè loro possono beneficiare di altri strumenti di interventi. Aggiunge che la produzione non può sopportare aumenti contributivi a carico dei lavoratori, nè a carico dei datori di lavoro.

Seguono interventi dei Commissari.

Il deputato STELLUTI – premesso, in ordine alle pensioni di anzianità, che si continua ad utilizzare un sistema previdenziale in modo improprio, come ammortizzatore sociale nel mercato del lavoro e dopo aver posto l'accento sul problema demografico (il numero dei lavoratori attivi contribuenti diminuisce mentre aumenta il numero dei pensionati, con conseguente squilibrio del sistema) – osserva che sembra esserci un orientamento per superare rapidamente le pensioni di anzianità, che potrebbero essere considerate strumento di assistenza, per intervenire nel mercato del lavoro, e non di previdenza.

Il deputato DUILIO evidenzia la vischiosità del sistema che carica sulla previdenza oneri che previdenziali non sono, facendo un uso improprio delle pensioni di anzianità che rappresentano di fatto uno strumento assistenziale e non previdenziale.

Chiede quindi di conoscere quale sarebbe, secondo la Confapi, la soluzione di fronte ad una spesa previdenziale difficilmente sostenibile.

Il dottore CASTELLI premette che la Confapi è disposta ad operare sul mercato libero con regole eguali per tutti. Aggiunge che la piccola e media industria dispone soltanto della possibilità di fruire delle pensioni di anzianità. In altri Paesi, che non hanno tale istituto, vengono erogate indennità superiori di molto alle pensioni di anzianità di cui fruisce la piccola e media industria italiana, che resta comunque discriminata di fronte alle grandi aziende industriali che possono fruire anche di altri interventi. Se si introdurrà una adeguata indennità di disoccupazione per i lavoratori della piccola e media industria, ci potrà essere un accordo per eliminare le pensioni di anzianità.

Ricordato quindi che la Confapi si è detta favorevole alla abolizione della Cassa integrazione o alla riduzione dei suoi interventi che creano concorrenza sleale, il dottore Castelli ribadisce la richiesta di mantenere il trattamento di anzianità, a meno che il legislatore introduca nel libero mercato regole eguali per tutti.

Il presidente Michele DE LUCA ringrazia il dottore Castelli per l'apporto dato. Porge quindi il benvenuto ai rappresentanti della Confindustria cui da la parola.

Il professore CIPOLLETTA, premesso che consegnerà un testo nel quale è sintetizzata la posizione della Confindustria, sottolinea preliminarmente come il sistema previdenziale vada considerato, più che per gli attuali disavanzi dei singoli enti, per il disavanzo prospettico e per l'ele-

vato peso contributivo che riduce la capacità di crescita e di occupazione del sistema economico, in una spirale tanto pesante che rischia di far crollare il ramo su cui i pensionati sono poggiati. Il Fondo monetario internazionale calcola che in Italia il debito assunto dal sistema pensionistico pubblico in termini di prestazioni future è di circa 3,5 volte il PIL 1996 (in Germania è 2,2; in Francia 2,6; in Gran Bretagna 1,1; in USA 1; in Giappone 1,6).

Osservato successivamente che nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell'Inps l'aliquota di equilibrio (le entrate necessarie a coprire le uscite della spesa pensionistica) è di circa 48 punti, con un differenziale di circa 15 punti rispetto alla aliquota di contribuzione (32,70%) e che detta aliquota di equilibrio, secondo le proiezioni della Ragioneria Generale dello Stato che scontano la normativa della riforma Dini del 1995, dovrebbe diminuire di soli 5 punti intorno all'anno 2010 e tornare a 48% intorno all'anno 2030, l'oratore passa ad osservare che – anche nell'ipotesi più favorevole – resta l'indicazione di fondo secondo cui nei prossimi 35 anni il sistema continuerà a registrare ingenti squilibri finanziari, a meno di non aumentare considerevolmente (di 10 – 15) punti l'attuale già elevatissima aliquota di contribuzione.

Posta quindi la necessità di intervenire per invertire la tendenza ed evitare misure più traumatiche (se si fosse approvata la riforma dieci anni or sono oggi ci sarebbe un sistema previdenziale socialmente più accettabile) il professore Cipolletta passa ad illustrare le misure ritenute necessarie nel breve e lungo termine. Tra le misure a breve termine include: l'eliminazione graduale del differenziale oggi esistente per il pensionamento di vecchiaia nel sistema retributivo; la fissazione a 60 anni, anziché a 57, del requisito minimo per l'accesso al pensionamento di vecchiaia nel nuovo sistema contributivo; l'abolizione, in tempi molto brevi, del pensionamento di anzianità che non esiste in nessun Paese (la riforma Dini non ha eliminato questo istituto poichè consente, anche a regime, di andare in pensione con 40 anni di contribuzione prescindendo dal requisito anagrafico); l'equiparazione dei diversi sistemi pensionistici e l'abrogazione delle pensioni-*baby* dei pubblici dipendenti.

Nel medio e lungo termine, prosegue l'oratore, occorrerà applicare, col calcolo pro-rata, il sistema contributivo a tutti gli attuali iscritti e abbassare i coefficienti di trasformazione. Rilevato successivamente che lo sviluppo della previdenza integrativa potrebbe favorire l'abbattimento delle attuali elevate aliquote di contribuzione, il professore Cipolletta, avviandosi alla conclusione, si sofferma sul problema della separazione tra previdenza ed assistenza rilevando come un sistema previdenziale obbligatorio abbia fondamento nella solidarietà che giustifica quella parte di spesa non coperta dalla contribuzione. Aggiunge di essere in disaccordo con chi vuole tagliare questo elemento di assistenza dal sistema previdenziale obbligatorio.

Il deputato STELLUTI premette che nessuno contesta l'elemento solidaristico all'interno del sistema previdenziale obbligatorio. Aggiunge che gli ospiti precedentemente ascoltati hanno rilevato l'importanza delle pensioni di anzianità come utile strumento di flessibilità nel mercato

del lavoro e che nell'ultimo decennio si sono verificati almeno 400.000 pre-pensionamenti. Si tratta di elementi caricati sul sistema previdenziale, cosa che non avviene negli altri paesi dove il sistema assistenziale ha una vita propria ed è scorporato dalla previdenza.

Sottolineato poi come l'istituto del minimo vitale, cui ha accennato la Commissione Onofri, possa consentire di far chiarezza in materia e di procedere ad una valida comparazione, passa ad evidenziare la necessità di compiere ulteriori passi verso l'armonizzazione dei trattamenti pensionistici e dei livelli contributivi; pone in rilievo il ritardo con cui in Italia ci si muove per un sistema previdenziale integrativo (che comunque può dare una copertura significativa dopo almeno 20 anni di contribuzione) e conclude ponendo l'esigenza di valutare la complessità dei dati.

Il deputato DUILIO osserva che ci si va orientando ad interpretare i problemi in direzione di tagli alla previdenza e non di razionalizzazione del sistema. Il problema vero, egli sottolinea, è quello di dare delle concrete prospettive, di fronte alla crescente precarietà del mercato del lavoro. Occorre sapere se non si ravvisi la necessità di andare oltre una logica di breve periodo e giungere a valutazioni più complessive.

Successivamente pone l'esigenza di razionalizzare partendo da una chiara distinzione tra previdenza ed assistenza; chiede se si ritenga che il trattamento di fine rapporto sia stato un ostacolo per i fondi di previdenza integrativa e fa rilevare che l'attuale aliquota di contribuzione non implica neanche mezzo punto percentuale di solidarietà.

Chiede infine di conoscere la posizione della Confindustria circa il divieto di cumulo pensione-lavoro (egli sarebbe favorevole ad un incentivo che facesse emergere il lavoro nero) ed auspica un diverso atteggiamento culturale che riconosca al cittadino la possibilità di valutare la propria convenienza e di decidere liberamente.

Il presidente Michele DE LUCA osserva che il professore Cipolletta, pur criticando chiaramente la riforma Dini, ha indicato modifiche (come quelle riguardanti dell'applicazione del metodo contributivo pro-rata, la modifica dei coefficienti di trasformazione e delle aliquote di contribuzione) che si muovono all'interno della stessa riforma e quindi ne lasciano immutato l'impianto.

Ribadisce quindi come il sistema nei suoi aspetti generali sia condivisibile, come del resto ha confermato lo stesso professore Cipolletta nell'illustrare le modifiche all'interno dello stesso sistema.

Il professore CIPOLLETTA, premesso che sarebbe velleitario partire da un sistema nuovo (come studioso per un nuovo sistema non indicherebbe la riforma Dini), rileva che è partito dall'esistente proponendone delle modifiche. Abolire le pensioni di anzianità, egli aggiunge, significa restare fuori dalla riforma Dini che le mantiene. Il mantenimento di questo istituto, che altre organizzazioni difendono, finirebbe col far pagare in seguito conseguenze superiori ai vantaggi che possono derivare da una flessibilità nel mercato del lavoro.

Osservato quindi che l'Italia ha un duplice primato a causa delle pensioni di anzianità: numerose pensioni basse e numerose pensioni alte, e sottolineato che, nonostante il momento demograficamente favorevole, ci si trova con 16 milioni di pensionati e 18 milioni di lavoratori attivi, il professore Cipolletta fa rilevare che l'Italia è l'unico paese che consente di andare in pensione dopo un certo periodo di contribuzione a prescindere dall'età anagrafica.

Successivamente ribadisce la necessità che un sistema previdenziale obbligatorio abbia una componente di solidarietà che giustifichi il sistema stesso; concorda sulla necessità di distinguere tra previdenza ed assistenza e richiama l'attenzione sull'avvertimento che viene dagli organismi internazionali secondo cui il sistema previdenziale italiano è sovradimensionato. Per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto, (che non è un ostacolo per i fondi di pensione integrativa, che anzi favorisce) egli fa osservare che si tratta di una scelta non voluta dall'azienda ma imposta dal legislatore. Si dice quindi d'accordo sull'abolizione, con apposita legge di detto trattamento (di cui il lavoratore potrà disporre liberamente per la previdenza integrativa) e sull'armonizzazione dei vari sistemi, considerando la responsabilità delle categorie. Si dice altresì favorevole al mantenimento dell'integrazione al minimo e all'abolizione del cumulo pensione-lavoro (artificio nato per difendere le pensioni di anzianità).

Il dottore TORELLA si sofferma sugli incentivi e sui disincentivi introdotti con la riforma Dini, ponendo in particolare l'accento sui coefficienti di trasformazione calcolati in base al periodo di godimento atteso della pensione. Accenna quindi al trattamento di fine rapporto nel pubblico impiego.

Il deputato STELLUTI ritiene difficile considerare il trattamento di fine rapporto un elemento di carattere previdenziale, trattandosi di un salario differito nel tempo. Osserva quindi che rendere obbligatoria il lavoro fino a 65 anni creerebbe delle preoccupazioni nel mercato del lavoro.

Il professore CIPOLLETTA osserva che negli altri paesi in cui non c'è la pensione di anzianità si interviene con strumenti di assistenza per chi ha perso il lavoro e si trova in stato di bisogno. Anche il livello di salari e di contribuzione è differente. Per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto, nato per legge e concepito come premio di fedeltà dato a fine carriera, egli fa osservare che non differisce dalla previdenza anche per quanto riguarda la capitalizzazione.

PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti della Confindustria per il contributo dato e dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B68*, 0005°)

Il Presidente ricorda che saranno ascoltati, nella seduta di domani sera, alle ore 20, i rappresentanti della CGIL, CISL, UIL e nella seduta

di giovedì mattina alle ore 8,30, i rappresentanti della CONFAGRICOLTURA, della COLDIRETTI e della CIA. Si concluderà così la serie di audizioni fino ad oggi previste nell'ambito della procedura informativa in esame. Resta la possibilità di una successiva audizione del Ministro del Tesoro.

La seduta termina alle ore 21,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulle norme delegate previste
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662,
concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica

MARTEDÌ 27 MAGGIO 1997

Presidenza del Presidente
Salvatore BIASCO

La seduta inizia alle ore 20,20.

Comunicazioni del Presidente
(A008 000, B14^a, 0002^o)

Il Presidente Salvatore BIASCO comunica che il Ministro delle finanze, con lettera in data odierna, si scusa di non poter partecipare alla seduta a causa di concomitanti impegni collegati alla definizione del documento di programmazione economica e finanziaria. Nella stessa lettera il Ministro assicura comunque di seguire con la massima attenzione i lavori della commissione, che si augura possano concludersi in tempo utile per l'esercizio della delega da parte del Governo.

Il deputato Massimo BERRUTI, in relazione alla imprevista assenza del Governo, sottolinea la perdurante necessità di una risposta del Ministro o di un Sottosegretario in merito alle indicazioni emerse dal dibattito. Formalizza pertanto una richiesta di rinvio dei lavori sino a quando il Ministro non si sia pronunciato sulle osservazioni formulate nel corso della discussione.

Il senatore Renato ALBERTINI dichiara di essere contrario alla proposta del deputato Berruti, ritenendo prioritaria la conclusione della discussione generale.

Il deputato Massimo BERRUTI, precisando che la propria proposta di rinvio deve essere esaminata una volta esaurita la discussione generale, insiste perchè essa venga posta in votazione nel prosieguo della seduta.

Il Presidente Salvatore BIASCO fa presente che il Ministro segue con molta attenzione il dibattito che si sta svolgendo in commissione. D'altra parte, non essendo la commissione chiamata al voto in questa seduta, non ravvisa un motivo per procedere diversamente rispetto a quanto concordato nel precedente ufficio di presidenza.

Schema di decreto legislativo in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale attuativo della delega di cui all'articolo 3, comma 120, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - Relatore: Pasquini

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b 00, B14^a, 0001^o)

Il senatore Renato ALBERTINI rileva che l'accertamento con adesione si differenzia dalle figure di concordato principalmente per l'effetto depenalizzante retroattivo. Ritiene che in tal modo si realizzi piuttosto una forma di condono fiscale per il passato e per il futuro, una sorta di amnistia mascherata. La tendenza al perdono da parte del legislatore, anzichè restringersi dopo la modifica dell'articolo 79 della Costituzione, sembra così estendersi. Se su tale aspetto la legge delega era già discutibile, il decreto delegato presenta un carattere premiale ancora più marcato: non vi è alcun riferimento alle condizioni ostative che ai sensi della legge delega escludono l'accertamento con adesione. Rileva altresì che il decreto, a fronte di una più ampia discrezionalità degli uffici, non prevede alcun criterio di valutazione da parte degli uffici medesimi delle situazioni di effettiva pericolosità fiscale. La stessa deroga al principio di ultrattività della legge penale tributaria non trova riscontro nella legge delega e appare motivata da un'esigenza di mero incremento del gettito. Giudica inopportuna la strategia premiale complessiva, anche perchè essa ingenera nel contribuente un'aspettativa a condoni sempre più favorevoli.

Da un punto di vista di politica fiscale osserva che l'introduzione di meccanismi di accertamento con adesione, comportando per gli uffici finanziari poteri di gestione della pretesa tributaria, avrebbe dovuto essere accompagnata dalla previsione di forme di controllo sull'amministrazione finanziaria per prevenire comportamenti amministrativamente non corretti. Ritiene, in conclusione, che il provvedimento si riduca semplicemente ad un più potente strumento di sanatoria. Osserva che nello stato attuale di scarsa capacità degli uffici finanziari ad effettuare controlli di merito non appare chiaro su quali presupposti venga effettuato il concordato. Appare necessario che sia spiegato qual è il piano operativo che il Ministero delle finanze intende seguire e che in tempi brevi si dia largo spazio all'accertamento individuale. Quanto all'eliminazione del ruolo dell'ente locale nella procedura di accertamento, ritiene che tale scelta non solo non sia stata prevista dalla legge delega ma anche che sia in contrasto con la esigenza di privilegiare l'accertamento individuale.

Il senatore Furio BOSELLO, premesso che in tutti gli ordinamenti tributari esistono strumenti per la definizione concordata tra amministra-

zione finanziaria e contribuente, ritiene che lo schema di decreto legislativo di cui trattasi abbia un'impostazione eccessivamente dettagliata sotto il profilo procedurale, coprendosi così con aspetti meramente formali l'amplessissima discrezionalità sostanziale dell'amministrazione finanziaria. Rileva, a titolo di esempio, che dopo l'affermazione di principio della intangibilità dell'accertamento con adesione si contemplano ben quattro ipotesi di deroga. Ritiene inoltre che manchi al provvedimento quel requisito di eleganza formale che deve ritenersi connaturato al ricorso allo strumento della legislazione delegata. Osserva che a tale aspetto si accompagna la presenza di numerose norme inutili, che come tali sono destinate a rivelarsi dannose. Constata altresì una asimmetria nella previsione della intangibilità dell'accertamento con adesione, che non ha eccezioni in materia di imposte indirette, al contrario di quanto previsto per il caso delle imposte dirette, creandosi così un'antinomia non formale ma sostanziale. Nel ribadire che il proprio dissenso non nasce da un atteggiamento preconcepito, conclude formulando un giudizio negativo sul provvedimento.

Dopo un intervento del deputato Gianfranco CONTE, il senatore Giancarlo PASQUINI, relatore, si riserva di replicare dopo l'intervento del Governo.

Il deputato Pietro ARMANI, ritiene atto di scarsa educazione la mancata presenza del Governo. Il senatore Antonio D'ALI auspica che l'intervento del Governo non sia di mera presenza formale. Il deputato Massimo BERRUTI insiste per la votazione dell'annunciata proposta di rinvio che, posta dal Presidente Salvatore BIASCO in votazione, è approvata a maggioranza.

La seduta termina alle ore 21,15.

SOTTOCOMMISSIONI

DIFESA (4^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 MAGGIO 1997

25^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ucchielli, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

(2287) Proroga di termini: parere di nulla osta

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 27 MAGGIO 1997

62^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Cavazzuti, per i lavori pubblici Mattioli e per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 13,15.

(2387) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, recante partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania

(Parere all'Assemblea: in parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha già formulato sul testo del decreto-legge e su emendamenti il proprio parere alla Commissione difesa.

Pervengono ora numerosi emendamenti presentati in Assemblea, tra i quali si segnalano quelli 2.29, 2.28 e 3.82, che possono determinare oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato e sui quali è opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.

Gli emendamenti 6.0.204, 6.0.205 e 6.0.206, inoltre, sono analoghi ad altri emendamenti su cui è stato già espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Con riguardo all'emendamento 6.0.200, occorrerebbe un chiarimento sulle motivazioni del parere contrario formulato precedentemente dal Tesoro.

Sull'emendamento 5.201, analogamente a quanto già precisato nel parere reso alla Commissione difesa, occorrerebbe porre la condizione relativa all'approvazione della norma sulla copertura, contenuta negli emendamenti 7.200 o, in alternativa, 7.203.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario sugli emendamenti 2.29, 2.28, 3.82, 6.0.204, 6.0.205, 6.0.206, 7.201 e 7.203. Chiarisce inoltre che l'emendamento 6.0.200 prevede una deroga ai divieti di cumulo e alle incompatibilità stabilite nella vigente normativa,

con riferimento ai medici militari. Da tale deroga potrebbero discendere conseguenze negative per il bilancio dello Stato.

Il Presidente COVIELLO propone di condizionare il nulla osta sull'emendamento 6.0.200 alla previsione che la deroga è limitata alla missione in Albania.

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sugli emendamenti al disegno di legge in titolo, ad eccezione che su quelli 2.29, 2.28, 3.82, 6.0.204, 6.0.205 e 6.0.206, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il nulla osta sull'emendamento 6.0.200 è condizionato, ai sensi della richiamata norma costituzionale, ad una modifica che limiti l'applicazione della norma alla missione in Albania, e quello sull'emendamento 5.201, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione degli emendamenti 7.200 o, in alternativa, 7.203.

(1023) BEDIN ed altri: Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica

(2152) CUSIMANO ed altri: Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica

(2243) MAZZUCA POGGIOLINI: Riforma della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista

(2253) FOLLONI ed altri: Nuove norme in materia di professione giornalistica e a tutela della corretta informazione

(2366) SALVI ed altri: Istituzione della carta di identità professionale dei giornalisti e del Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione

(Parere alla 1ª Commissione su testo unificato proposto dal relatore: favorevole con osservazioni)

Riferisce il presidente COVIELLO, osservando che si tratta della riforma dell'ordinamento della professione di giornalista, realizzata – tra l'altro – attraverso la istituzione, presso il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, dell'Albo nazionale dei giornalisti e della Commissione nazionale di vigilanza. L'articolo 7 stabilisce che agli oneri derivanti dalle spese di funzionamento di tale Albo si provvede con le quote annuali versate dagli iscritti. Si potrebbe precisare, al riguardo, che tale meccanismo riguarda anche la Commissione nazionale di vigilanza e che sono in ogni caso esclusi oneri aggiuntivi a carico del Garante per l'editoria.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, osservando che dovrebbe essere precisato che il meccanismo di cui all'articolo 7 riguarda anche la Commissione nazionale di vigilanza

e che sono in ogni caso esclusi oneri aggiuntivi a carico del Garante per l'editoria.

(2286) BESOSTRI ed altri: Norme di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336; 8 luglio 1971, n. 541; 9 ottobre 1971, n. 824; 16 gennaio 1978, n. 17, recanti benefici agli ex combattenti ed agli ex deportati ed ex perseguitati, sia politici che razziali

(2309) Disposizioni di solidarietà per gli appartenenti alle comunità ebraiche ex perseguitati per motivi razziali, ai fini della applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni

(Parere alla 1ª Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI osserva che i disegni di legge prevedono il finanziamento da parte dello Stato dei contributi dovuti dalle Comunità ebraiche in conseguenza dei benefici previsti dalla legge n. 336 del 1970 a favore degli ex perseguitati politici e razziali.

Nel disegno di legge n. 2309 l'onere finanziario, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 1997 è coperto attraverso l'utilizzazione del fondo speciale di parte corrente, accantonamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il parere di nulla osta andrebbe condizionato all'assorbimento in tale disegno di legge di quello n. 2286, che prevede oneri finanziari maggiori.

Il sottosegretario CAVAZZUTI sottolinea che, nel disegno di legge n. 2286, non vi è congruità tra la parte dispositiva e la clausola di copertura finanziaria.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sui disegni di legge in titolo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che il disegno di legge n. 2286 sia assorbito in quello n. 2309.

(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore
(Parere alla 2ª Commissione su testo proposto dal relatore ed emendamenti: esame e rinvio)

Il relatore FERRANTE osserva che sul testo predisposto dal relatore, contenente nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore si segnalano gli articoli 7 e 8 che attribuiscono specifiche funzioni di vigilanza alla SIAE e al Garante per la radiodiffusione e l'editoria e l'articolo 13 che istituisce il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale. In particolare, con riferimento a tale ultima disposizione, sarebbe opportuno precisare che gli esperti di cui al comma 2 svolgono il loro mandato in forma gratuita: ciò, anche al fine di garantire il rispetto del comma 7 nel quale si precisa che dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato non derivano oneri finanziari aggiuntivi. Quanto alle campagne di informazione di cui all'articolo 14 comma 1,

andrebbe precisato che esse si svolgono nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b).

Sono stati anche trasmessi alcuni emendamenti, tra i quali si segnalano quali 6.11, 6.12, 6.14 e 6.15, che possono dar luogo ad oneri aggiuntivi per la SIAE.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di concordare con il relatore quanto alle osservazioni formulate sul testo. Con riguardo agli emendamenti segnalati dal relatore non ritiene che da essi derivino riflessi negativi diretti per il bilancio dello Stato.

Il presidente COVIELLO rileva che potrebbero determinarsi indirettamente conseguenze finanziarie negative. Propone pertanto di rinviare l'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti per un ulteriore approfondimento.

Conviene la Sottocommissione e l'esame è conseguentemente rinviato.

(1834) *BOCO ed altri; Norme per la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati*
(Parere alla 3ª Commissione: rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore RIPAMONTI ricorda che nella seduta del 20 maggio la Sottocommissione ha rinviato l'esame del provvedimento al fine di acquisire il parere delle Finanze. Propone pertanto un ulteriore rinvio dell'esame allo scopo di ottenere i chiarimenti richiesti.

Conviene la Sottocommissione.

(2123) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991*
(Parere alla 3ª Commissione: rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore RIPAMONTI ricorda che nella seduta del 20 maggio la Sottocommissione ha rinviato l'esame del provvedimento al fine di acquisire il parere delle Finanze. Propone pertanto di rinviare ulteriormente l'esame allo scopo di ottenere i chiarimenti richiesti.

Conviene la Sottocommissione.

(2257) *Disposizioni concernenti la capacità giuridica delle istituzioni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ed i relativi privilegi ed immunità*
(Parere alla 3ª Commissione: esame e rinvio)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il disegno di legge, di iniziativa governativa, riguarda la capacità giuridica ed i relativi privilegi ed

immunità della OSCE. La relazione al disegno di legge sostiene che dalla sua attuazione non derivano nuove o maggiori spese nè minori entrate per il bilancio dello Stato, per cui esso non è corredato da relazione tecnica. Si segnala tuttavia che l'articolo 3 (commi 5 e 6) prevede diverse esenzioni fiscali, mentre l'articolo 6, concernente i funzionari della OSCE, prevede deroghe alla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare, rimettendosi al parere delle Finanze per quanto riguarda gli articoli 3 e 6.

La Sottocommissione delibera quindi di rinviare l'esame.

(2259) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 16 settembre 1996
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di un Accordo con il Kenya in materia di investimenti. Per quanto di competenza occorre rilevare che gli articoli 9 e 10 dell'accordo prevedono un meccanismo per la soluzione di controversie tra investitori e parti contraenti, da cui potrebbero derivare oneri, peraltro a carattere meramente eventuale e dunque non quantificabili in precedenza. La relazione al disegno di legge chiarisce che a tali spese si provvederebbe con gli ordinari stanziamenti previsti per le spese di giustizia.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2334) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Viet Nam per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatto ad Hanoi il 26 novembre 1996
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica dell'Accordo con il Viet Nam in materia di imposte sul reddito ed evasione fiscale. Per quanto di competenza non si hanno osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2340) *Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia*

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il disegno di legge contiene disposizioni di finanziamento per opere pubbliche, attraverso l'utilizzazione dell'accantonamento del fondo speciale di parte capitale del Ministero dei lavori pubblici.

Precisa che in seguito alla utilizzazione di 50 miliardi da parte del disegno di legge n. 2896 all'esame della Camera dei deputati (opere per il Giubileo), tale accantonamento non risulta capiente per le previsioni di spesa di cui al comma 8 dell'articolo 1 relativamente agli anni 1998 e 1999.

Va altresì precisato che, in sede di approvazione del disegno di legge n. 2280 (conversione del decreto legge n. 67 del 1997), è stato approvato un emendamento che, per le stesse finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1, stanZIA 100 miliardi per il triennio 1997-1999: i due testi andrebbero quindi coordinati.

Quanto all'articolo 2 del disegno di legge (finanziamenti per interventi per le zone terremotate) si ricorda che sul disegno di legge n. 2280 è stato approvato un emendamento che ha già previsto l'utilizzazione dei medesimi stanziamenti di cui al comma 6 dello stesso articolo 2.

Sono stati inoltre presentati numerosi emendamenti, tra i quali si segnalano quelli 1.5, 1.21, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.20, 2.0.1 e 2.0.2, che possono comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e sui quali sarebbe opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.

Il sottosegretario MATTIOLI fa presente che il Governo non è favorevole all'utilizzo di quota-parte dell'accantonamento del Ministero dei lavori pubblici da parte del disegno di legge n. 2896 all'esame della Camera dei deputati e preannuncia la presentazione di un emendamento volto alla riformulazione della clausola di copertura finanziaria di tale disegno di legge.

Il sottosegretario CAVAZZUTI segnala l'esigenza di coordinare le disposizioni contenute nel disegno di legge in titolo con quelle di cui alla legge di conversione del decreto-legge n. 67 del 1997.

Il senatore FERRANTE propone di rinviare l'esame del provvedimento, attesa la necessità di coordinare le norme in esso contenute con la normativa vigente e di assicurare la piena disponibilità delle risorse finanziarie utilizzate per la copertura.

Concorda la Sottocommissione e l'esame è conseguentemente rinviato.

(682) BONFIETTI: Nuove norme in materia di responsabilità civile e patrimoniale dei dipendenti dello Stato adibiti alla conduzione di aeromobili e navi per uso militare

(Parere alla 4^a Commissione su testo ed emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore FERRANTE fa presente che la relazione tecnica a suo tempo richiesta non è ancora pervenuta e propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame.

Concorda la Sottocommissione.

(1286) Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente

(Parere alla 6^a Commissione sul testo: favorevole. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore FERRANTE osserva che il testo del disegno di legge contiene disposizioni recanti maggiori garanzie per i contribuenti, nonché semplificazioni di carattere procedurale sulle quali non vi sono osservazioni per quanto di competenza. La stessa relazione al disegno di legge chiarisce, infatti, che gli adempimenti previsti potranno essere svolti dall'Amministrazione finanziaria attraverso la utilizzazione delle disponibilità economiche già in essere.

Quanto agli emendamenti presentati si segnalano quelli 3.0.1, 3.0.2, 3.0.4, 7.4, 7.2, 7.5, 7.16, 7.17, 12.8 e 12.7, dai quali possono derivare minori entrate per il bilancio dello Stato.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare sul testo del disegno di legge; con riguardo agli emendamenti, esprime parere contrario su quelli 3.0.1, 3.0.4, 7.17, 12.8 e 12.7, rimettendosi al parere delle Finanze con riferimento a quello 7.16.

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo, rinviando l'esame degli emendamenti allo scopo di acquisire il parere delle Finanze.

La seduta termina alle ore 14,15.

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 27 MAGGIO 1997

33^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(2152) CUSIMANO ed altri: Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica

(2296) SERVELLO ed altri: Riforma dell'ordinamento professionale dei giornalisti

(2366) SALVI ed altri: Istituzione della carta di identità professionale dei giornalisti e del Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione:

parere favorevole con osservazioni;

(2287) Proroga di termini: rinvio dell'emissione del parere;

alla 8^a Commissione:

(2340) Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia: parere favorevole;

alla 13^a Commissione:

(2449) Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura

(580) LAVAGNINI ed altri: Norme in materia di prevenzione degli incendi boschivi

(1874) MANFREDI ed altri: Disciplina delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi:

parere favorevole.

LAVORO (11^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 27 MAGGIO 1997

13^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Duva, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 8^a Commissione:

(2206) *Interventi nel settore dei trasporti:* parere contrario

alla 1^a Commissione:

(2286) *BESOSTRI ed altri: Norme di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336; 8 luglio 1971, n. 541; 9 ottobre 1971, n. 824; 16 gennaio 1978, n. 17, recante benefici agli ex combattenti ed agli ex deportati ed ex perseguitati, sia politici che razziali*

(2309) *Disposizioni di solidarietà per gli appartenenti alle comunità ebraiche ex perseguitati per motivi razziali, ai fini della applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni:*

parere favorevole.

(2296) *SERVELLO ed altri: Riforma dell'ordinamento professionale dei giornalisti;*

(2366) *SALVI ed altri: Istituzione della carta d'identità professionale dei giornalisti e del Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione:*

parere di nulla osta.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 28 maggio 1997, ore 14,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).
- PIERONI ed altri. – Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica (782).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA. – Modifica degli articoli 4, 5, 13 e 60 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (1831).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COLLINO e CALLEGARO. – Modifica alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante norme per l'autonomia legislativa della regione Friuli-Venezia Giulia in materia elettorale (2188).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BEDIN ed altri. – Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (1023).
- CUSIMANO ed altri. – Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (2152).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Riforma della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista (2243).
- FOLLONI ed altri. – Nuove norme in materia di professione giornalistica e a tutela della corretta informazione (2253).

- SALVI ed altri. – Istituzione della carta di identità professionale dei giornalisti e del Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione (2366).
- SERVELLO ed altri. – Riforma dell'ordinamento professionale dei giornalisti (2296).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. – Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (39).
- SEMENZATO ed altri. – Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (513).
- RUSSO SPENA ed altri. – Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa (1307).
- MANCONI e CARELLA. – Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (1550).
- MUNDI ed altri. – Norme per le visite dei membri del Parlamento a caserme, basi aeree e navali, navi in porto, carceri militari, ospedali militari, commissariati, questure, ai Corpi militarmente organizzati, ai Corpi dei vigili del fuoco e dei vigili urbani, alle strutture militari della Difesa nonché alle associazioni ed enti morali riconosciuti, operanti ai sensi della legislazione sull'obiezione di coscienza (2238).
- MANCA. – Norme per le visite dei Parlamentari alle strutture militari del Ministero della difesa ed a quelle straniere in Italia (2250).

V. Esame dei disegni di legge:

- Proroga di termini (2287).
- BATTAGLIA. – Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (856).
- MARTELLI ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2083).
- CORTIANA ed altri. – Norme integrative alla disciplina dei comitati (1128).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. – Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (483).
- AGOSTINI ed altri. – Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (1068).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni di solidarietà per gli appartenenti alle comunità ebraiche ex perseguitati per motivi razziali, ai fini della applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni (2309).
- BESOSTRI ed altri. – Norme di applicazione delle legge 24 maggio 1970, n. 336; 8 luglio 1971, n. 541; 9 ottobre 1971, n. 824; 16 gennaio 1978, n. 17, recante benefici agli *ex* combattenti ed agli *ex* deportati ed *ex* perseguitati, sia politici che razziali (2286).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il completamento dei progetti FIO (2418) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione della amministrazione centrale (n. 100).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 28 maggio 1997, ore 8,30 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai (1800).

- DE LUCA Michele. – Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato (320).
- PREIONI. – Modifiche al capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare (401).
- DIANA Lino e COVIELLO. – Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato (840).

II. Esame del disegno di legge:

- SPERONI ed altri. – Modificazione all'articolo 241 del codice penale (143) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 15 aprile 1997*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore (1496).
- FUMAGALLI CARULLI. – Norme per la protezione delle opere di disegno industriale (458).
- CENTARO ed altri. – Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma (2157).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri. – Abolizione della pena dell'ergastolo (211).

V. Coordinamento del testo proposto dalla Commissione per il disegno di legge:

- Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità (1799).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 28 maggio 1997, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BOCO ed altri. – Norme per la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (1834).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Seguito dell'audizione del Direttore generale degli affari politici.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 28 maggio 1997, ore 15

Procedure informative

Interrogazione.

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BONFIETTI. – Nuove norme in materia di responsabilità civile e patrimoniale dei dipendenti dello Stato adibiti alla conduzione di aeromobili e navi per uso militare (682).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549» (n. 92).
- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere e) e g) della legge 28 dicembre 1995, n. 549» (n. 95).
- Schema di decreto ministeriale concernente: «Regolamento di gestione e utilizzo del Fondo casa» (n. 98).

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).

- BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
 - NAVA e TAROLLI. – Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
 - DE CAROLIS ed altri. – Norme concernenti la riorganizzazione delle forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria e l'istituzione del servizio nazionale civile (1290).
 - AGOSTINI ed altri. – Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 28 maggio 1997, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il completamento dei progetti FIO (2418) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 28 maggio 1997, ore 9 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente (1286).
- COSTA – Carta dei diritti del contribuente (619).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI e SILIQUINI. – Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (70).

- LAVAGNINI ed altri. – Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti (809).
- CAMERINI e BRATINA. – Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (889).
- SERVELLO ed altri. – Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia (1783).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente della Fondazione Banco di Sardegna (n. 37).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 28 maggio 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, recante interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale (2409).
- RECCIA. – Norme a tutela del patrimonio librario (409).
- BUCCIERO ed altri. – Norme a tutela del patrimonio librario (656).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FOLLONI ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).
- GUBERT. – Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione (553).
- ELIA ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).

- BRIENZA. – Norme in materia di parità scolastica (1140).
- LORENZI ed altri. – Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).
- RONCONI ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).
- MAGGIORE. – Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).
- DE ANNA ed altri. – Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento (2331).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. – Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).

In sede consultiva su atti del Governo

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 1997-1999 (n. 89).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:

- Piano di ripartizione dei contributi, stanziati sul capitolo 1207 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da erogare ad enti, istituti, associazioni, federazioni ed altri organismi (n. 91).
 - Abilitazione al rilascio di diplomi aventi valore legale da parte di Scuole superiori per interpreti e traduttori (n. 96).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 28 maggio 1997, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo attuativo della delega conferita dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente la riforma della aviazione civile (n. 94).
 - Schema di decreto concernente il riparto dello stanziamento del capitolo 1143 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione (n. 97).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 28 maggio 1997, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione della amministrazione centrale» (n. 100).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. – Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (139).
- FUSILLO e BEDIN. – Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (995).
- MELUZZI ed altri. – Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (1587).

- Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario (1994).
- BUCCI ed altri. – Nuove norme per il settore lattiero-caseario (2076).
- CARCARINO e CRIPPA. – Abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e nuove disposizioni in materia di attribuzione di quote latte (2133).

In sede consultiva

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- LAVAGNINI ed altri. – Norme in materia di prevenzione degli incendi boschivi (580).
- MANFREDI ed altri. – Disciplina delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi (1874).
- Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura (2449).

II. Esame del disegno di legge:

- Proroga di termini (2287).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 28 maggio 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CARPI e DE LUCA Michele. – Norme sul sistema di certificazione (83).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARPI e DE LUCA Michele. – Disciplina dei diritti dei consumatori (227).
- DE LUCA Athos. – Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione dell'Ufficio del Garante e del Consiglio dei consumatori e degli utenti (1461).

- DE LUCA Athos. – Norme per la rappresentanza in giudizio delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti (1462).
- PONTONE ed altri. – Istituzione del Consiglio nazionale per la tutela degli utenti e dei consumatori (CONTUC) (1801).
- ASCIUTTI ed altri. – Disciplina delle associazioni dei consumatori e degli utenti (2077).
- LARIZZA ed altri. – Disciplina dei diritti dei consumatori (2100).
- CIONI ed altri. – Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti (2155).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle imprese multinazionali con sede in Italia: audizione del presidente e del direttore generale della Business International.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 28 maggio 1997, ore 15

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. – Nuove norme per la disoccupazione giovanile (663).
- SMURAGLIA. – Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente i lavoratori addetti ai videotermini (770).
- ZANOLETTI ed altri. – Modifica alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, concernente le nuove disposizioni per le zone di montagna (1144).
- SMURAGLIA. – Norme di tutela dei lavori «atipici» (2049).
- BESOSTRI ed altri. – Misure di prevenzione e di sicurezza contro gli incendi nei luoghi e sui mezzi di trasporto a tutela dell'incolumità delle persone (2078).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BATTAFARANO ed altri. – Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS (800).
 - BONATESTA ed altri. – Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS (1363).
-

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 28 maggio 1997, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente i requisiti ed i criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale (n. 102).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- DOLAZZA. – Riordino della Sanità militare (1591).
 - MANFREDI ed altri. – Norme per il riordino della Sanità militare (1595).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 28 maggio 1997, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale (2242).

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura (2449).
 - MANFREDI ed altri. – Disciplina delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi (1874).
 - LAVAGNINI ed altri. – Norme in materia di prevenzione degli incendi boschivi (580).
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 28 maggio 1997, ore 8,30

Materie di competenza

Seguito dell'esame della seguente materia:

- Attività e competenze della Giunta.

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. – Organizzazione e funzionamento dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo – EIMA (141).
- CUSIMANO ed altri. – Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo – EIMA (850).
- Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) e disciplina della sua attività (1287).
- ANTOLINI e BIANCO. – Soppressione dell'AIMA e disciplina delle funzioni di intervento nel mercato agricolo (1449).
- BUCCI ed altri. – Istituzione dell'Agenzia per l'attuazione della politica agricola comunitaria nazionale e degli interventi sul mercato agricolo (1477).
- FUSILLO. – Nuove norme in materia di organizzazione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) (1480).

II. Esame dei disegni di legge:

- BETTAMIO. – Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura (1549).
- Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (1823).
- Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale (2242).
- Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura (2449).
- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il completamento dei progetti FIO (2418) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Proroga di termini (2287).
- CIONI ed altri – Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti (2155).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARPI e DE LUCA Michele. – Disciplina dei diritti dei consumatori (227).
- DE LUCA Athos. – Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione dell'Ufficio del Garante e del Consiglio dei consumatori e degli utenti (1461).
- DE LUCA Athos. – Norme per la rappresentanza in giudizio delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti (1462).
- PONTONE ed altri. – Istituzione del Consiglio nazionale per la tutela degli utenti e dei consumatori (CONTUC) (1801).
- ASCIUTTI ed altri. – Disciplina delle associazioni dei consumatori e degli utenti (2077).
- LARIZZA ed altri. – Disciplina dei diritti dei consumatori (2100).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MICELE ed altri. – Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche (391).
- WILDE e CECCATO. – Disciplina per il rilancio del turismo (435).

- COSTA ed altri. – Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo (1112).
 - GAMBINI ed altri. – Riforma della legislazione nazionale del turismo (1655).
 - POLIDORO ed altri. – Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo (1882).
 - DEMASI ed altri. – Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici (2090).
 - TURINI ed altri. – Legge-quadro sul turismo (2198).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le riforme costituzionali

Mercoledì 28 maggio 1997, ore 11 e 15,30

Procedure informative

Seguito dell'esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 28 maggio 1997, ore 20

Procedura informativa

Sulla riforma pensionistica e sulla coerenza del sistema previdenziale con le linee di sviluppo dell'economia:

- audizione dei rappresentanti della CGIL, della CISL e UIL.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 28 maggio 1997, ore 13,30

Elezione del Vice Presidente e del Segretario.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulle norme delegate previste
dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, concernenti il conferi-
mento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, la
riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione
amministrativa**

Mercoledì 28 maggio 1997, ore 15

Elezione del Presidente, dei vice Presidenti e dei Segretari.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulle norme delegate previste
dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, concernenti la ristruttu-
razione del bilancio dello Stato e l'accorpamento del
Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della
programmazione economica**

Mercoledì 28 maggio 1997, ore 14

Elezione del Presidente, di due Vice Presidenti e di due Segretari.
